



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

## FONDO ITALIANO PER IL CLIMA

Deliberazione 4 maggio 2026, n. 45/2026/G



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**FONDO ITALIANO PER IL CLIMA**

**Relatore: Cons. Giampiero Pizziconi**

Hanno collaborato  
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Angelina Fabiano, Immacolata Valentino, Roberta Onorati.

## DELIBERAZIONE





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Adunanza del 19 marzo 2026

e Camera di consiglio del 19 marzo 2026

Presieduta dal Presidente Lucilla Valente

Composta dai magistrati:

**Presidente della Sezione:** Lucilla VALENTE

**Presidente aggiunto della Sezione:** Massimiliano MINERVA

**Consiglieri:** Paola COSA, Carlo PICUNO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Massimo BALESTIERI, Giampiero PIZZICONI, Maria Rita MICCI, Francesco VITIELLO, Giuseppina VECCIA, Alberto STANCANELLI (art. 9, l. n. 161/1953);

**Primi Referendari:** Paola LO GIUDICE, Simonetta INGROSSO, David DI MEO, Stefania GAMBARDELLA.

\* \* \*

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione della Sezione in data 07 marzo 2024, n. 60/2024/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2024 e nel contesto triennale;

Vista la relazione, presentata dal Consigliere Giampiero Pizziconi, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito al "*Fondo italiano per il clima*";

Visti i decreti n. 2/2020, e successive integrazioni e modificazioni e, da ultimo, n. 5/2026, con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi Collegi;

Vista l'ordinanza n. 5/2026 del 20 marzo 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in Adunanza pubblica il II Collegio per il giorno 19 marzo 2026 al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

Vista la nota prot. n. 1089 del 03 marzo 2026 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze, ha trasmesso la suddetta nota e il rapporto in oggetto ai seguenti uffici:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Comitato tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione Piano Mattei;

- *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:*

Comitato di indirizzo del "Fondo italiano per il clima" - Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Comitato direttivo del fondo italiano per il clima - Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale;

Segreteria tecnica del Ministro;

Organismo interno di valutazione - OIV;

Struttura tecnica permanente;

Dipartimento sviluppo sostenibile;

Dipartimento energia;

Direzione Generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile;

- *Ministero dell'economia e delle finanze:*

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del tesoro;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:*

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo;

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

- *Cassa Depositi e Prestiti:*

Direzione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo;

Vista la nota prot. n. 1684 del 17 marzo 2026 con la quale si è dato avviso dell'adunanza pubblica alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la memoria:

nota prot. n. 55419 del 12 marzo 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - D.G. affari europei, internazionali e finanza sostenibile, acquisita al prot. n. 1648 in pari data;

Udito il relatore, Consigliere Giampiero Pizziconi;

Uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:

per la Presidenza del Consiglio dei ministri:

Comitato tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione Piano Mattei, Dott. Lorenzo ORTONA, Consigliere d'Ambasciata, Vicecoordinatore della struttura di missione, Consigliere Fabio Massimo BALLERINI, Dirigente della struttura di missione, Dott.ssa Anna GIANASSO Dirigente della struttura di missione, e Dott. Giuseppe VENNARI membro struttura di missione;

per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

Segreteria tecnica del Ministro, Dott. Giorgio CENTURELLI, capo della Segreteria tecnica;

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, Dott.ssa Loredana GULINO, Capo Dipartimento amministrazione generale;

Direzione generale Affari Europei, Internazionali e Finanza Sostenibile, Dott. Alessandro GUERRI, Direttore generale, e Dott. Roberto AMERISE, Dirigente Div. I;

per il Ministero dell'economia e delle finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro, Dott. Simone VELLUCCI, Vice capo Gabinetto, e Dott.ssa Silvia BENINCASA, funzionario (assiste);

Direzione rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del tesoro, Dott.ssa Claudia MORDINI, funzionario (assiste);

Direzione interventi finanziari in economia del Dipartimento dell'economia, Dott.ssa Ilde FORGIONE, Dirigente;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dott.ssa Serena LA MARTINA, Direttore, Dott.ssa Enza LUCIGNANO, Dirigente

coordinatore Uff. I, Dott.ssa Patrizia LIBERATORE, Dirigente Uff. II, e Dott.ssa Lucia MANFREDI, funzionario (assiste);

per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

Ufficio di Gabinetto del Ministro, Min. Plen. Dott. Massimo RICCARDO, Coordinatore per il Piano Mattei;

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, Dott.ssa Ludovica TRANCREDI MARTINELLI, Dirigente;

Direzione generale per l’Africa Sub Sahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania, Min. Plen. Dott. Giampaolo CUTILLO, Vice Direttore generale;

per la Cassa Depositi e Prestiti:

Direzione cooperazione internazionale allo sviluppo, Dott. Carlo ROSSOTTO, Direttore, Dott. Luca LOTTI, Responsabile risk management, Dott. Riccardo FRANCESCHELLI, Responsabile legale export e cooperazione internazionale, e Dott. Francesco MASERA, Responsabile Promozione business, governance e partnership;

## DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione concernente il “Fondo italiano per il clima”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’Economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle seguenti amministrazioni:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Comitato tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione Piano Mattei;

- *Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:*

Comitato di indirizzo del “Fondo italiano per il clima” - Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Comitato direttivo del fondo italiano per il clima - Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale;

Segreteria tecnica del Ministro;

Organismo interno di valutazione - OIV;

Struttura tecnica permanente;

Dipartimento sviluppo sostenibile;

Dipartimento energia;

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale;

Direzione Generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile;

- *Ministero dell’economia e delle finanze:*

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del tesoro;

Direzione interventi finanziari in economia del Dipartimento dell’economia;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

- *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:*

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo;

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

Direzione generale per l’Africa Sub Sahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania;

- *Cassa Depositi e Prestiti:*

Direzione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

RELATORE  
Giampiero Pizziconi  
*f.to digitalmente*

PRESIDENTE  
Lucilla Valente  
*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 4 maggio 2026

DIRIGENTE  
Anna Maria Guidi  
*f.to digitalmente*

# RELAZIONE



## SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione .....	5
* * *	
Relazione.....	11
SINTESI .....	19
<b>1 IL FONDO ITALIANO PER IL CLIMA.....</b>	<b>21</b>
1.1 Oggetto ed obiettivi dell'indagine.....	21
1.2 Il quadro normativo di riferimento.....	22
1.3 Il "Piano Mattei per l'Africa" e gli effetti sul Fondo Clima .....	26
1.4 Il quadro di riferimento finanziario. Il capitolo MASE n. 8413 .....	29
1.5 Gli effetti del Piano Mattei sulle risorse del Fondo Italiano per il clima.....	33
<b>2 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI</b>	
<b>DAL FONDO.....</b>	<b>37</b>
2.1 Paesi interessati dagli interventi finanziati dal Fondo.....	37
2.2 I soggetti che possono attuare gli interventi finanziati dal Fondo.....	37
<b>3 LA GOVERNANCE DEL FONDO.....</b>	<b>41</b>
3.1 La <i>Governance</i> del Fondo e i soggetti coinvolti.....	41
3.2 Comitato di Indirizzo.....	42
3.2.1 Le competenze.....	42
3.2.2 Le linee guida del Comitato di Indirizzo e il Piano delle attività 2025-2029.....	44
3.2.3 Il Comitato di Indirizzo e le competenze in merito ai criteri di valutazione e ammissibilità dei progetti.....	49
3.3 Il Comitato Direttivo.....	50
3.3.1 Le competenze .....	50
3.3.2 Le competenze del Comitato Direttivo in merito alla valutazione dei progetti proposti dal gestore del Fondo Clima.....	51
3.4 Il Comitato tecnico.....	52
3.4.1 Le competenze.....	52
3.4.2 I criteri di ripartizione delle competenze tra il Comitato Tecnico e i Comitati di Indirizzo e Direttivo.....	53
3.5 Cassa Depositi e Prestiti.....	54
3.6 Il ruolo del Maeci nella <i>governance</i> del Fondo clima .....	56
3.7 Il ruolo del Mef nella <i>governance</i> del Fondo clima.....	54

<b>4 GLI STRUMENTI DI OPERATIVITA' DEL FONDO CLIMA E LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FINANZIARI SOTTOSCRITTI.....</b>	<b>59</b>
4.1 La convenzione Mase-CDP e la gestione delle procedure dei singoli Interventi.....	59
4.2 Le varie fasi di gestione degli interventi.....	60
4.2.1 Le fasi 1 e 2 di <i>origination</i> e di <i>pre-screening</i> .....	60
4.2.2 3^ Fase: istruttoria (checklist documentale e modello relazione istruttoria...)	61
4.2.3 4^ Fase: la stipula dell'accordo finanziario.....	64
4.3 Attività contrattuale e disciplina antimafia. Le questioni interpretative e applicative con le quali si è confrontato il Gestore.....	65
4.4 Modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto...	68
4.4.1 La ipotesi di revoca degli interventi assentiti.....	68
4.4.2 I termini e le modalità di escussione delle garanzie.....	69
4.5 Le modalità d'intervento del Fondo per Clima.....	69
4.6 L'operatività del Fondo: gli interventi attivati.....	70
4.7 Gli interventi del Fondo Clima e le iniziative dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.....	78
4.8 Le difficoltà emerse nel reperire candidature altamente qualificate per l'accesso agli strumenti di finanza climatica.....	79
4.9 Il monitoraggio di CDP in merito alle operazioni e attività a lungo termine....	84
4.10 La rendicontazione periodica da parte di CDP delle risorse del Fondo.....	87
4.11 La rendicontazione Annuale.....	89
4.12 I costi di gestione del Fondo e gli oneri di funzionamento.....	90
4.13 Le procedure interne di acquisizione di servizi utilizzate da CDP.....	93
4.14 Il sistema delle garanzie e il fondo di accantonamento.....	94
4.15 Gli effetti del Piano Mattei sulle modalità di gestione del Fondo e sul Sistema dei limiti di rischio.....	97
<b>5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, ESITI DEL CONTRADDITTORIO E RACCOMANDAZIONI.....</b>	<b>101</b>
5.1 Considerazioni conclusive .....	101
5.2 Esiti del contraddittorio. ....	105
5.3 Raccomandazioni .....	107

\* \* \*

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Ordinativi di pagamento su Conto di tesoreria MITE-F. IT CLIMA L.234-21 ART1.....	30
Tabella 2 Capitolo di spesa 8413 "Fondo italiano rotativo per il Clima".....	30
Tabella 3 Andamenti previsionali capitolo 8413 .....	31
Tabella 4 Piano di impiego annuale risorse del Fondo per il 2025 e per gli anni successivi .....	47
Tabella 5 Prospetto interventi al 15 novembre 2025.....	72
Tabella 6 Ulteriori interventi approvati al 15 novembre 2025.....	75
Tabella 7 Fondo italiano per il clima-tempo di attraversamento medio delle Fasi.....	77
Tabella 8 Promozione strumenti finanziari quota piano Mattei - calendario dei	

	principali eventi internazionali ottobre-dicembre 2025 – eventi globali con focus Africa - .....	82
Tabella 9	Promozione strumenti finanziari quota extra piano Mattei - calendario dei principali eventi ottobre-dicembre 2025.....	84

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1	Fondo Italiano per il Clima: ripartizione per trimestre delle risorse complessivamente deliberate (€/ mln).....	76
Grafico 2	Distribuzione del portafoglio (000/€) per Rating dell'operazione al 30/09/2025.....	89

\* \* \*

## ALLEGATI

Allegato A	Paesi destinatari dei finanziamenti del Fondo (Tratta da OCSE – DAC List of ODA Recipientis – Effective for reporting on 2024 and 2025 flows)
------------	--



## **ABBREVIAZIONI/ SIGLE**

art.	articolo
c. - cc.	comma - commi
c. 3	comma terzo
cc. 3 e 5	commi terzo e quinto
cap. -capp	capitolo - capitoli
Cee	Comunità economica europea
Corte conti	Corte dei conti
delib.	Delibera/deliberazione
d.interm.	decreto interministeriale
d.d.l.	disegno di legge
d.l.	decreto-legge
d. lgs.	decreto legislativo
d. m.	decreto ministeriale
d.p.c.m.	decreto della Presidente del Consiglio dei ministri
d.p.r.	decreto del Presidente della Repubblica
l.i.	Legge istitutiva
P.A.	Pubblica Amministrazione
Maeci	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Mef	Ministero dell'economia e finanze
Mase	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
v.	vedi

## ACRONIMI

AEI	Direzione generale Attività Europea ed internazionale
AEIF	Direz. generale Affari Europei, Internazionali e finanza sostenibile
AICS	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
AGGF	<i>Africa Go Green Fund for Renewable Energy and Energy Efficiency S.C.S.</i> (investimento nel fondo di debito)
AGIA	<i>Alliance for Green Infrastructure in Africa</i> (Banca africana di sviluppo)
AML	Anti-Money Laundering
BOAD	<i>Banque Ouest Africaine de Developpement</i> (banca di sviluppo africana)
DBSA	<i>Development Bank of SoutherAfrica</i> (finanziamento)
DO	Disposizioni operative
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
ESG	Environmental, Social, and Governance (Ambientale Sociale e di Governo Societario)
FSC	Fondo Sviluppo e Coesione
KPMG	acronimo delle iniziali dei fondatori: <b>K</b> lynveld, <b>P</b> eat, <b>M</b> arwick. <b>G</b> oerdeler
IFI	Istituto Finanziario Industriale cooperazione internazionale
LCA	<i>Life Cycle Assessment</i>
OCSE-DAC	Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
SDGs	Obiettivi di sviluppo sostenibile
SDA	<i>Sustainable Development Assessment</i> o Valutazione dello Sviluppo Sostenibile
SRL	Sistema dei limiti di rischio
TSKB	<i>Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.</i> (banca di sviluppo turca)
UNFCCC	Convenzione Nazioni Unite cambiamenti climatici

## SINTESI

Il Fondo italiano per il clima, istituito dall'art. 1, c. 488, della legge n. 234 del 31 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022, qualificabile, dunque, quale Legge istitutiva), con una dotazione di 840 milioni di euro annui (2022–2026), è un fondo rotativo le cui assegnazioni sono destinate al finanziamento d'interventi, a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

In particolare, gli obiettivi principali del Fondo possono sintetizzarsi come di seguito: contribuire a interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi partner della cooperazione italiana; aumentare la finanza climatica globale nell'ambito dell'impegno italiano verso il Sud del mondo; promuovere il settore privato (es. fondi d'investimento etici) nel settore ambientale e climatico.

L'art. 13 del decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023 (c.d. decreto Energia) ha rifinanziato con ulteriori 200 milioni di euro la dotazione del fondo per l'anno 2024 per gli interventi di cui al c. 489, dell'art. 1, della Legge istitutiva, elevando complessivamente le risorse disponibili per detto esercizio a 1.040 milioni di euro.

Con specifico riferimento all'Africa, l'art. 7, c. 1, del d.p.c.m. del 30 ottobre 2024 ha previsto che almeno il 70% delle risorse del Fondo Clima siano indirizzate principalmente a progetti di cooperazione Italia–Paesi africani, inquadrati in un'ampia strategia di sicurezza economica, energetica, climatica e anche di prevenzione delle migrazioni irregolari come finalità "indiretta".

Riguardo alla *governance* del Fondo per la quota non destinata al piano Mattei, sono previsti due Comitati interministeriali, composti da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica (ridenominato, nell'attuale legislatura, Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica, di seguito indicato con l'acronimo Mase), dell'Economia e delle Finanze e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il primo, il Comitato d'indirizzo, definisce l'orientamento strategico e le priorità d'investimento del Fondo Clima e delibera, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti, quale gestore del Fondo, il piano di attività del Fondo e approva il Sistema dei limiti di rischio, ai sensi dell'art. 1, c. 496, della Legge istitutiva.

Il secondo, il Comitato Direttivo, delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso

Per la quota destinata al Piano Mattei, le funzioni attribuite al Comitato Direttivo e d'indirizzo del Fondo Clima sono svolte da un apposito Comitato Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio di Ministri.

Il Fondo opera secondo criteri europei tramite capitale di rischio, finanziamenti e garanzie; una piccola quota è destinata a fondo perduto. I settori d'intervento includono energie rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture sostenibili, agricoltura, risorse naturali e sviluppo istituzionale.

L'istruttoria ha evidenziato alcune problematiche procedurali, dovute alla necessità di mediare tra esigenze climatiche e sostenibilità finanziaria, svolgendo un ruolo strategico ma oneroso, che richiede miglioramenti operativi, maggiore flessibilità e rafforzamento delle capacità locali per garantire l'efficacia degli interventi.

In particolare:

- difficoltà a reperire offerte progettuali capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant*, soprattutto in Africa, per carenze tecniche locali;
- rischiosità elevata dei Paesi destinatari e relative difficoltà a generare ritorni economici da progetti di adattamento in grado di supportare il meccanismo rotativo del Fondo Clima;
- difficoltà procedurali legate ad adempimenti normativi nazionali e a vincoli regolatori, non facilmente applicabili in contesti complessi come quelli dei Paesi destinatari dell'attuazione dei progetti finanziati;
- esigenza di rafforzare il supporto progettuale, con maggiore assistenza tecnica per costruire una *pipeline* solida.

# 1 - IL FONDO ITALIANO PER IL CLIMA

*Sommario:* 1. 1 Oggetto ed obiettivi dell'indagine - 1. 2 Il quadro normativo di riferimento - 1. 3 Il "Piano Mattei per l'Africa" e gli effetti sul Fondo Clima - 1. 4 Il quadro di riferimento finanziario. Il capitolo Mase n. 8413 - 1.5 Gli effetti del Piano Mattei sulle risorse del Fondo Italiano per il clima

## 1.1 Oggetto ed obiettivi dell'indagine

Il Fondo italiano per il clima (di seguito Fondo Clima o il Fondo), istituito dall'art. 1, c. 488, della l. 31 dicembre 2021 n. 234<sup>1</sup>, di seguito Legge istitutiva, è un fondo rotativo<sup>2</sup> le cui assegnazioni sono destinate al finanziamento d'interventi a favore di soggetti privati e pubblici volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

Il Fondo in questione costituisce lo strumento pubblico italiano per mobilitare finanziamenti verso i Paesi emergenti (Paesi OCSE-DAC) e in via di sviluppo, al fine di contrastare il cambiamento climatico e ha quali obiettivi principali:

- il supporto ai Paesi in via di sviluppo, mediante azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nei Paesi partner della cooperazione italiana;
- la contribuzione alla finanza climatica globale nell'ambito dell'impegno italiano a contribuire alla mobilitazione globale di fondi verso i Paesi del Sud del mondo;
- la promozione del settore privato, atteso che offre strumenti finanziari per supportare iniziative private nel settore ambientale e climatico.

Va preliminarmente evidenziato, con specifico riferimento al continente africano e come meglio si evidenzierà oltre, che nell'ambito della programmazione e gestione del Fondo Clima vanno considerati gli effetti conseguenti alle previsioni degli interventi del cosiddetto Piano strategico Italia-Africa<sup>3</sup>, denominato Piano Mattei. Detto Piano, approvato successivamente all'adozione dello strumento d'intervento Fondo Clima, ai sensi dell'art. 7, c.1, del DPCM del 30 ottobre 2024, prevede di utilizzare almeno il 70% delle risorse allocate su quest'ultimo Fondo per progetti da realizzarsi nel continente africano, finalizzati principalmente allo sviluppo della

<sup>1</sup> Recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

<sup>2</sup> Il Fondo rotativo (o *revolving fund*) è uno strumento finanziario, spesso alimentato da risorse pubbliche, che permette a imprese e altri soggetti di ottenere finanziamenti agevolati (a tasso favorevole) per realizzare progetti. La sua caratteristica principale è la "rotazione": le somme che le imprese restituiscono vengono reinvestite per finanziare nuovi progetti, creando un circolo virtuoso di finanziamento. Spesso integrano un finanziamento agevolato con un finanziamento a tasso di mercato.

<sup>3</sup> Cosiddetto "Piano Mattei", di cui il Fondo Italiano per il Clima rappresenta la componente ambientale e climatica costituisce un progetto di cooperazione strategica dell'Italia con l'Africa, che mira a promuovere uno sviluppo condiviso e reciproco, contrastare la migrazione irregolare e rafforzare le relazioni economiche e diplomatiche con il continente. Ispirato dall'approccio di Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, il piano si basa su un modello di partenariato paritario, anziché di tipo donatore-beneficiario, focalizzandosi su settori chiave come energia, istruzione, salute, agricoltura e infrastrutture.

collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, inserita nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e anche della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari, come finalità indiretta.

Riguardo alla *Governance* del Fondo Clima, oggetto di specifica trattazione nei capitoli successivi, e per la quota del Clima che non è destinata al Piano Mattei (il 30% delle risorse originariamente assegnate), operano due Comitati interministeriali (uno di indirizzo e uno direttivo), composti da rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, dell’Economia e delle Finanze e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La *Governance* della quota destinata al Piano Mattei (70% delle risorse originariamente assegnate al Fondo Clima) è affidata a un Comitato tecnico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Struttura di missione del Piano Mattei), formato da rappresentanti della Presidenza stessa e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Peraltro, come si illustrerà nel proseguo, già anteriormente all’adozione del Piano Mattei, con appositi decreti ministeriali venivano emanate disposizioni applicative di dettaglio, specie in ordine a condizioni, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo Clima che, conformemente alla normativa dell’Unione europea, è finalizzato agli interventi di cui all’art.1, c. 489, della citata Legge istitutiva, che si sostanziano in operazioni di assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti, in modalità diretta o indiretta, e rilascio di garanzie.

L’indagine si propone, analizzando gli aspetti organizzativi e procedurali messi in atto per l’esame, la verifica e il finanziamento degli interventi, di misurarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, rilevando, in sede di controllo, le eventuali criticità nella gestione.

## **1.2 Il quadro normativo di riferimento**

La normativa primaria principale è costituita dalla Legge istitutiva, che all’art. 1, c. 488, istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il fondo rotativo denominato “Fondo italiano per il clima”, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte, da realizzarsi in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125<sup>4</sup>, e agli indirizzi della politica

---

<sup>4</sup> Recante: “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, i cui criteri ispiratori possono di seguito

estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo, individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE-DAC").

In punto di dotazione del Fondo, il c.497 dell'art. 1, della Legge istitutiva ne prevede il possibile incremento attraverso l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali, secondo le medesime finalità di cui al c.488.

La Legge istitutiva, all'art. 1, c. 489, prevede, poi, che il Fondo Clima possa intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso:

- a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata, se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
- b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata, se effettuata mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
- c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

L'art. 1, c. 493, stabilisce che la gestione del Fondo Clima è affidata a Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP), sulla base di apposita Convenzione da stipulare con il Ministero della Transizione Ecologica.

Nel successivo c.496, si dispone quanto segue:

- a) il Comitato di Indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità d'investimento del Fondo Clima e delibera, su proposta di CDP, il piano di attività, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità d'intervento <sup>5</sup>, di cui all'art. 1, c. 489, della medesima Legge istitutiva, e approva il Sistema dei Limiti di rischio di cui all'art. 1, c.496 della predetta Legge istitutiva. Va evidenziato che il Comitato di Indirizzo in data 5

---

sintetizzarsi: la promozione dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e della pace, come parti integranti e qualificanti della politica estera italiana. La cooperazione allo sviluppo s'ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, puntando a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli, basate su interdipendenza e partenariato. Inoltre, la legge promuove l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini alla solidarietà internazionale e stabilisce che l'aiuto umanitario deve essere attuato secondo principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

<sup>5</sup> Ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio.

ottobre 2023 ha, tra l'altro, adottato il *"proprio regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la pubblicità degli atti"* (di seguito *"Regolamento Comitato di Indirizzo"*);

b) il Comitato Direttivo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta di CDP. Il Comitato Direttivo in data 9 ottobre 2023, ha, tra l'altro, adottato il *"proprio regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la pubblicità degli atti"* (di seguito *"Regolamento Comitato Direttivo"* e, congiuntamente al Regolamento Comitato di Indirizzo, i *"Regolamenti Comitati"*);

c) la segreteria del Comitato Direttivo è costituita con il supporto operativo di CDP, quale gestore del Fondo.

A tal fine, il c. 490 prevede che CDP, nella propria qualità di gestore, utilizzando parte delle risorse del Fondo, istituisca un apposito accantonamento a copertura delle perdite attese, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo, a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi, mentre al successivo c.491, viene stabilito che una quota, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sia destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto, nonché agli oneri e alle spese di gestione.

Con l'art. 13 del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181<sup>6</sup>, il Fondo Clima è stato rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, per gli interventi di cui all'art. 1, c. 489 della Legge istitutiva, mentre con il d.l. 14 novembre 2023, n. 161<sup>7</sup>, è stato adottato il Piano Mattei, sul quale si dirà nei Capitoli successivi.

Contribuiscono a delineare la cornice normativa nella quale il Fondo Clima opera gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali fa parte l'Italia.

In particolare, meritano attenzione: l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*"UNFCCC"*) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la l. 4 novembre 2016, n. 204; la Convenzione sulla biodiversità, con annessi, stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia con l. 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, ratificata dall'Italia con l. 4 giugno 1997, n. 170.

Va, inoltre, citato il Rapporto delle Nazioni Unite, denominato *"Decisions adopted by the Conference of the Parties"*, FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle

---

<sup>6</sup> Recante: *"Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1.

<sup>7</sup> Recante: *"Disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del continente africano"*, convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 2015 (“COP15”), tenutasi a Copenaghen nel dicembre del 2009.

Va poi citata la l. 11 agosto 2014, n. 125<sup>8</sup>, alle cui finalità si devono ispirare gli interventi del Fondo Clima e, in particolare, gli articoli 8 e 27, ove si dispone che CDP sia autorizzata a concedere, a enti o banche estere anche consorziati, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti confessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio, costituito presso di essa ai sensi dell’art. 26 della l. 24 maggio 1977, n. 227.

Giova poi evidenziare che la Legge istitutiva ha previsto, a livello secondario, tra l’altro, l’adozione di cinque decreti attuativi ai fini della definizione della disciplina di dettaglio in merito al funzionamento del Fondo, che saranno oggetto di trattazione nelle parti dedicate, in particolare in relazione alle seguenti materie:

- condizioni, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo<sup>9</sup>, poi disciplinati dal decreto interministeriale d’iniziativa del Mase<sup>10</sup> del 21 ottobre 2022, n. 467 (di seguito Decreto Interventi)<sup>11</sup>;
- modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e modalità di composizione e di funzionamento del Comitato Direttivo<sup>12</sup>, disciplinate dal c.d Decreto Comitati (decreto 21 ottobre 2022, n. 466, successivamente modificato con decreto 21 giugno 2023)<sup>13</sup> ;
- criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza dello Stato in favore del Fondo<sup>14</sup>;
- criteri, modalità e condizioni della garanzia del Fondo a copertura delle esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata<sup>15</sup>;
- individuazione, mediante apposito decreto interministeriale (MITE di concerto con il Ministero degli affari esteri e del Mef), degli eventuali ulteriori Paesi oltre a quelli rientranti tra i Paesi OCSE/DAC previsti dalla Legge istitutiva, in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati<sup>16</sup>.

L’art. 15, c. 4, del d.l. 7 maggio 2024, n. 60<sup>17</sup> (di seguito, DL Coesione), ha modificato l’art. 1, c. 496, della Legge istitutiva, e ha previsto che il Sistema di Limiti di Rischio del Fondo Clima, in ragione della rischiosità potenziale cui lo stesso Fondo può

---

<sup>8</sup> Recante: “Disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

<sup>9</sup> Cfr. art. 1, c. 488, della Legge Istitutiva.

<sup>10</sup> Di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: “Condizioni, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» di cui all’art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

<sup>11</sup> Che stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo, ivi incluse le politiche di erogazione dei contributi a fondo perduto.

<sup>12</sup> Cfr. art. 1, c. 496, Legge Istitutiva.

<sup>13</sup> Che stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo del Fondo.

<sup>14</sup> Art. 1, c. 490, della Legge Istitutiva. Tale decreto a “garanzia del gestore” non è stato emanato, a seguito della soppressione della previsione normativa per effetto dell’art. 1, c. 452, l. 30 dicembre 2023 n. 213.

<sup>15</sup> Art. 1, c. 494, della Legge Istitutiva.

<sup>16</sup> Art. 1, c. 488, della Legge Istitutiva.

<sup>17</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

essere esposto nella propria operatività, *“in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo”*. Come si avrà modo di evidenziare nel capitolo dedicato, la disposizione prende in considerazione, tra l’altro, la complessità e la rischiosità del contesto geografico in cui il Fondo è chiamato a operare e ha inteso meglio precisare le finalità e gli elementi che dovranno essere considerati ai fini del cd. *“Sistema dei Limiti di rischio”* (SLR).

Tale sistema è stato approvato nell’ultima versione dal Comitato Tecnico e dal Comitato di Indirizzo, rispettivamente l’11 aprile e il 6 maggio 2025<sup>18</sup>.

### **1.3 Il “Piano Mattei per l’Africa” e gli effetti sul Fondo Clima**

Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161<sup>19</sup> ha previsto l’elaborazione e l’approvazione di un apposito Piano, denominato *“Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano”*, finalizzato alla costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

L’art. 1 del decreto rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di seguito d.p.c.m.) l’adozione del Piano Mattei, qualificandolo quale *“documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani”*, in attuazione del quale le Amministrazioni coinvolte dovranno svolgere le rispettive attività di programmazione e attuazione delle politiche pubbliche alle stesse affidate.

La Cabina di regia<sup>20</sup>, prevista dall’art. 2, con il compito di definire e attuare il Piano Mattei, attraverso il monitoraggio e il coordinamento della fase attuativa, ivi inclusa l’approvazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento della realizzazione del Piano, da inviare al Parlamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il successivo art. 3 definisce le competenze della Cabina di Regia, mentre l’art. 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), un’apposita

---

<sup>18</sup> Nelle memorie di replica si è evidenziato che, precedentemente alle modifiche al Sistema dei limiti di rischio approvate il 6 maggio 2025, il Comitato di Indirizzo ha approvato una prima versione del Sistema dei limiti di rischio, in data 5 ottobre 2023 e successivamente, alcune modifiche tecniche minori, in data 7 maggio 2024; inoltre il Comitato Tecnico, precedentemente alle modifiche al Sistema dei limiti di rischio, approvate in data 11 aprile 2025, ha adottato, in data 13 dicembre 2024, una delibera ricognitiva, con cui ha confermato l’applicazione alla propria operatività degli atti approvati dal Comitato di Indirizzo e dal Comitato Direttivo che compongono il quadro normativo e regolamentare del Fondo Clima, tra cui il Sistema dei limiti di rischio.

<sup>19</sup> Recante *“Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano”* convertito dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

<sup>20</sup> La prima riunione della Cabina di Regia si è tenuta il 15 marzo 2024.

struttura di missione, con il compito di assicurare il supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come vicepresidente della cabina di regia.

L'art. 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi, rispetto agli obiettivi perseguiti, e il successivo art. 5 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione, di cui all'art. 4, e provvede alla relativa copertura.

In attuazione dell'art. 1 del decreto, il Governo ha adottato, con il d.p.c.m. del 7 ottobre 2024, il documento strategico relativo al Piano Mattei, che potrà essere progressivamente aggiornato nel corso della sua attuazione, concepito come una piattaforma programmatica aperta alla condivisione e alla collaborazione con le Nazioni africane, sia nella fase di definizione, sia in quella di attuazione dei singoli progetti, secondo il principio cardine della cooperazione tra pari<sup>21,22</sup>.

Nell'ambito della Cooperazione internazionale, la CDP è autorizzata ad assolvere ai compiti d'istituzione finanziaria (c.d. *braccio finanziario della cooperazione*), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo, relazionandosi con il Maeci, in base ad una Convenzione,<sup>23</sup> mediante la quale la CDP, dal 1° gennaio 2016, gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo. Detto fondo rotativo<sup>24</sup> (istituito dall'art. 26, della legge n. 227/1977) è diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano), finanziamenti ai quali, a partire dal 2017, possono essere affiancati anche quelli derivanti dal risparmio postale, quale parte di risorsa propria della stessa CDP<sup>25</sup>.

Le linee guida del Piano Mattei sono state illustrate durante il Vertice Italia-Africa, per la prima volta elevato al rango di Vertice di Capi di Stato e di Governo, che si è svolto a Roma il 29 gennaio 2024, alla presenza dei rappresentanti di 46 Nazioni africane, dei

---

<sup>21</sup> Cfr. "Focus sul "Piano Mattei" per l'Africa". Dipartimento per il Programma di governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>22</sup> Nelle memorie di replica viene evidenziato che il Piano Mattei rappresenta infatti una Strategia nazionale, una nuova cornice strategica e politica, attraverso cui l'Italia intende coordinare politiche di sviluppo, investimenti e relazioni economiche tra Italia e Africa, costruendo partnership paritarie con i Paesi africani.

<sup>23</sup> In attuazione dell'art. 22, c.c. 2 e 5, della legge 125/2014. Si tratta della Convenzione Maeci - AICS- CDP firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021).

<sup>24</sup> Cfr. Senato della Repubblica - Servizio studi - Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa - Dossier 182/2 sul decreto-legge 161/2023, recante "*Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano*".

<sup>25</sup> CDP è stata autorizzata in tal senso. Al riguardo, si ricorda che l'Italia fornisce ai Paesi in Via di Sviluppo prestiti agevolati a condizioni concessionali, come strumento di cooperazione internazionale allo sviluppo. Questi vengono finanziati tramite il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L'approvazione dei prestiti è responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), mentre la progettualità e l'implementazione nei paesi riceventi sono di competenza dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Cfr. Senato della Repubblica- Servizio studi - Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa - Dossier 182/2 sul d.l. 161/2023 recante "*Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano*".

tre Presidenti delle Istituzioni europee, dei vertici delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, delle Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni finanziarie e delle Banche multilaterali di sviluppo<sup>26</sup>.

Durante la terza riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei<sup>27</sup>, tenutasi il 10 ottobre 2024, è stata sottolineata la forte sinergia tra il Piano Mattei e le iniziative europee e internazionali<sup>28</sup> che hanno un focus sull'Africa, al fine di massimizzare gli sforzi e gli investimenti nel Continente africano, e ottenere così maggiori benefici.

In attuazione delle disposizioni del citato d.l., sono stati emanati:

- il d.p.c.m. del 30 luglio 2024, con cui è stato istituito il Comitato Tecnico, che, come visto, svolge le funzioni del Comitato di Indirizzo, e del Comitato Direttivo relativamente alle attività della Quota del Fondo Clima destinata al Piano Mattei, di cui si dirà nel Paragrafo successivo;
- il d.p.c.m. del 7 ottobre 2024, con cui è stato adottato il Piano Mattei per l'Africa, in attuazione delle disposizioni del citato d.l. n. 163/2003 con cui, al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, è stata demandata a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del Piano strategico Italia-Africa, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani;

Va evidenziato che nella cornice del Piano sono individuati, nel novero dei settori di collaborazione tra Italia e Paesi africani di cui al c. 2 dell'art. 1, ambiti quali la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo, in relazione ai quali è puntata l'attenzione per gli interventi del Fondo Clima.

Con il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89<sup>29</sup> (di seguito DL Infrastrutture), come si avrà modo di evidenziare nel paragrafo successivo, si è inciso sulla destinazione delle risorse del Fondo Clima e sulla sua *governance*, prevedendo:

- la destinazione di parte delle risorse del Fondo alle finalità del Piano Mattei, rinviando, ad apposto d.p.c.m., la definizione di tale quota e la relativa determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità d'investimento;
- la modifica della *governance* del Fondo, prevedendo l'istituzione di un Comitato Tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

---

<sup>26</sup> Cfr. "Focus sul "Piano Mattei" per l'Africa". Dipartimento per il Programma di governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>27</sup> Comunicato stampa della riunione della Cabina di regia del 10 ottobre 2024.

<sup>28</sup> La *Global Gateway* dell'Unione Europea, strategia sostenuta dalla Commissione europea, per mobilitare investimenti pubblici e privati per lo sviluppo dei collegamenti infrastrutturali tra l'Unione europea e i suoi partner. La *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, piattaforma promossa in ambito G7 per sostenere lo sviluppo e la crescita economica delle Nazioni più fragili, in particolare in Africa e in Asia.

<sup>29</sup>Decreto-legge n. 89/2024 rubricato "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" e convertito in legge con l.20 agosto 2024, n. 120.

nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, a cui sono attribuite le funzioni degli organi di governo del Fondo, con riferimento alla quota di risorse destinate agli obiettivi del Piano Mattei<sup>30</sup>.

#### 1.4 Il quadro di riferimento finanziario. Il capitolo Mase n. 8413

Come sopra accennato, la Legge istitutiva del Fondo ha autorizzato, presso lo Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione ecologica), una dotazione di risorse pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027<sup>31</sup>. A tal fine, è stato istituito il Capitolo 8413 PG1, denominato "Fondo rotativo italiano per il clima", Missione 18, Programma 20, Azione 2, ed è stata autorizzata, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPa, l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria infruttifero n. 25101, intestato "MITE-F. IT CLIMA L.234-21 ART1", presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con gestione attribuita a CDP, come previsto dall'art. 1, c.493<sup>32</sup>, della Legge istitutiva. Negli anni di operatività del Fondo, 2022-2025, il Mase ha proceduto al trasferimento, dal capitolo 8413 PG1 al conto corrente infruttifero n. 25101 di Tesoreria Centrale dedicato al Fondo Clima, delle risorse corrispondenti alla dotazione delle annualità 2023, 2024 e 2025, con diversi decreti ministeriali.

Nella specie:

- decreto ministeriale del 17 novembre 2023, n. 225, per le risorse relative all'annualità 2023 e per un importo pari a euro 840.000.000;
- decreto ministeriale del 13 settembre 2024, n. 237, per le risorse relative all'annualità 2024, pari alla dotazione per l'annualità 2024 di euro 840.000.000 e rifinanziamento del Fondo previsto dal d.l. 9 dicembre 2023, n. 181, di euro 200.000.000, per un importo complessivo pari ad euro 1.040.000.000;
- decreto ministeriale del 25 giugno 2025, n. 166, per le risorse relative

---

<sup>30</sup> L'Art. 10 del d.l. in oggetto, al c. 7, dispone "Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5 (NDR: RELATIVI AL PIANO MATTEI) la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

<sup>31</sup> Il richiamato d.l. n. 181/2023 ha previsto, all'art. 13, il rifinanziamento del Fondo Clima, in misura pari a 200 mln di euro per l'anno 2024, per gli interventi di cui all'art. 1, c. 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<sup>32</sup> Ove si prevede che "Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo."

all'annualità 2025 e per un importo di euro 840.000.000.  
Sul citato conto di tesoreria, intestato "MITE-F. IT CLIMA L.234-21 ART1", è stata trasferita la complessiva somma di euro 2.720 milioni con i seguenti ordini di pagamento registrati dall'UCB presso il Mase:

**Tabella 1 - Ordinativi di pagamento su Conto di tesoreria MITE-F. IT CLIMA L.234-21 ART. 1**

Esercizio Finanziario	Ordinativi
2023	OP ad I/C n.1 del 23.11.2023 di €840.000.000,00
2024	OP ad I/C n. 2 del 15.10.2024 di € 840.000.000,00
	OP ad I/C n. 3 del 15.10.2024 di € 200.000.000,00
2025	OP ad I/C n.1 del 26.06.2025 di € 840.000.000,00

Fonte: Mase

In ordine alla gestione finanziaria delle somme così stanziata nel capitolo di bilancio 8413, di cui è titolare dal 2022 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di amministrazione di spesa, si fornisce la rappresentazione grafica di cui alla successiva Tabella 2.

**Tabella 2 - Capitolo di spesa 8413 "Fondo italiano rotativo per il clima"**

Esercizio	Stanziamiento iniziale di competenza (Cdc)	Stanziamiento definitivo di competenza (Cdc)	Impegni di competenza (RGS)	Impegni in conto residui (RGS)	Impegni Totali (RGS)	Pagato competenza (BKl)	Pagato residui (BKl)	Pagato totale (BKl)
2022	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00
2024	840.000.000,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	1.040.000.000,00
2025	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00
		<b>3.560.000.000,00</b>			<b>2.720.000.000,00</b>	<b>2.720.000.000,00</b>		<b>2.720.000.000,00</b>

Fonte: Sistema Conosco Cdc

Dai dati contabili risulta che le risorse finanziarie, costituenti lo stanziamento iniziale (risultanti dai provvedimenti summenzionati), nell'esercizio 2022, non hanno subito movimentazioni, essendo pari a zero sia gli impegni che i pagamenti, e che nel 2024 c'è stato uno stanziamento ulteriore, rispetto a quello iniziale, pari a euro 200.000.000. Sul punto, in merito alle risorse relative all'esercizio 2022, pari a 840 milioni di euro, il Mase evidenzia che, considerato il mancato avvio di operatività del fondo nel 2022, veniva richiesta, ai sensi dell'art. 30, c. 2, lettera b), e dell'art. 34-ter, c. 1, della l. n. 196/2009, al Ministero dell'Economia - RGS<sup>33</sup> la reiscrizione della competenza non impegnata al 31 dicembre 2022 del capitolo 8413 PG1, pari a euro 840 milioni di euro, per un importo di 280 milioni di euro in ciascuna annualità del triennio 2024-2026. Riferisce l'Amministrazione, peraltro, che la predetta richiesta non è stata accolta e recepita nella Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213<sup>34</sup>, atteso che il relativo DDL prevedeva la riprogrammazione della dotazione dell'annualità 2022 solo a partire

<sup>33</sup> Con nota del 15 febbraio 2023.

<sup>34</sup> Recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

dalle annualità 2027 e successive<sup>35</sup>.

Con la successiva legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207<sup>36</sup>, è stato poi previsto uno stanziamento, sul capitolo 8413, per l'annualità 2027, pari a 320 milioni di euro, corrispondente alla somma della dotazione di 40 milioni di euro, già disposta dalla Legge istitutiva, a decorrere dall'anno 2027, e dell'importo di 280 milioni di euro (sulla base della ripartizione prevista nella richiesta di reiscrizione della dotazione 2022).

Pertanto, le risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2022, che non sono state impegnate e trasferite, pari a 840 milioni di euro, venivano reiscritte nella competenza degli esercizi per gli anni 2027-2028-2029<sup>37</sup>, frazionate in tre quote annuali di 280 milioni di euro, incrementando così le risorse del capitolo in questione, dal 2027 al 2029, per un totale di 320 milioni annui, come emerge dalla seguente Tabella 3.

**Tabella 3 - andamenti previsionali del Capitolo 8413**

Esercizio	Stanziamento di Competenza	Accantonamenti	Impegnato	Disponibilità di Competenza
2024	1.040.000.000,00	0	1.040.000.000,00	0
2025	840.000.000,00	0	0	840.000.000,00
2026	840.000.000,00	0	0	840.000.000,00
2027	320.000.000,00	0	0	320.000.000,00
2028	320.000.000,00	0	0	320.000.000,00
2029	320.000.000,00	0	0	320.000.000,00
2030	40.000.000,00	0	0	40.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.720.000.000,00</b>		<b>1.040.000.000,00</b>	

Fonte: Mase

Dagli accertamenti istruttori, in relazione alle varie possibilità di alimentazione del Fondo<sup>38</sup>, emerge che non risultano attivati sottoconti in Tesoreria, che consentano di individuare i diversi flussi da e verso il conto (rimborsi, proventi, dividendi, interessi e recuperi delle somme erogate dal Fondo per gli interventi). Sul punto, il Mase riferisce che, al 15 novembre 2025, i conti attivi del Fondo risultano come segue:

- conto di Tesoreria Centrale dello Stato n. 25101 con intestazione MITE-F.IT CLIMA L.234-21 ART1;
- conto corrente intestato a CDP, presso la Banca d'Italia - DCA RTGS (ex Conto di Gestione CDP) - identificato dal BIC Swift CADPITRRXXX. Gli incassi relativi alle operazioni gestite sono effettuate a valere sull'IBAN

<sup>35</sup> Come anche confermato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con nota del 9 gennaio 2024, indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

<sup>36</sup> Recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 30, c. 2, lettera b), della legge n. 196/2009.

<sup>38</sup> Le fonti di finanziamento previste dall'art. 2, c. 5, del d.m. 21 ottobre 2022, si sostanziano in rimborsi, proventi, dividendi, interessi e i recuperi delle somme erogate dal Fondo per gli interventi che, versati sul conto corrente di tesoreria centrale, possono essere utilizzati per ulteriori interventi nel rispetto della disciplina rilevante.

IT43I0760203200000000025101 afferente al medesimo conto;

- conto corrente presso JP Morgan Chase Bank, in valuta USD (“Conto corrente in valuta USD”), aperto da CDP in data 17 aprile 2024;
- rapporto titoli n. 44528 sul depositario titoli Euroclear per la gestione dei titoli e dei movimenti cash relativi agli Interventi del Fondo Clima, aperto da CDP, in data 27 marzo 2024.

Il Mase precisa, inoltre, che la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che non è prevista l’apertura di sottoconti o sottosezioni, per la gestione separata delle risorse integrative, ma spetta al Gestore del Conto mantenere contabilmente separata la gestione di tali apporti finanziari, che dovranno essere distinti seguendo le relative disposizioni.

Per quanto attiene alla verifica della presenza di diversa tipologia di risorse integrative al fondo, europee o internazionali, il Mase riferisce che al 15 novembre 2025 non vi sono integrazioni finanziarie provenienti da soggetti pubblici o privati ai sensi dell’art. 1, c.c.497, della Legge istitutiva.

Entro la cornice legislativa richiamata emerge come i tre Ministeri – Maeci, Mase, Mef - deputati alla concreta attuazione dell’operatività del Fondo Clima<sup>39</sup>, mirino a preservare la natura rotativa del Fondo stesso, espressamente attribuita dalla Legge istitutiva.

In linea con quanto previsto dalle predette disposizioni di legge, il confronto tra le tre amministrazioni coinvolte si è tradotto nell’emanazione del più volte citato Decreto Interventi, con il quale, all’art. 11<sup>40</sup>, si dispone che: *“Il Piano delle attività contiene le linee guida alle quali il gestore del Fondo si attiene per individuare le iniziative da presentare al comitato direttivo e definisce, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell’Italia, l’ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, il relativo sistema dei limiti di rischio, inclusi i limiti alle esposizioni del Fondo su singole operazioni o controparti, ovvero in valute diverse dall’euro, nonché l’accesso a fondi addizionali con relativa disciplina di utilizzo”*.

In tale contesto, come si evidenzierà nella parte dedicata alla *governance*, s’inserisce l’azione di CDP, che, in veste di gestore *ex lege* del Fondo, è chiamata a concentrarsi sulla selezione degli interventi meritevoli di essere sostenuti e sulla definizione della più efficiente allocazione delle relative risorse rese disponibili dalla Legge istitutiva, utili a sostenerli in conformità alle specifiche condizioni finanziarie. In modo analogo s’innesta anche la funzione propria del Comitato direttivo, competente, tra l’altro, a deliberare le proposte dei singoli interventi, come formulate dal gestore. Entrambi i

---

<sup>39</sup> Come si avrà modo di evidenziare nel Capitolo dedicato alla Governance, i tre Ministeri concorrono alla stessa, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti quali componenti deli Comitati di Indirizzo e Direttivo del Fondo.

<sup>40</sup> Rubricato: *“Piano delle attività, criteri di priorità e disposizioni operative”*.

ruoli sono sistematicamente orientati al perseguimento – e alla preservazione – del principio che i fondi allocati sui singoli progetti riflettano sempre – per tipologia di investimenti e per Paesi di destinazione – una loro compatibilità con il profilo di rischio sotteso ai progetti medesimi, nell’ambito del sistema dei limiti di rischio come definito dal citato Decreto.

Si richiama, in merito ai rapporti convenzionali, il Decreto direttoriale del 17 novembre 2023, n. 225<sup>41</sup>, adottato dal Mase, con il quale si rende esecutivo l’Atto integrativo alla Convenzione con CDP, sottoscritto in data 15 novembre 2023 e, contestualmente, si impegnano e trasferiscono dal cap. 8413, PG1, sul conto corrente infruttifero n. 25101, presso la Tesoreria Centrale dello Stato dedicato al Fondo Clima<sup>42</sup>, le risorse relative all’annualità 2023, per un importo pari a 840 milioni di euro.

Va poi evidenziato, rispetto a specifica richiesta, circa le motivazioni per cui, a partire dal 2027, le risorse allocate sul Capitolo di bilancio saranno pari solo a 40 milioni di euro annui<sup>43</sup>, che dette risorse, come riferito dal Mase, sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto e agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, previste per le annualità successive, anche in considerazione della durata temporale degli interventi che vengono deliberati.

## **1.5 Gli effetti del Piano Mattei sulle risorse del Fondo Italiano per il clima**

Come già evidenziato il Decreto infrastrutture (art. 10<sup>44</sup>, al c. 11), dispone che: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7”*.

Con d.p.c.m. del 30 ottobre 2024 (di seguito, d.p.c.m. Quota Piano Mattei), di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, venivano adottati l’orientamento strategico e le priorità d’investimento della quota parte delle risorse del Fondo Clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

---

<sup>41</sup> Vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio, in data 30 novembre 2023, al n. 515, e ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti, in data 9 dicembre 2023, al n. 3998.

<sup>42</sup> Ai sensi dell’art. 1, c. 493, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<sup>43</sup> Oltre alle reiscrizioni per 280 milioni di euro autorizzate nel triennio 2027-2028, citate in precedenza e relative alla spalmatura delle risorse dell’annualità 2022 non utilizzate.

<sup>44</sup>Rubricato *“Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane”*.

Il citato d.p.c.m., all'art. 3, c. 1, disciplina l' "Orientamento strategico", prevedendo che *"L'utilizzo della quota parte delle risorse del Fondo Clima da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei è volto ad accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di gas serra e ad aumentare la resilienza dei territori agli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso la promozione, in conformità con gli obiettivi del Piano Mattei, di progetti che assicurano lo sviluppo sostenibile ad alto impatto climatico nei settori dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica, delle infrastrutture sostenibili, dell'agricoltura sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo delle capacità istituzionali nei Paesi africani"*.

Si prevedono, poi, all'art. 4, del d.p.c.m. Quota Piano Mattei, le tipologie d'interventi finanziabili con le risorse del Fondo Clima da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei, disciplinando che tali risorse siano dirette a finanziare progetti e interventi rendicontabili, come Finanza per il Clima, volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e al contrasto alla desertificazione, valutate secondo la metodologia *"Rio Markers"* e, in particolare, progetti e interventi:

- a) per lo sviluppo di fonti rinnovabili solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biomassa, con particolare attenzione alle comunità rurali;
- b) per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici e nei processi industriali, con riduzione delle emissioni di gas serra;
- c) per la costruzione di infrastrutture sostenibili e, in particolare, di strade, ferrovie e porti, che colleghino le regioni africane e facilitino gli scambi commerciali;
- d) per la promozione dell'uso di tecnologie pulite nelle infrastrutture e nel trasporto pubblico;
- e) per lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile e che promuovano pratiche agricole che riducano la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e preservino il suolo, l'acqua e la biodiversità, con aumento della resilienza ai cambiamenti climatici;
- f) per lo sviluppo delle capacità istituzionali dei Paesi africani nella pianificazione e gestione dei progetti climatici;
- g) per il rafforzamento delle infrastrutture idriche a beneficio delle popolazioni urbane e rurali;
- h) per il rafforzamento, in ogni altro settore idoneo, all'adattamento e alla resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici dei Paesi beneficiari.

Gli effetti più dirompenti del Piano Mattei sul Fondo Clima emergono dal disposto dell'ultimo art. del d.p.c.m. Quota Mattei, che sancisce la destinazione delle risorse finanziarie allocate nel Fondo Clima alle finalità e agli obiettivi del Piano Mattei, per una misura *"non inferiore al 70% del predetto Fondo"*. L'art. 7 del d.p.c.m. in argomento, sotto la rubrica *"Tipologie di strumenti e di condizioni finanziarie"*, individua, dunque, al primo comma, nel Fondo Clima lo strumento finanziario per realizzare il Piano Mattei. Nei successivi commi si delinea il quadro di riferimento

delle condizioni finanziarie e normative della Quota Mattei rispetto alle disposizioni Fondo Clima.

In particolare, si stabilisce che:

- le risorse di cui al c.c.1 sono utilizzate con le modalità e gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, cc. da 489 a 492, della Legge istitutiva, secondo i criteri stabiliti nel Decreto interventi;
- il Comitato tecnico del Piano Mattei può determinare l'applicazione di condizioni finanziarie (pricing) caratterizzate da termini preferenziali rispetto a quelli disponibili sul mercato, in particolare applicando tassi di interesse inferiori e/o periodi di garanzia più estesi rispetto alle tipiche condizioni di mercato;
- le condizioni finanziarie concessionali di cui al c. 3 possono essere applicate agli interventi previsti dal citato decreto, secondo i termini e le condizioni disciplinati nel documento relativo ai Criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima;
- le risorse di cui al c. 1 possono, altresì, essere utilizzate in regime non-concessionale, secondo i termini e le condizioni disciplinati nel documento relativo ai Criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima.

Il Comitato Tecnico, in data 13 dicembre 2024, con delibera ricognitiva, ha confermato l'applicazione del quadro normativo e regolamentare esistente del Fondo Clima anche alla Quota Piano Mattei.

In particolare, i seguenti atti del quadro normativo vigente del Fondo Clima, come approvati dal Comitato di Indirizzo e dal Comitato Direttivo, trovano applicazione anche per la Quota Piano Mattei, per gli aspetti non già disciplinati dal d.p.c.m. Quota Piano Mattei, come sopra richiamati, ossia:

- il Piano delle Attività del Fondo Clima, approvato in data 7 maggio 2024 con delibera 2/2024 dal Comitato di Indirizzo, per quanto non già disciplinato dal d.p.c.m. Quota Piano Mattei, con applicazione dei *“settori di intervento, tipologie di interventi finanziabili, priorità di investimento nonché le categorie dei Paesi destinatari degli interventi”* della Quota Piano Mattei, come previsti dagli articoli da 3 a 6 del d.p.c.m. Quota Piano Mattei e richiamati nelle premesse della Delibera Ricognitiva (il *“Piano delle Attività”*);
- i seguenti atti approvati in data 14 marzo 2024, con delibera n. 1/2024, dal Comitato di Indirizzo:
  - a. il Sistema dei Limiti di rischio del Fondo Clima (*“Sistema dei Limiti di rischio”*);

- b. le modalità e i criteri di ammissibilità e rendicontabilità degli Interventi del Fondo, con *“applicazione dei criteri “Rio Markers” applicabili”* per la Quota Piano Mattei, ai sensi del d.p.c.m. (le *“Modalità e i Criteri di Ammissibilità e Rendicontabilità”*);
  - c. gli elementi rilevanti della normativa internazionale e comunitaria per l’operatività del Fondo Clima (gli *“Elementi Rilevanti della Normativa Internazionale e Comunitaria”*);
  - d. la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo Clima (la *“Metodologia di Determinazione della Remunerazione delle Garanzie”*);
  - e. i criteri e le metodologie di valutazione per gli accantonamenti del Fondo Clima (i *“Criteri e Metodologie di Valutazione degli Accantonamenti”*);
- le Disposizioni Operative approvate dal Comitato Direttivo in data 9 ottobre 2023, con delibera n. 1/2023;
  - la Nota Metodologica, di cui alla presa d’atto del Comitato Direttivo nella seduta del 13 novembre 2023.

A seguito dell’adozione della citata delibera ricognitiva da parte del Comitato Tecnico, Mase e CDP hanno stipulato, in data 23 dicembre 2024, un atto ricognitivo della Convenzione per la gestione del Fondo, volto a confermare, anche rispetto alla Quota Piano Mattei, l’applicazione dei termini e delle condizioni del mandato conferito a CDP, ai sensi della Convenzione stessa.

## **2 - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO**

*Sommario:* 2. 1 Paesi interessati dagli interventi finanziati dal Fondo - 2. 2 I soggetti che possono attuare gli interventi finanziati dal Fondo

### **2.1 Paesi interessati dagli interventi finanziati dal Fondo**

Il Fondo è, come già evidenziato, finalizzato a finanziare interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, dei quali l'Italia è parte, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo, individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC).

I Paesi interessati risultano essere n. 141, per l'indicazione dei quali si rinvia all'Allegato A alla presente relazione<sup>45</sup>.

E' possibile, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuare ulteriori Paesi, nei quali gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ad accordi internazionali e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato<sup>46</sup>.

Alla data del 15 novembre 2025, non essendo emersa la necessità d'individuare ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo potessero essere realizzati, non è stato emanato il relativo decreto e non sono stati, dunque, individuati Paesi d'intervento del Fondo, aggiuntivi rispetto agli attuali n. 141, restando, pertanto, invariato il numero dei Paesi già individuati.

### **2.2 I soggetti che possono attuare gli interventi finanziati dal Fondo**

I soggetti che possono effettuare investimenti nel Fondo Clima sono principalmente imprese (italiane ed estere), soggetti pubblici (come governi e società statali dei Paesi partner) e istituzioni finanziarie, sia pubbliche che private, inclusi i fondi di investimento.

I soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 1, c. 489, della Legge istitutiva che si sostanziano in operazioni di assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie, possono individuarsi come di seguito:

- imprese: sia italiane che estere, possono accedere a finanziamenti per progetti legati alla transizione climatica;

---

<sup>45</sup> Allegato A - Paesi d'intervento.

<sup>46</sup> Vedi, in particolare, il regolamento CE n. 651/2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno (Regolamento di esenzione), legge n. 234/2021, art. 1, c. 488.

- soggetti pubblici: includono governi e società statali dei Paesi partner, che possono beneficiare del sostegno dei fondi;
- istituzioni finanziarie: sia pubbliche che private, come banche e fondi d'investimento, possono partecipare agli investimenti;
- organizzazioni della società civile e altri enti.

È importante distinguere tra il ruolo di beneficiari degli investimenti (i soggetti che ricevono i fondi) e i soggetti che possono investire nel Fondo stesso. Questi ultimi potrebbero includere investitori che desiderano destinare risorse alla transizione verso un'economia a basso impatto di carbonio, come nel caso di alcuni fondi etici.

In sintesi, mentre i fondi sono destinati a progetti specifici e sono accessibili da imprese, enti pubblici e istituzioni finanziarie<sup>47</sup>, ci sono anche forme di investimento più ampie, come quelle di fondi etici, rivolte a investitori privati e istituzionali, che vogliono supportare la transizione ecologica<sup>48</sup>.

Nel corso dell'istruttoria si poneva la questione se nel novero dei *"..soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.."* vadano collocati i soli Soggetti sovrani (Governi) o sub-sovrani, Banche centrali, Organismi Europei o internazionali ed Enti pubblici statali o, per quanto attiene agli organismi operanti all'interno del territorio nazionale, vadano anche ricomprese le autonomie territoriali (utilizzando, pertanto, un concetto di enti pubblici ampio e, dunque, non come mera formula organizzatoria dello Stato apparato).

Sul punto, il Mase evidenziava che il riferimento normativo a *"soggetti privati o pubblici"*, di cui all'art. 1, c. 488 l. 234/2021, è volto a consentire l'operatività del Fondo italiano per il clima, in favore di qualsiasi beneficiario che intenda realizzare progetti rilevanti per il raggiungimento delle finalità di lotta al cambiamento climatico, a prescindere dalla natura pubblica o privata, con esclusione delle persone fisiche<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Ciò in quanto il Fondo stories o acquista quote o partecipazioni nei seguenti strumenti di investimento, che operano secondo criteri ESG e in linea con le pratiche di mercato:

- a) fondi di investimento di debito o di investimento in partecipazioni;
- b) fondi di investimento multilaterali di sviluppo;
- c) fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;
- d) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento individuati dal comitato direttivo.

<sup>48</sup> Nelle memorie di replica viene evidenziato come il Fondo Italiano per il Clima può intervenire, secondo l'art. 1, c. 489, lett. a), della legge n. 234 del 2021, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi d'investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento. È inoltre previsto dall'art. 1, c. 497, della citata legge, che la dotazione del Fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali. A mente delle menzionate previsioni normative, il Fondo opera attraverso interventi finanziari individuati dalla normativa, senza prevedere alcuna forma di raccolta di capitale presso il mercato.

<sup>49</sup> Viene richiamato, sul punto, l'art. 1, lettera a), del Decreto Interventi (Decreto Mase, Maeci e Mef, del 21 ottobre 2022, recante *"Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima»"*).

Peraltro, segnala lo stesso Mase che, oltre alla norma primaria, anche il Decreto Interventi prevede una disciplina unitaria per i beneficiari, senza distinzioni sulla base della loro natura, salvo con riferimento all'applicazione di condizioni finanziarie concessionali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, del medesimo Decreto.

Va evidenziato, sul punto, che l'atto del Comitato di Indirizzo, denominato *"I criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo"*<sup>50</sup>, all'art. 5, c. 3, e l'art. 7, c. 5, del Decreto Interventi, fissano i criteri soggettivi al rispetto dei quali il Fondo Clima potrà concedere finanziamenti e rilasciare garanzie, a condizioni concessionali, a favore di soggetti sovrani ed enti pubblici statali<sup>51</sup> che non svolgano attività economica.

Inoltre, nell'ambito dell'atto approvato dal Comitato di Indirizzo, denominato *"L'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo Italiano per il Clima"*<sup>52</sup>, viene precisato che *"Nel canale di intervento bilaterale ricadono le operazioni direttamente a favore di soggetti pubblici quali, a titolo di esempio, Stati, banche centrali, enti pubblici di Stati ovvero soggetti privati"*.

In relazione al quadro normativo e regolamentare del Fondo italiano per il clima, come sopra descritto, il Ministero ha precisato che restano escluse solamente le persone fisiche dai potenziali destinatari degli interventi del Fondo, pertanto, ammettendo in astratto qualsiasi altra tipologia di soggetto privato, oltre imprese, società veicolo *project finance*.

Il Mase ha chiarito, altresì, come la norma primaria preveda che il Fondo italiano per il clima possa concedere finanziamenti subordinati soltanto in via indiretta esclusivamente mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo (con conseguente esclusione di altri soggetti)<sup>53</sup>.

Dalla citata ricostruzione emerge che il novero dei soggetti che sono ammessi all'intermediazione nell'utilizzo delle risorse del Fondo, come si avrà modo di evidenziare nel Capitolo dedicato alla gestione, rende molto complessa la procedura che porta alla concessione del finanziamento, atteso l'elevato livello istituzionale, organizzativo e finanziario, che connota l'operatività dei predetti soggetti, coinvolgendo anche l'aspetto relazionale con gli stessi.

---

<sup>50</sup> Di cui art. 4, c. 1, lettera e) del Decreto Comitati.

<sup>51</sup> Definiti quali soggetti pubblici che operano per conto dello Stato, sulla base di un mandato pubblico e/o le cui attività rientrino nelle funzioni essenziali dello Stato o siano esse connesse per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali sono soggette.

<sup>52</sup> Di cui all'art. 1, c. 496, della Legge Istitutiva e all'art. 4 del Decreto Comitati.

<sup>53</sup> Vedasi, sul punto, le previsioni del Decreto Interventi coerentemente con la formulazione dell'art. 1, c. 489, lettera b), della l. n. 234/2021.



### 3 - LA GOVERNANCE DEL FONDO

*Sommario:* 3. 1 La *Governance* del Fondo e i soggetti coinvolti - 3. 2 Comitato di Indirizzo - 3. 2. 1 Le competenze - 3. 2. 2 Le linee guida del Comitato di Indirizzo e il Piano delle attività 2025-2029 - 3. 2. 3 Il Comitato di Indirizzo e le competenze in merito ai criteri di valutazione e ammissibilità dei progetti - 3.3 Il Comitato Direttivo - 3. 3. 1 - Le competenze - 3. 3. 2 Le competenze del Comitato Direttivo in merito alla valutazione dei progetti proposti dal gestore del Fondo Clima - 3. 4 Il Comitato tecnico - 3. 4. 1 Le competenze - 3. 4. 2 I criteri di ripartizione delle competenze tra il Comitato Tecnico e i Comitati di Indirizzo e Direttivo - 3. 5 Cassa Depositi e Prestiti - 3. 6 Il ruolo del Maeci nella *governance* del Fondo clima - 3. 7 Il ruolo del Mef nella *governance* del Fondo clima

#### 3.1 La Governance del Fondo e i soggetti coinvolti

La Legge istitutiva ha affidato la *governance* del Fondo a due Comitati (il Comitato di Indirizzo e il Comitato Direttivo), composti da rappresentanti di tre Ministeri (Mase, Mef e Maeci).

Le funzioni di tali Comitati sono definite, tra l'altro, con decreto del Mase, di concerto con Mef e Maeci, del 21 ottobre 2022, n. 466, successivamente modificato con decreto 15 giugno 2023 (di seguito, Decreto Comitati).

Preliminarmente, va richiamato il già citato Decreto ministeriale del 5 giugno 2023, n. 190<sup>54</sup>, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato d'Indirizzo e del Comitato Direttivo del Fondo Clima.

In particolare, va evidenziato che:

il Comitato di Indirizzo è composto da quattro membri, incluso il Presidente, ed è presieduto dal Mase. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità d'investimento, l'ammontare di risorse destinato ai singoli progetti del Fondo Clima e i criteri per l'applicazione delle condizioni concessionali. Il Comitato di Indirizzo è, altresì, competente a deliberare, su proposta di CDP, quale gestore del Fondo:

- a) il Piano di Attività del Fondo;
- b) il Sistema dei Limiti di rischio;
- c) i criteri e le metodologie di valutazione per individuare le somme da destinare al fondo di accantonamento (cfr. art. 1, c. 496, della Legge istitutiva, e art. 4, del Decreto Comitati);

il Comitato Direttivo, composto da sette membri, incluso il Presidente è, presieduto dal Mase e delibera, tra l'altro, in merito ai singoli interventi presentati da CDP quale gestore del Fondo (cfr. art. 1, c. 496, della Legge istitutiva), nonché in merito alle Disposizioni Operative che definiscono, tra l'altro, con riferimento a ciascuna tipologia d'intervento, le procedure alle quali il gestore del Fondo deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, nonché le modalità d'istruttoria (art. 11, c.

---

<sup>54</sup> Adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Comitati.

3, del Decreto Interventi e art. 7 del Decreto Comitati).

La Legge istitutiva ha previsto che il Fondo è gestito da CDP che, in particolare, cura l'istruttoria e la gestione finanziaria amministrativa e contabile degli interventi, nel rispetto di quanto previsto da apposita Convenzione sottoscritta con il Mase, con esclusione, quindi, delle attività deliberative di competenza del Comitato direttivo.

Nello svolgimento di tale funzione, vengono in evidenza le complessità della gamma di strumenti messi a disposizione dal Fondo, che tendono ad assicurare un'ampia flessibilità e che si sostanziano:

- nel prestito sovrano;
- nel prestito alle imprese private con diversi gradi di subordinazione;
- nell'investimento;
- nel capitale di rischio;
- e, da ultimo, nei contributi a fondo perduto.

Il complesso delle disposizioni normative rilevanti ai fini della *governance* e dell'operatività del Fondo, oltre che dalla Legge istitutiva, come successivamente modificata e integrata, come evidenziato, è composto da:

- decreti ministeriali adottati ai sensi della Legge istitutiva;
- atti adottati dal Comitato di Indirizzo;
- atti adottati dal Comitato Direttivo;
- Convenzione tra Mase e CDP di cui all'art. 1, c. 493, della Legge istitutiva;

Il Decreto ministeriale del 21 giugno 2023, n. 200, ha apportato ulteriori modifiche al Decreto Comitati.

Il DL Infrastrutture<sup>55</sup>, come già anticipato, destinando parte delle risorse del fondo clima al Piano Mattei, ha arricchito la governance del fondo del Comitato tecnico istituito presso la PCM, nell'ambito della struttura di missione del Piano Mattei, a cui sono attribuite le funzioni degli organi di governo del Fondo, con riferimento alla quota di risorse destinate agli obiettivi del Piano Mattei per il continente africano ("Quota Piano Mattei").

## 3.2 Comitato di Indirizzo

### 3.2.1 Le competenze

L'art. 1, c. 496 della Legge istitutiva, dispone che il Comitato di Indirizzo del Fondo *"definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche*

---

<sup>55</sup> Decreto-legge n. 89/2024, art. 10, c. 7.

*mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio".*

Inoltre, l'art. 4, c. 1, del Decreto Comitati assegna al Comitato di Indirizzo del Fondo le seguenti funzioni:

- a) definisce l'orientamento strategico e le priorità d'investimento del Fondo;
- b) delibera, su proposta del Gestore del Fondo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della l. n. 125/124, e sulla base dell'orientamento strategico e delle priorità d'investimento di cui alla lett. a) del citato articolo, il Piano delle attività di cui all'art. 11, c.c. 1 e 2, del Decreto interventi, nonché le successive modifiche e integrazioni;
- c) definisce le modalità e i criteri di deliberazione degli Interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilità delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati, relativi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte;
- d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, rilevanti per l'operatività del Fondo, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del Decreto interventi;
- e) determina, ove previsto dal Decreto Interventi, l'applicazione di eventuali condizioni finanziarie concessionali alle distinte tipologie d'intervento del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- f) adotta la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo, in conformità con quanto previsto dal Decreto interventi e del Decreto Garanzia del Gestore e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- g) approva il Sistema dei limiti di rischio, ai sensi dell'art. 1, c. 496, della Legge istitutiva;
- h) adotta, su proposta del Gestore del Fondo, criteri e metodologie di valutazione per individuare la somma da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, c. 11, del Decreto interventi e di cui al Decreto Garanzia del Gestore, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo;
- i) individua eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del Decreto interventi.

In relazione a dette competenze, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo Clima, il Comitato ha adottato, in data 5 ottobre 2023, gli atti di propria competenza, individuando:

- gli elementi rilevanti della normativa internazionale e comunitaria per

l'operatività del Fondo Clima, di cui all'art. 4, c. 1, lettera d), del Decreto Comitati e all'art. 2, c. 3, del Decreto Interventi;

- i criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima, di cui all'art. 4, c. 1, lettera e), del Decreto Comitati, all'art. 5, c. 3, e all'art. 7, c. 5, del Decreto Interventi;
- la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo Clima, di cui all'art. 4, c. 1, lettera f), del Decreto Comitati e all'art. 9, c. 10, del Decreto Interventi;
- i criteri e le metodologie di valutazione per gli accantonamenti del Fondo Clima di cui all'art. 4, c. 1, lettera g), del Decreto Comitati, approvato condizionatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di CDP<sup>56</sup>;
- il Sistema dei Limiti di rischio del Fondo Clima, ai sensi dell'art. 1, c. 496, della Legge istitutiva, approvato condizionatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di CDP<sup>57</sup>.

Attesa la riferita competenza del Comitato di Indirizzo, lo stesso provvedeva ad approvare i seguenti Documenti<sup>58</sup>:

- *"l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo Italiano per il Clima"*<sup>59</sup>;
- *"Le modalità e i criteri di ammissibilità e rendicontabilità degli Interventi del Fondo"*<sup>60</sup>.

Il primo dei documenti, per una scelta legata a favorire interventi in grado di incidere sulle condizioni climatiche in particolare relative a territori dei Paesi in via di sviluppo, è stato finalizzato a definire *"...l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo Italiano per il Clima"*, secondo i seguenti indirizzi:

- a) le risorse sono prioritariamente destinate, in misura pari ad almeno il 75% della dotazione complessiva del Fondo, a interventi rivolti alle aree geografiche dell'Africa e del Medio Oriente;
- b) gli interventi del Fondo sono destinati prioritariamente, ove ne ricorrano le condizioni, al canale bilaterale, oltre agli interventi indirizzati al canale multilaterale.

### 3.2.2 Le linee guida del Comitato di Indirizzo e il Piano delle attività 2025-2029

Alla luce dei predetti indirizzi, il Comitato, su proposta di CDP, approva il Piano delle attività, documento che contiene le linee guida alle quali CDP, quale gestore del

<sup>56</sup> Approvazione intervenuta nella seduta del CDA di CDP del 9 ottobre 2023.

<sup>57</sup> Approvazione intervenuta nella seduta del CDA di CDP del 9 ottobre 2023.

<sup>58</sup> Deliberati dal Comitato in data 14 marzo 2024.

<sup>59</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 496, della Legge Istitutiva e dell'art. 4, c. 1, lettera b), del Decreto Comitati.

<sup>60</sup> Di cui all'art. 4, c. 1, lettera c), del Decreto Comitati.

Fondo, deve attenersi per individuare le iniziative da presentare al Comitato Direttivo e definisce, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della l. n. 125/2014 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, l'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità d'intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi.

L'ultima versione del Piano delle attività del Fondo Italiano per il Clima è quella 2025-2029, che aggiorna e sostituisce il Piano delle attività 2024-2026<sup>61</sup>, approvata dal Comitato Tecnico, per la Quota Piano Mattei, e dal Comitato di Indirizzo, per la Quota Extra Piano Mattei, rispettivamente in data 11 aprile 2025 e 6 maggio 2025.

A regime, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato Tecnico e il Comitato di Indirizzo, in coordinamento, approveranno, su proposta del Gestore, il Piano annuale delle attività.

Di seguito, s'illustrano i punti salienti del Piano attività 2025-2029.

Sullo sfondo, le finalità, i principi, gli obiettivi, gli orientamenti strategici, le priorità d'investimento, le tipologie di interventi finanziabili dettati dalla Legge istitutiva, dal Piano Mattei e normative di attuazione, rispettivamente per la Quota Mattei e la Quota extra Mattei, in uno agli impegni presi dal Governo italiano a livello europeo e internazionale<sup>62</sup>.

Possono evidenziarsi le seguenti **Linee di azione del Piano**:

1. proseguimento dell'attività di identificazione e sviluppo di progettualità *flagship* a elevato impatto su temi di particolare rilievo per i Paesi Partner;
2. promozione degli investimenti del settore privato, laddove possibile, anche delle imprese italiane aventi progettualità, pure prospettiche, in Paesi

---

<sup>61</sup> Piano delle attività 2024-2026, approvato dal Comitato di Indirizzo in data 14 marzo 2024, e successivamente modificato con procedura di consultazione scritta, conclusasi in data 7 maggio 2024, nonché dal Comitato Tecnico, che ne ha confermato l'applicazione anche per la Quota Piano Mattei, con la citata Delibera Ricognitiva del 13 dicembre 2024.

<sup>62</sup> Il riferimento è alla Conferenza Italia-Africa del 29 gennaio 2024 e al connesso impegno a rafforzare il partenariato con gli stati del continente africano, alla COP 29 di Baku (in cui le Parti dell'Accordo di Parigi, tra cui l'Italia, hanno adottato il nuovo obiettivo collettivo di finanza per il clima (*New Collective Quantified Goal*, NCQG), che stabilisce, da una parte, di mobilitare, a partire dal 2026, almeno 300 miliardi all'anno entro il 2035 per l'azione climatica nei Paesi in via di sviluppo, con i Paesi sviluppati che dovranno guidare tale mobilitazione, e istituisce un percorso di lavoro - la "*Baku to Belém roadmap*" - per arrivare a mobilitare investimenti a favore dei Paesi in via di sviluppo per 1300 miliardi l'anno entro il 2035, riconosciuti come necessari per la transizione. La decisione riconosce come parte dell'obiettivo dei 300 miliardi anche i contributi volontari "sud-sud", e l'automatica inclusione dei contributi da parte dei Paesi in via di sviluppo ai canali multilaterali. Un altro importante obiettivo sancito dalla decisione è triplicare, entro il 2030, le risorse finanziarie (*outflows*) elargite attraverso i meccanismi finanziari della Convenzione (*Green Climate Fund; Adaptation Fund; Global Environment Facility*) rispetto ai livelli 2022, alle iniziative della Commissione Europea per promuovere uno sviluppo sostenibile nei Paesi Partner. In particolare, la strategia *Global Gateway*, mira a realizzare connessioni sostenibili e affidabili per le persone e il pianeta, contribuendo ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici al miglioramento dei sistemi sanitari, fino al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, agli obiettivi della Presidenza italiana del G7, segnatamente in campo infrastrutturale e di elevazione dei nessi clima-energia, clima-sicurezza alimentare e dell'importanza di affrontare il cambiamento climatico quale una delle cause alla radice delle migrazioni, nei limiti di quanto previsto dalla Legge Istitutiva e dalla disciplina rilevante sugli scopi e i criteri di ammissibilità del Fondo.

Partner, sia mediante il finanziamento dei loro investimenti diretti in tali aree geografiche, sia mediante il sostegno di controparti locali strategiche per la filiera produttiva italiana;

3. perseguimento dell'obiettivo primario del co-finanziamento di interventi a fianco delle grandi Istituzioni Finanziarie Internazionali della Comunità Europea e delle banche bilaterali Europee;
4. implementazione del piano di promozione del Fondo, indirizzato verso potenziali beneficiari, co-finanziatori e altri soggetti istituzionali, con l'obiettivo di generare nuove progettualità ad alto impatto nelle aree geografiche individuate come prioritarie.

Inoltre, l'attività del Fondo s'incentra sulle seguenti **Modalità d'intervento**:

- operatività in forma "diretta", a favore, prioritariamente, di controparti sovrane, imprese e veicoli di progetto;
- operatività "indiretta", verso istituzioni finanziarie, e, in via residuale, attraverso l'attività di investimenti in fondi, alla quale è attribuito un ruolo rilevante, in particolare per poter operare in settori e geografie nei quali il rischio controparte, la dimensione dei singoli interventi e la complessità del contesto operativo favoriscano tale modalità di approccio.

Viene anche delineato il "**Focus geografico**", distinguendo:

- **Quota Piano Mattei**: interventi che insistono prioritariamente sui 14 Paesi pilota del Continente africano individuati dal Piano Mattei alla data di predisposizione del Piano delle Attività. In particolare: Costa d'Avorio, Algeria, Egitto, Mozambico, Tunisia, Etiopia, Repubblica del Congo, Kenya, Marocco, Angola, Mauritania, Ghana, Tanzania, Senegal. Senza, tuttavia, escludere l'analisi di opportunità d'intervento in altri Paesi del continente africano, tenuto conto dell'esplicito obiettivo del Piano Mattei di estendere progressivamente il perimetro d'intervento, secondo una logica incrementale e di condivisione, con le Nazioni africane, delle fasi di elaborazione, definizione e attuazione dei progetti;
- **Quota extra Mattei**: individuate le seguenti aree: Asia, Est Europa e Balcani, Caucaso e Medio Oriente, America Latina.

Per quanto attiene ai **Settori d'intervento**:

- sono considerate esclusivamente operazioni che abbiano come obiettivo la mitigazione del cambiamento climatico e/o l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico e/o la tutela della biodiversità e/o il contrasto alla desertificazione, valutati secondo la metodologia c.d. "*Rio Markers*"<sup>63</sup>, nel rispetto degli impegni internazionali volti ad aumentare la quota di interventi di adattamento rispetto agli anni passati.

---

<sup>63</sup>Vedi par. successivo.

Relativamente alla **Strategia** adottata, si spazia dalla creazione di nuove progettualità, alla promozione degli investimenti del settore privato, allo sviluppo di progettualità con controparti sovrane e sub sovrane, allo sviluppo di partnership con istituzioni finanziarie di sviluppo, passando per la ricerca del contributo della società civile e organizzazioni filantropiche nello sviluppo delle progettualità del Fondo.

Il Piano contiene la previsione dell'impiego delle risorse del Fondo per l'anno 2025 e per gli anni successivi, dando evidenza della ripartizione della dotazione del Fondo, come evidenziato nella sottostante Tabella 4, tra la Quota Extra Piano Mattei e la Quota Piano Mattei e tra le varie voci di destinazione.

**Tabella 4 - Piano di impiego annuale risorse del Fondo per il 2025 e per gli anni successivi**

€ Mln	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
<b>Dotazione annuale del Fondo disponibile nel periodo (A)</b>	<b>1.052,1</b>	<b>1.152,1</b>	<b>1.152,1</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	
Risorse destinate alle modalità di Intervento del Fondo	1.000,0	1.100,0	1.100,0	266,7	266,7	266,7	
Risorse destinate alla erogazione di contributi a fondo perduto e a oneri e spese di gestione	52,1	52,1	52,1	53,3	53,3	53,3	
di cui indicativi per spese per attività di gestione	9,0	9,9	9,9	2,4	2,4	2,4	
di cui indicativi per altre spese e oneri di gestione	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	
di cui indicativi per contributi a fondo perduto	40,5	39,6	39,6	48,3	48,3	48,3	
<b>Riallocazione risorse non impegnate nel 2024 (B)</b>	<b>564,6</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Risorse destinate alle modalità di Intervento del Fondo	527,0	263,5	263,5	0,0	0,0	0,0	
Risorse destinate alla erogazione di contributi a fondo perduto e a oneri e spese di gestione	37,7	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	
di cui indicativi per spese per attività di gestione	4,7	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	
di cui indicativi per altre spese e oneri di gestione	2,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	
di cui indicativi per contributi a fondo perduto	30,5	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	
<b>Riallocazione rientri e incassi al 2024 (C)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Risorse complessive piano delle attività 2025-2029 (A+B+C)</b>		<b>1.434,7</b>	<b>1.434,7</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>3.829,4</b>
Risorse destinate alle modalità di Intervento del Fondo		1.363,8	1.363,8	266,7	266,7	266,7	3.527,6
di cui per concessione di finanziamenti		Nessun limite					
di cui per assunzione di capitale di rischio		Non oltre 300					
di cui per rilascio di garanzie		Non oltre 250					
Risorse destinate a contributi a fondo perduto e oneri e spese di gestione		70,9	70,9	53,3	53,3	53,3	301,8
di cui indicativi per spese per attività di gestione		12,3	12,3	2,4	2,4	2,4	31,7
di cui indicativi per altre spese e oneri di gestione		3,5	3,5	2,7	2,7	2,7	15,1
di cui indicativi per contributi a fondo perduto		55,1	55,1	48,3	48,3	48,3	255,0
<b>Di cui risorse destinate alla Quota Piano Mattei</b>		<b>975,4</b>	<b>975,4</b>	<b>218,5</b>	<b>218,5</b>	<b>218,5</b>	<b>2.606,1</b>
Risorse destinate alle modalità di Intervento del Fondo		934,6	934,6	182,7	182,7	182,7	2.417,4
Risorse destinate alla erogazione di contributi a fondo perduto		40,8	40,8	35,7	35,7	35,7	188,7
<b>Di cui risorse destinate alla Quota Extra Piano Mattei</b>		<b>443,5</b>	<b>443,5</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>	<b>1.191,6</b>
Risorse destinate alle modalità di Intervento del Fondo		429,2	429,2	83,9	83,9	83,9	1.110,2
Risorse destinate alla erogazione di contributi a fondo perduto		14,3	14,3	12,5	12,5	12,5	66,2

Fonte: Mase <sup>64</sup>

<sup>64</sup> Il Mase evidenzia quanto segue:

- “La Commissione di gestione calcolata in misura pari a 4,3 milioni di euro tenendo conto dell'ammontare di risorse impegnate nel corso del 2024, in applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dalla Convenzione di gestione del Fondo. In particolare, la commissione per il 2024 risulta pari a euro 9 milioni (0,9% per il volume di risorse destinate ad Interventi dal Piano delle Attività nel 2024, pari a 1 miliardo di euro) e il conguaglio risulta pari a 4,7 milioni tenuto conto delle delibere effettivamente adottate nel corso del 2024 per complessivi 473 milioni di euro, determinando una commissione al netto del conguaglio pari a 4,3 milioni di euro;

Le risorse complessive del piano dell'attività 2025-2029 sono ripartite in risorse destinate alle varie modalità d'intervento del fondo (concessione di finanziamenti, assunzioni di capitale di rischio, rilascio di garanzie) e risorse destinate a contributi a fondo perduto, oneri e spese di gestione e ulteriormente distinte in risorse destinate a "Interventi" e a "Contributi a Fondo Perduto" per la quota Piano Mattei e per la quota Extra Piano Mattei.

La ripartizione tra le predette quote è stata stabilita, da ultimo, dal Comitato Tecnico nella seduta del 24 gennaio 2025, in coerenza con quanto definito dal d.p.c.m. Quota Piano Mattei, nella misura del 70% e del 30% della dotazione del Fondo, rispettivamente per la Quota Piano Mattei e la Quota Extra Piano Mattei, corrispondenti, alla data di approvazione, a 2.940 milioni di euro e a 1.260 milioni di euro.

Per quanto attiene alle risorse da destinare a contributi a fondo perduto, invece, la Quota Piano Mattei e la Quota Extra Piano Mattei sono state stabilite rispettivamente nella misura pari al 75% e al 25% della dotazione del Fondo destinabile a contributi a fondo perduto, corrispondenti, alla data di approvazione, a 199 milioni di euro e a 66 milioni di euro.

Sul punto, e in linea con quanto già delineato nella versione del Piano delle attività 2024-2026, in ambito di adattamento climatico, il Mase riferisce che si privilegeranno progetti legati all'approvvigionamento, distribuzione, conservazione e trattamento dell'acqua e alle colture maggiormente resistenti al cambiamento climatico e alla filiera della sicurezza alimentare, inclusi interventi in ambito agri-tech e agricoltura di precisione, nei limiti di quanto previsto dalla Legge istitutiva e dalla disciplina rilevante sugli scopi e i criteri di ammissibilità del Fondo.

Il MASE segnala, inoltre, la possibilità di includere, all'interno del filone adattamento climatico, operazioni nel settore della sanità, laddove vi sia un chiaro collegamento tra l'aumento delle temperature e il diffondersi di specifiche malattie.

Dal punto di vista geografico, il Ministero riferisce che le progettualità volte all'adattamento climatico si concentreranno soprattutto nel continente africano, particolarmente vulnerabile al fenomeno del riscaldamento globale: gli interventi nell'ambito dell'adattamento saranno mirati alla resilienza delle infrastrutture a eventi climatici estremi, al settore dell'acqua e al contrasto e mitigazione degli effetti della desertificazione.

Per quanto attiene al settore della mitigazione, viene riferito che si privilegeranno

- 
- *Le spese di gestione del Fondo sono fissate in una percentuale pari allo 0,9% dell'ammontare di risorse destinate ad Interventi per l'anno di riferimento. Fermo il meccanismo di conguaglio sopra descritto (cfr. nota 3). La definizione delle spese di gestione del Fondo è disciplinata dalla Convenzione di gestione del Fondo stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della Legge Istitutiva;*
  - *Eventuali oneri e spese di gestione del Fondo il cui ammontare massimo è fissato, come già previsto dal Piano delle attività 2023-2026, anno per anno in misura pari al 5% della quota del Fondo destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto e a oneri e spese di gestione".*

interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, programmi di elettrificazione miranti all'accesso all'energia e alla sicurezza energetica tramite sviluppo di reti di trasmissione e distribuzione 'smart', nonché progetti di generazione diffusa e di batterie di accumulo. Inoltre, il Mase segnala che si potrà intervenire anche a supporto di progettualità in ambito di biodiversità e desertificazione, per lo sviluppo di iniziative a elevato impatto e d'interesse strategico. Tali iniziative si focalizzeranno, almeno nella fase iniziale, nelle aree dell'Africa centro-occidentale e dell'America latina.

### 3.2.3 Il Comitato di Indirizzo e le competenze in merito ai criteri di valutazione e ammissibilità dei progetti

Per quanto riguarda i criteri di valutazione per l'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti previsti dal Fondo, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Decreto Interventi, sono considerate ammissibili le operazioni rendicontabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, dei quali l'Italia è parte, secondo le modalità e i criteri definiti dal Comitato di Indirizzo.

Nel citato documento *"Le modalità e i criteri di ammissibilità e rendicontabilità degli Interventi del Fondo"*, il Comitato di Indirizzo ha stabilito che i criteri e le modalità di rendicontabilità delle operazioni ammissibili agli Interventi del Fondo si basano sull'assegnazione, alle operazioni, degli indicatori "Rio Markers".

Detti indicatori costituiscono un sistema di classificazione usato nel settore della cooperazione internazionale da parte dei Paesi membri del Comitato di aiuto Pubblico dello Sviluppo dell'OCSE, tra cui l'Italia, per la rendicontazione dei flussi di finanza climatica, per misurare la quota di finanziamenti destinati a progetti che contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico e alla desertificazione, per la conservazione della biodiversità<sup>65</sup>. I quattro indicatori principali sono:

- **Biodiversità:** progetti che mirano a preservare la diversità delle forme di vita;
- **Desertificazione:** iniziative che contrastano la degradazione del suolo;
- **Mitigazione del cambiamento climatico:** progetti focalizzati sulla riduzione delle emissioni di gas serra;
- **Adattamento al cambiamento climatico:** progetti che aiutano le comunità ad affrontare gli impatti già esistenti o futuri dei cambiamenti climatici.

Questi indicatori permettono di monitorare e valutare quanto gli investimenti nella cooperazione internazionale contribuiscano concretamente agli obiettivi ambientali globali.

---

<sup>65</sup> Questi indicatori s'ispirano ai tre principali accordi ambientali firmati a Rio de Janeiro nel 1992: la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).

I criteri Rio Markers applicabili, prevedono che gli Interventi del Fondo saranno focalizzati esclusivamente su operazioni che abbiano, come obiettivo:

- la mitigazione del cambiamento climatico e/o l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico, valutati secondo la metodologia c.d. "Rio Markers", con il punteggio 2 per almeno l'80% di quota parte dello stanziamento del Fondo;
- la tutela, secondo la metodologia c.d. "Rio markers", della biodiversità o il contrasto alla desertificazione, valutati con il punteggio 2, e/o la mitigazione del cambiamento climatico, e/o l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico valutati con il punteggio 1, fino al 20% di quota parte dello stanziamento del Fondo.

### 3.3 Il Comitato Direttivo

#### 3.3.1 Le competenze

L'art. 7, c. 1, lett. a), del Decreto Comitati prevede che il Comitato Direttivo provveda:

- all'adozione delle Disposizioni operative che definiscono, tra l'altro, con riferimento a ciascuna tipologia d'intervento, le procedure alle quali la CDP, nelle vesti di gestore del Fondo, deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, nonché le modalità d'istruttoria;
- a deliberare i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del fondo contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento;
- a deliberare l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore, nonché l'eventuale remunerazione della stessa, ai sensi del decreto garanzia del gestore<sup>66</sup>;
- a deliberare, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore;
- a individuare organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi d'investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 4, c. 1, del decreto interventi;
- a definire la somma percentuale dell'importo garantito dal Fondo, da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, c.c. 11 e 12, del

---

<sup>66</sup> Nelle memorie di replica viene evidenziato che tale fattispecie, pur prevista dal quadro normativo, non ha mai trovato applicazione e, sulla base dei Piani delle attività finora elaborati, non risulta allo stato oggetto di valutazione operativa.

- decreto interventi;
- a deliberare, sulla base di una proposta del gestore del Fondo, i contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi, determinandone, di volta in volta, la destinazione;
  - a individuare i soggetti terzi a cui il gestore del Fondo può affidare le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del decreto interventi e i relativi fondi a queste destinate;
  - a deliberare, su proposta del presidente, le attività ispettive e di controllo, in ordine alla realizzazione degli interventi;
  - a esaminare il rendiconto annuale presentato dal gestore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, che include altresì la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre precedente;
  - a monitorare gli impieghi del Fondo sulla base di aggiornamenti periodici forniti dal gestore, e adotta, anche su proposta del gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Fondo stesso;
  - a ricevere un rendiconto annuale sulle spese per l'attività di gestione del Fondo, in conformità con la convenzione;
  - ad assumere informazioni in ordine all'avvio di procedure di recupero crediti, nonché di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli interventi, nonché sull'accettazione di eventuali accordi transattivi.

### **3.3.2 Le competenze del Comitato Direttivo in merito alla valutazione dei progetti proposti dal gestore del Fondo Clima**

In data 9 ottobre 2023, con delibera n. 1/2023, il Comitato Direttivo ha approvato le Disposizioni Operative (in seguito DO), ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. a), del Decreto Comitati, e ha preso atto degli allegati alle DO e approvato specificamente il modello standard di Scheda Opportunità e il modello standard di Relazione Istruttoria, volti alla presentazione delle singole proposte d'intervento al Comitato Direttivo, all'esito della fase pre-screening e della fase istruttoria.

Le DO descrivono le attività caratterizzanti le fasi di *origination* e d'istruttoria, declinate con riferimento agli strumenti finanziari del fondo (assunzione di capitale di rischio, finanziamenti, garanzie) ed enucleano gli adempimenti in materia di antimafia, AML (antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al terrorismo, sanzioni ed embarghi), verifica dei motivi di esclusione.

## 3.4 Il Comitato tecnico

### 3.4.1 Le competenze

L'art. 10, c. 11, del Decreto Infrastrutture ha previsto che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7”*.

Con d.p.c.m. 30 luglio 2024 (di seguito, *“d.p.c.m. Comitato Tecnico”*), pertanto, ai sensi della norma citata, veniva istituito il Comitato tecnico, che, per la parte delle risorse del Fondo clima destinate a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei, assume le funzioni del Comitato di Indirizzo e del Comitato Direttivo.

Il successivo d.p.c.m. Quota Piano Mattei<sup>67</sup> ha stabilito che:

- a) la quota delle risorse del Fondo Clima è destinata a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei (la *“Quota Piano Mattei”*), in misura non inferiore al 70% delle risorse del Fondo Clima, (art. 7, c. 1);
- b) il Comitato Tecnico, in coordinamento con la Cabina di regia per il Piano Mattei e con il Comitato di Indirizzo, attua l'orientamento strategico e le priorità d'investimento nei termini indicati nel d.p.c.m. Quota Piano Mattei (art. 2, c. 3).

Individua, altresì, funzioni del Comitato di Indirizzo e del Comitato Direttivo del Fondo italiano per il clima, che, per espressa previsione contenuta nell'art. 10, c. 11, del DL 89/2024, il Comitato Tecnico esercita in relazione alla Quota Piano Mattei del Fondo Clima<sup>68</sup>.

In data 13 dicembre 2024, il Comitato Tecnico ha adottato la delibera n. 1/2024, ai sensi della quale il Comitato ha, tra l'altro:

- o ritenuto di dover esercitare<sup>69</sup>, in relazione alla Quota Piano Mattei le funzioni

---

<sup>67</sup> D.p.c.m. di concerto con il Maeci del 30 ottobre 2024;

<sup>68</sup> Dette competenze, come visto nei Capitoli precedenti sono disciplinate:

- dall'art. 1, c. 496, della l. n. 234/2021;
- dal cd. Decreto Comitati (Decreto Mase, Maeci e Mef del 21 ottobre 2022, recante *“Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima»*). In particolare:
  1. l'art. 4 del Decreto Comitati individua le funzioni del Comitato di indirizzo (e, quindi, il Comitato Tecnico in relazione alla Quota Piano Mattei);
  2. l'art. 7 del Decreto Comitati individua le funzioni del Comitato Direttivo (e, quindi, il Comitato Tecnico in relazione alla Quota Piano Mattei).

<sup>69</sup> Ai sensi dell'art. 10, c. 11, del d.l. n. 89/2024 e del d.p.c.m. Comitato Tecnico e del d.p.c.m. Quota Piano Mattei.

attribuite al Comitato di Indirizzo e al Comitato Direttivo, ai sensi della Legge istitutiva e del Decreto Comitati, con riferimento a tutte le proposte d'intervento che attingono alla predetta quota, deliberate successivamente al 21 agosto 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 89/2024) e alle proposte rilevanti per il Piano Mattei, anche deliberate antecedentemente a tale data ma alla stessa non ancora perfezionate;

- confermato, per gli aspetti non già disciplinati dal d.p.c.m. Quota Piano Mattei, ai fini dell'avvio dell'operatività della corrispondente Quota del Fondo Clima, l'applicazione di taluni atti del quadro normativo del Fondo Clima, in coerenza con le previsioni del d.p.c.m. CM Quota Piano Mattei. In particolare, il Comitato Tecnico, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, ha adottato gli atti necessari a consentire l'avvio dell'operatività della Quota Piano Mattei del Fondo Clima, facendo proprio il contenuto di quegli stessi atti che erano stati approvati dal Comitato di Indirizzo e dal Comitato Direttivo per l'avvio dell'operatività del Fondo italiano per il clima. Inoltre, Mase e CDP come già evidenziato, hanno stipulato, in data 23 dicembre 2024, un Atto Ricognitivo della Convenzione per la gestione del Fondo, volto a confermare, anche rispetto alla Quota Piano Mattei, l'applicazione dei termini e delle condizioni del mandato conferito a CDP, ai sensi della Convenzione stessa.

### **3.4.2 I criteri di ripartizione delle competenze tra il Comitato Tecnico e i Comitati di Indirizzo e Direttivo**

Alla luce di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare di riferimento come sopra descritto, è possibile identificare la sfera di competenza dei Comitati del Fondo italiano per il clima, come segue:

- il Comitato Tecnico è competente in relazione a tutte le proposte d'intervento che attingono alla Quota Piano Mattei deliberate successivamente al 21 agosto 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 89/2024), e alle proposte rilevanti per il Piano Mattei, anche deliberate antecedentemente a tale data ma alla stessa non ancora perfezionate. In tal caso, il Comitato Tecnico esercita le funzioni attribuite al Comitato di Indirizzo e al Comitato Direttivo ai sensi del quadro normativo e regolamentare sopra richiamato;
- il Comitato di Indirizzo e il Comitato Direttivo sono competenti in relazione a tutti gli interventi (incluse le proposte d'intervento) che attingono alla quota del Fondo italiano per il clima diversa dalla Quota Piano Mattei e, pertanto, continueranno a esercitare le funzioni agli stessi attribuite ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare.

Sul punto, come già evidenziato, il d.p.c.m. Quota Piano Mattei, di determinazione

dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento della quota parte delle risorse del Fondo Clima da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei, prevede espressamente che il Comitato tecnico del Piano Mattei attui l'orientamento strategico e le priorità d'investimento in coordinamento con la Cabina di regia per il Piano Mattei e con il Comitato di indirizzo.

### 3.5 Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo clima, in conformità alle previsioni normative e in relazione agli obblighi assunti a seguito di apposita Convenzione sottoscritta con il Mase, esegue le prestazioni oggetto della stessa con un grado di diligenza professionale non inferiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività a valere su risorse proprie.

Il Decreto direttoriale del 17 novembre 2023, n. 224<sup>70</sup>, adottato dal Mase, ha reso esecutiva la Convenzione sottoscritta, in data 26 ottobre 2022, tra l'allora Direzione Generale AEI (ora Direzione Generale AEIF) del Mase e CDP, con la quale viene data attuazione all'art. 1, c. 493, della Legge istitutiva, disciplinando la gestione delle risorse del Fondo Clima, affidando a CDP lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione del Fondo.

Il successivo Decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, n. 474, ha approvato l'Atto Ricognitivo relativo alla Convenzione sottoscritta in data 26 ottobre 2022, come modificata e integrata dall'atto integrativo sottoscritto in data 15 novembre 2023, tra l'allora Ministero della Transizione Ecologica, oggi Mase e CDP, per la gestione del Fondo sottoscritto in data 23 dicembre 2024.

Secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico alla Convenzione, rientra nella competenza specifica di CDP la definizione e proposta del Piano delle Attività e del Sistema dei Limiti di Rischio, mentre, in relazione ai singoli interventi, la stessa effettua i seguenti adempimenti:

- *l'origination* e il *pre-screening*<sup>71</sup>;
- l'istruttoria<sup>72</sup>;
- la concessione, erogazione e gestione degli Interventi, così come approvati dal Comitato Direttivo;
- l'applicazione di deroghe alle previsioni contrattuali rilevanti in fase di gestione, ove applicabile e previa delibera del Comitato Direttivo;
- l'esercizio dei presidi contrattuali che consentono l'estinzione anticipata dei

---

<sup>70</sup> Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2023 al n. 516 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 al n. 3993.

<sup>71</sup> Trattasi delle prime due fasi in cui si articola la gestione degli interventi. Si veda sul punto *infra* l'apposito Paragrafo.

<sup>72</sup> L'istruttoria costituisce la terza fase di gestione degli interventi. Per un approfondimento si rimanda al par. 4.2.2.

- rapporti contrattuali, ove applicabile e previa delibera del Comitato Direttivo;
- il rifiuto e/o revoca degli Interventi, ove applicabile e previa delibera del Comitato Direttivo;
- l'avvio di azioni di recupero e conclusione di accordi transattivi, previa delibera del Comitato Direttivo;
- l'istituzione e gestione del fondo di accantonamento di cui all'art. 1, c. 490, della Legge istitutiva;
- la gestione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, c. 491 della Legge istitutiva, come deliberati dal Comitato Direttivo;
- la gestione delle risorse integrative apportate al Fondo da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, ai sensi dell'art. 1, c. 497 della Legge istitutiva;
- i servizi di monitoraggio e rendicontazione degli Interventi e dei contributi a Fondo perduto di cui all'art. 1, c. 491 della Legge istitutiva;
- l'attività di promozione istituzionale, di partenariato internazionale e di comunicazione.

Il novero delle competenze della CDP appare, pertanto, assai ampio e variegato, quale conseguenza di un quadro normativo e convenzionale che disciplina, nel dettaglio, le attività oggetto del mandato di gestione conferitole e che ha determinato *ex ante* i contenuti dell'attività gestoria che CDP è chiamata a svolgere. Parametro prioritario, ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale, è il suddetto quadro regolatorio relativo alla gestione del Fondo Clima, nonché degli altri Fondi nazionali, alla stessa CDP assegnati da disposizioni normative e relative Convenzioni attuative<sup>73</sup>. Per consentire un elevato standard di mantenimento del livello di diligenza professionale attesa, in aggiunta alla Disciplina Rilevante e alla Convenzione, viene riferito da CDP di aver adottato, tra l'altro, apposite procedure interne volte a disciplinare l'attività di gestione del Fondo, alle quali attenersi nello svolgimento del mandato e nella valutazione delle singole proposte d'intervento<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> CDP svolge le attività di gestione e *advisory* per pubbliche amministrazioni. La Gestione Separata utilizza fondi del risparmio postale e di altre emissioni, garantiti dallo Stato, per finanziare investimenti pubblici e sostenere l'economia. La CDP fornisce inoltre servizi di gestione e consulenza per fondi pubblici nazionali ed europei, quali ad esempio:

- il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC): Gestione di fondi destinati a interventi sul territorio nazionale;
- i Programmi PNRR e InvestEU: Gestione e implementazione di iniziative legate ai programmi europei, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il programma InvestEU;
- i Fondi per il turismo e l'housing: Gestione di fondi per specifici settori, come la riforma dell'housing universitario.

<sup>74</sup> Al riguardo, viene evidenziato che:

- con riferimento alle procedure interne, queste sono state predisposte prevedendo attività e controlli in linea con l'operatività con fondi propri. La normativa interna in oggetto è stata valutata da un primario advisor (KPMG S.p.A.), il quale ha verificato, tra l'altro, che il livello di diligenza professionale attesa sia quantomeno analogo a quello utilizzato da CDP nella gestione delle proprie risorse;
- con riferimento ai criteri di valutazione delle proposte d'intervento, al fine di attenersi ad un processo predefinito e strutturato, in accordo con le migliori prassi organizzative, CDP ha predisposto, con il supporto del consulente tecnico della società Marsh, la c.d. Nota Metodologica;

### 3.6 Il ruolo del Maeci nella governance del Fondo clima

Come visto in precedenza, il Maeci è componente dei vari Comitati che, nell'ambito dell'adozione del Piano triennale delle Attività, indirizzano sia la Quota del Fondo clima extra Piano Mattei (Comitato di indirizzo e Comitato di gestione) sia quella destinata al Piano Mattei (Comitato tecnico).

Peraltro, in tema di progettualità, che il Maeci può proporre, al pari del Mase e del Mef, possibili opportunità d'intervento al Gestore, affinché vengano sottoposte ad una analisi di pre-screening, anche facilitando i contatti tra i potenziali Beneficiari e/o co-investitori e il Gestore. Ulteriore ruolo viene assunto dal Maeci in ordine alle possibili valutazioni concernenti l'individuazione degli eventuali ulteriori Paesi, oltre a quelli rientranti tra i Paesi OCSE/DAC previsti dalla Legge istitutiva, in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati.

### 3.7 Il ruolo del Mef nella governance del Fondo clima

Il Mef ha partecipato ai lavori del Comitato direttivo del Fondo Clima con rappresentanti del Gabinetto del Ministro, del Dipartimento dell'Economia e del Dipartimento del Tesoro<sup>75</sup>.

Tali rappresentanti del Dipartimento del Tesoro (di seguito DT), sono stati individuati nell'ambito della Direzione Rapporti Finanziari Internazionali, che è responsabile della partecipazione dell'Italia ai Gruppi internazionali informali quali G7 e G20 e relativi Comitati preparatori, - inclusi quelli dedicati alle priorità climatiche - e dei rapporti con le Istituzioni Finanziarie Internazionali (di seguito IFI) di cui l'Italia è azionista. In tale ruolo, pertanto, sottolinea il Mef, i rappresentanti del Dipartimento del Tesoro sono in grado di esaminare la coerenza delle iniziative proposte con le posizioni assunte e gli interessi strategici dall'Italia in tali contesti internazionali.

Infatti, in qualità di azionista, il Mef nomina i propri rappresentanti presso i Consigli di Amministrazione delle IFI, che costituiscono partner importanti per il Fondo Clima, avendo aumentato negli ultimi anni il loro intervento nel settore del contrasto ai

- 
- con riferimento alla quota del Fondo Clima a supporto delle finalità climatiche, a seguito dell'audizione del Gestore, oggetto di presa d'atto del Comitato Direttivo nella seduta del 13 novembre 2023 e richiamata espressamente nelle premesse dell'Atto Integrativo alla Convenzione tra il Mase e CDP;
  - con riferimento alla quota del Fondo Clima a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei, oggetto di approvazione da parte del Comitato Tecnico, con delibera n. 1/2024 del 13 dicembre 2024, nonché oggetto di presa d'atto e conferma nell'ambito dell'Atto Ricognitivo della Convenzione Mase-CDP.

<sup>75</sup> Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 159 del 10 maggio 2023, sono stati nominati membri effettivi, in rappresentanza del Mef, il Vice Capo di Gabinetto del Mef e il Dirigente Generale della Direzione Interventi Finanziari nell'Economia, che a quella data rientrava ancora nel Dipartimento del Tesoro, con i rispettivi supplenti. Con il successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 188 del 20 maggio 2024, che ha fatto seguito al nuovo assetto dei Dipartimenti dell'Economia e del Dipartimento del Tesoro del Mef, vi è stata una sostituzione parziale dei membri del Mef, che attualmente sono: il Direttore Generale della Direzione I del Dipartimento dell'Economia e il Dirigente Generale della Direzione Rapporti Finanziari Internazionali del Dipartimento del Tesoro.

cambiamenti climatici.

In quest'ottica, riferisce il Ministero, il Dipartimento del tesoro promuove la collaborazione del Fondo Clima con le IFI, che, grazie alla migliore conoscenza dei Paesi di intervento e alle consolidate relazioni con le istituzioni locali, sono in grado di contribuire all'individuazione di progetti con le necessarie caratteristiche per il finanziamento, a valutare la rilevanza e la potenziale efficacia delle iniziative e di negoziare con maggiore incisività con le autorità locali.

Tali attività, che rispondono a quanto previsto dalla DO del Fondo Clima, consentono a ciascuna Amministrazione partecipante di proporre opportunità d'intervento al Gestore, facilitandone i contatti con i potenziali beneficiari. Il DT ha favorito, pertanto, l'interazione del Gestore, Cassa Depositi e Prestiti, con le IFI, attraverso i Direttori esecutivi italiani, per l'identificazione, la valutazione e l'affinamento di iniziative di possibile interesse per il Fondo Clima, specie di rilevanza strategica per l'Italia.

Il Mef segnala numerose iniziative sviluppate in collaborazione con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca Mondiale, recentemente approvate dal Comitato direttivo, rientranti nel quadro del Piano Mattei per l'Africa adottato dal Governo. Inoltre, nell'ambito della Filiera Finanze del G7, l'Italia, nel corso del 2024, si è fatta promotrice di specifiche iniziative, adottate dalle IFI, che prevedono il contributo del Fondo Clima, considerate di particolare rilevanza e strategicità, per ottenere il sostegno anche da parte degli altri paesi membri del G7 e dall'Unione europea, quali, ad esempio, l'iniziativa della Banca Africana di Sviluppo *Alliance for Green Infrastructure in Africa* (AGIA).

Nella fase di esame e approvazione delle iniziative da parte del Comitato direttivo, qualora sia prevista la partecipazione al finanziamento anche da parte delle IFI, il DT si avvale delle competenze specifiche relative a informazioni e valutazioni sui progetti proposti e favorisce il coordinamento tra le posizioni espresse nei diversi contesti. Il contributo può estendersi anche alla fase di redazione della documentazione contrattuale, che fa seguito alla fase di approvazione delle iniziative, facilitando la comprensione e la soluzione di eventuali criticità emerse e a quella di monitoraggio.

Infine, viene evidenziato un aspetto di particolare attenzione da parte del DT, in fase di valutazione delle proposte di finanziamento del Fondo Clima, quello della sostenibilità del debito dei Paesi beneficiari, per la quale sono rilevanti le analisi predisposte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale.



## 4 - GLI STRUMENTI DI OPERATIVITA' DEL FONDO CLIMA E LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FINANZIARI SOTTOSCRITTI

*Sommario:* 4.1 La convenzione Mase-CDP e la gestione delle procedure dei singoli Interventi - 4. 2 Le varie Fasi di gestione degli interventi - 4. 2. 1 Le fasi 1 e 2 di *origination* e di *pre-screening*. -4. 2. 2 3^ Fase: istruttoria checklist documentale e modello relazione istruttoria - 4. 2. 3 4^ Fase: (la stipula dell'accordo finanziario - 4. 3 Attività contrattuale e disciplina antimafia Le questioni. interpretative e applicative con le quali si è confrontato il Gestore - 4. 4 Modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto - 4. 4. 1 La ipotesi di revoca degli interventi assentiti - 4. 4. 2 I termini e le modalità di escussione delle garanzie - 4. 5 Le modalità di intervento del Fondo per Clima - 4. 6 L'operatività del Fondo: gli interventi attivati - 4.7 Gli interventi del Fondo Clima e le iniziative dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo - 4.8 Le difficoltà emerse nel reperire candidature altamente qualificate per l'accesso agli strumenti di finanza climatica - 4. 9 Il monitoraggio di CDP in merito alle operazioni e attività a lungo termine - 4. 10 La rendicontazione periodica da parte di CDP delle risorse del Fondo - 4. 11 La rendicontazione Annuale - 4.12 I costi di gestione del Fondo e gli oneri di funzionamento - 4.13 Le procedure interne di acquisizione di servizi utilizzate da CDP - 4.14 Il sistema delle garanzie e il fondo di accantonamento - 4 15 Gli effetti del Piano Mattei sulle modalità di gestione del Fondo e sul Sistema dei limiti di rischio

### 4.1 La convenzione Mase-CDP quale strumento di operatività del Fondo Clima e la gestione delle procedure dei singoli interventi

L'art. 1, c. 493, della Legge istitutiva prevede, tra l'altro, che il Fondo italiano per il clima sia gestito da CDP, sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Mase.

In data 26 ottobre 2022, l'allora MITE (oggi Mase) e CDP hanno sottoscritto tale Convenzione per la gestione del Fondo.

La Convenzione disciplina, tra l'altro, il perimetro del mandato di gestione del Fondo Clima da parte di CDP, il compenso spettante a CDP per le attività di gestione e le relative spese, le modalità di rendicontazione e il conferimento della rappresentanza, in nome e per conto del Ministero, nello svolgimento delle attività di gestione.

Più in particolare, nell'ambito dell'allegato A alla Convenzione (di seguito Allegato Tecnico) sono dettagliate le attività che CDP è tenuta a svolgere.

Va evidenziato che, successivamente alla definizione e approvazione delle Disposizioni Operative da parte del Comitato Direttivo, in data 15 novembre 2023, il Ministero e CDP hanno sottoscritto un atto integrativo della Convenzione<sup>76</sup> (di seguito Atto Integrativo) per disciplinare talune modifiche e integrazioni necessarie al testo dell'Allegato Tecnico<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> Registrato dalla Corte dei conti in data 9 dicembre 2023.

<sup>77</sup> In attuazione di quanto previsto dall'art. 5.4 della Convenzione e per apportare alcuni affinamenti alla Convenzione stessa, così che CDP potesse avviare le attività di gestione del Fondo Clima come da mandato ricevuto dal Mase.

La Convenzione, come integrata, definisce, in linea con quanto previsto dalla Disposizioni Operative, un *iter* per l'individuazione delle potenziali iniziative da presentare al Comitato Direttivo per l'eventuale intervento del Fondo Clima.

## 4.2. Le varie fasi di gestione degli interventi

Si possono individuare cinque fasi principali per la realizzazione di ciascun intervento:

- 1: *origination*;
- 2: *pre-screening*;
- 3: istruttoria;
- 4: negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria;
- 5: esecuzione dell'intervento.

### 4.2.1 Le fasi 1 e 2 di *origination* e di *pre-screening*

Le Disposizioni operative descrivono le attività caratterizzanti le fasi di *origination* e istruttoria, declinate con riferimento agli strumenti finanziari del Fondo (assunzione di capitale di rischio, finanziamenti, garanzie) e gli adempimenti in materia antimafia, AML (antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al terrorismo e sanzioni ed embarghi), nonché la verifica dei motivi di esclusione.

Venendo alla descrizione delle attività che caratterizzano ogni singola fase, si ha:

- A. **1<sup>a</sup> Fase di *origination***: è previsto che il Gestore svolga le attività di *origination* degli interventi del Fondo, sulla base del mandato conferitogli dal Ministero, ai sensi della Convenzione e secondo gli ulteriori criteri e modalità, dettagliati nell'Allegato Tecnico alla Convenzione. Il Mase, il Mef e il Maeci possono proporre possibili opportunità d'intervento al Gestore, affinché vengano sottoposte a una analisi di *pre-screening*, anche facilitando i contatti tra i potenziali Beneficiari e/o co-investitori e il Gestore. Le proposte saranno veicolate tramite il Segretariato del Comitato.
- B. **2<sup>a</sup> Fase di *pre-screening* (info request e scheda opportunità)**: CDP esamina preliminarmente il proposto intervento, sulla base della documentazione richiesta al potenziale beneficiario, che è tenuto a compilare il modello "*Info Request*"<sup>78</sup>, che, principalmente contiene:
  - le informazioni generali sul beneficiario (ragione sociale e descrizione del progetto);
  - aspetti ESG (*Environmental, Social, Governance*) del progetto oggetto dell'intervento;

---

<sup>78</sup> Che costituisce l'Allegato 1 alle Disposizioni Operative.

- informazioni finanziarie;
- i tempi di realizzazione;
- il tipo di supporto richiesto al Fondo Clima.

L'attività di *pre-screening* ha l'obiettivo di svolgere verifiche preliminari sul potenziale intervento, *in primis* rispetto ai criteri di ammissibilità (secondo gli indicatori c.d. "*Rio Marker*"). Qualora richiesto dalle normative vigenti e/o dal potenziale beneficiario, il gestore procede alla sottoscrizione di un Accordo di Riservatezza<sup>79</sup>.

All'esito del *pre-screening* CDP predispone un'apposita Scheda Opportunità<sup>80</sup>, nella quale si evidenzia l'esito positivo o negativo della valutazione<sup>81</sup>, che, sottoscritta dal Gestore, viene trasmessa al Comitato direttivo, per il tramite del Segretariato, ai fini della successiva presentazione del potenziale intervento al Comitato stesso. Il Comitato direttivo, quale organo competente, assume la decisione in merito all'eventuale ammissione della proposta d'intervento alla successiva fase istruttoria.

#### 4.2.2 3^ Fase: istruttoria (checklist documentale e modello relazione istruttoria)

L'istruttoria ricomprende, per ciascun potenziale intervento, le specifiche attività di seguito indicate e tutte le attività e gli atti negoziali e/o materiali utili e/o necessari ai fini istruttori e al compimento del mandato.

Per gli interventi che sono stati ammessi alla fase istruttoria per deliberazione del Comitato direttivo o dal Comitato Tecnico, in base alla rispettiva competenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. raccoglie e valuta, in apposita "Relazione Istruttoria"<sup>82</sup>, la

<sup>79</sup> Nel caso in cui CDP debba predisporre tale documento, questo sarà sviluppato sulla base dell'Allegato 3 - "Modello di Accordo di Riservatezza" alle Disposizioni operative.

<sup>80</sup> Secondo il modello standard di cui all'Allegato 2 alle Disposizioni Operative approvato dal Comitato direttivo.

<sup>81</sup> La Scheda Opportunità si struttura in questi macro-campi:

- informazioni di sintesi (descrizione del potenziale intervento);
- scheda analitica di progetto (descrizione beneficiario; Paese; settore; tipologia di operazione/prodotto);
- aspetti ESG (razionale climatico; criteri per valutazione *Rio Marker*; co-benefici di tutela dell'ambiente; co-benefici di sviluppo sostenibile; indicatori utilizzati per il monitoraggio dell'impatto; coerenza dell'intervento con strategie nazionali di contrasto al cambiamento climatico; eventuali impatti negativi ambientali e sociali; replicabilità e scalabilità del progetto);
- termini finanziari dell'operazione (dimensione iniziativa; struttura finanziaria; modalità operative dell'iniziativa; costi eventuali; contributi a fondo perduto eventuali; partner finanziari);
- ulteriori elementi di analisi (e.g. verifica della necessità di istruttoria fiscale e legale);
- conclusioni.

<sup>82</sup>La Relazione Istruttoria, in base al modello standard di cui all'Allegato 4 alle Disposizioni Operative approvato dal Comitato direttivo, si struttura nei seguenti macro-campi:

- Informazioni di sintesi sull'operazione (controparte; scopo del finanziamento; settori d'intervento; tipologia di operazione; area geografica; dimensione dell'iniziativa; descrizione dell'intervento; rating/recovery rate; coerenza con sistema di limiti di rischio; eventuali contributi a fondo perduto);
- Valutazione di sostenibilità e impatti (razionale climatico; qualifica *Rio Marker*; co-benefici di tutela dell'ambiente; co-benefici di sviluppo sostenibile; indicatori utilizzati per il monitoraggio dell'impatto; coerenza dell'intervento con strategie nazionali di contrasto al cambiamento climatico; eventuali impatti negativi ambientali e sociali; addizionalità dell'intervento; replicabilità e scalabilità dell'intervento);

documentazione necessaria alle attività d'istruttoria, verificandone la completezza, l'autenticità e la conformità della documentazione e delle informazioni ricevute, facendo pieno affidamento sulla documentazione fornita dal potenziale Beneficiario. CDP provvede anche alla verifica della sussistenza di ipotesi di potenziali conflitti d'interesse, che, ove rilevati, vengono gestiti e mitigati sulla base delle specifiche indicazioni contenute nelle Disposizioni Operative<sup>83</sup>.

Nello specifico, l'attività istruttoria include le seguenti valutazioni e verifiche, svolte sulla base dei criteri e dei modelli allegati alle DO<sup>84</sup>:

- Valutazione impatto<sup>85</sup>;
- Valutazione profilo di rischio finanziario<sup>86</sup>;
- Verifiche antimafia antiriciclaggio e motivi di esclusione<sup>87</sup>;
- Definizione termini e condizioni finanziarie.

Nella valutazione delle operazioni da sottoporre all'attenzione dell'organo deliberante, il Gestore si attiene a un processo predefinito e strutturato, che, viene riferito da CDP, è teso a riflettere le finalità del Fondo italiano per il Clima, ed è volto, in particolare, ad assicurare il rispetto del Sistema dei Limiti e l'allineamento ai criteri di ammissibilità del Fondo, come approvato dal Comitato di Indirizzo.

Tale processo è dettagliato nella "Nota Metodologica"<sup>88</sup> secondo cui i criteri applicati dal Gestore nella valutazione delle operazioni per il Fondo si basano sull'analisi congiunta delle dimensioni di rischio e d'impatto ("Criteri rischio-impatto"), svolta mediante un processo predefinito e strutturato, in accordo con le migliori prassi organizzative.

Ciò al fine di tener conto dell'esigenza di contemperare:

1. le finalità istituzionali del Fondo di supportare iniziative volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela della biodiversità e contrasto alla desertificazione;
2. gli indirizzi strategici, come declinati nel Piano delle attività vigente, che prevedono una focalizzazione degli interventi del Fondo su geografie ad alto rischio e su forme d'intervento in forma diretta, di natura bilaterale;

- 
- Informazioni di dettaglio sull'operazione (oggetto del finanziamento; descrizione controparte; principali dati economico-finanziari; valutazione del profilo di rischio e della remunerazione; termini e condizioni; attività di assistenza tecnica eventuale);
  - Ulteriori verifiche sull'operazione (rilevanza ai fini della market abuse regulation; sussistenza di potenziali conflitti di interesse e relativi presidi; evidenze antimafia; evidenza antiriciclaggio; aspetti fiscali);
  - Conclusioni.

<sup>83</sup> Allegato 5 - Mappatura dei potenziali conflitti di interesse.

<sup>84</sup> Individuate mediante l'acronimo DO.

<sup>85</sup> Allegato 7.1 Impatti alle DO.

<sup>86</sup> Allegato 7- Rischi alle DO.

<sup>87</sup> Mediante l'utilizzo del Modulo antimafia - Allegato 6.1 alle DO; Modello Adeguata Verifica - MAV integrato - Allegato 6.2 alle DO; Compliance & AML Due diligence Form anticorruzione - Allegato 6.3 alle DO; Compliance & AML Due diligence Form intermediari finanziari extra-UE - Allegato 6.4 alle DO.

<sup>88</sup> In relazione al quale il Comitato Tecnico e il Comitato Direttivo hanno preso atto rispettivamente nella seduta dell'11 aprile 2025 e dell'8 maggio 2025.

3. l'obiettivo, tramite una sana e prudente gestione, contestualizzata nell'ambito di interventi indirizzati prevalentemente a Paesi economicamente e finanziariamente fragili, di mirare a perseguire, tenuto conto delle caratteristiche specifiche degli interventi del Fondo, il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo, in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo;

4. la necessità di adottare un sistema di valutazione che assicuri trasparenza e uniformità di trattamento nella valutazione delle operazioni proposte dal Gestore ai competenti comitati, in base alla rispettiva competenza, consentendo agli stessi di apprezzare le caratteristiche specifiche di ciascuna operazione.

Inoltre, l'applicazione dei Criteri rischio-impatto prevede, per ciascuna operazione, lo svolgimento delle seguenti analisi: (i) analisi e sintesi degli impatti, (ii) analisi e sintesi degli aspetti di rischio e (iii) valutazione congiunta degli aspetti di rischio e degli impatti.

I parametri per la valutazione, in termini di impatto atteso degli interventi<sup>89</sup>, sono utilizzati da CDP, seguendo un modello di valutazione *ex ante*, al fine di poter fornire, al Comitato Direttivo, a integrazione dell'analisi di rischio, una valutazione d'insieme, in merito all'impatto climatico e alla sostenibilità dei potenziali interventi del Fondo, in linea con le migliori pratiche internazionali della finanza per il clima e per lo sviluppo.

La valutazione si basa sui principali indicatori di risultato, utilizzati a livello internazionale, per misurare gli impatti di un'iniziativa<sup>90</sup> o eventuali ulteriori indicatori *ad hoc* aggiuntivi, utilizzati per monitorare *outcome* specifici, stabiliti per ogni distinto intervento da monitorare durante il periodo d'implementazione della progettualità.

In funzione della valutazione congiunta dei fattori di rischio e degli impatti, il Gestore, nel formulare le proposte al Comitato Direttivo, indica un grado di allineamento del profilo rischio-impatto agli obiettivi del Fondo in una delle seguenti categorie: "Alto", "Moderato" o "Insufficiente". Le operazioni con grado di allineamento "Insufficiente" vengono ritenute prive delle caratteristiche per potenziali interventi del Fondo. Le operazioni con grado di allineamento "Moderato" sono ritenute adeguate per interventi del Fondo entro limiti predeterminati.

All'esito della valutazione, CDP presenta la Relazione Istruttoria al Comitato direttivo per l'approvazione del potenziale Intervento, alla quale, segue la stipula dei relativi documenti contrattuali.

---

<sup>89</sup> Descritti nelle Disposizioni Operative (Capitolo 4) sono determinati seguendo la metodologia definita nell'Allegato 7 - Allegato Impatti delle Disposizioni Operative approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 9 ottobre 2023.

<sup>90</sup> Riportati all'interno della tabella di cui all'Allegato 7.1 delle Disposizioni Operative.

#### 4.2.3 4^ Fase: la stipula dell'accordo finanziario

La CDP, nella fase di negoziazione, adotta, in maniera differenziata a seconda della tipologia d'intervento e di strumento finanziario utilizzata, diversi documenti contrattuali, che possono sostanziarsi in:

- a) Accordo di Investimento;
- b) Accordo di Finanziamento;
- c) Accordo di Garanzia;
- d) Contratto di conferimento di contributi a fondo perduto per attività di assistenza tecnica.

Come indicato nella sezione 6 delle DO, la documentazione contrattuale viene sottoscritta nelle forme e modalità richieste dal relativo diritto applicabile in relazione alla tipologia d'intervento<sup>91</sup> (e.g. scrittura privata, scambio di corrispondenza commerciale, *counterparts*<sup>92</sup>).

La CDP, che può valutare lo svolgimento di approfondimenti di carattere legale nonché fiscale avvalendosi di consulenti esterni, sottoscrive la documentazione contrattuale in qualità di mandatario del Mase, in conformità del mandato con rappresentanza con il quale il Mase ha conferito a CDP il potere di agire in suo nome, per suo conto e nel suo interesse.

In tale contesto, la CDP, tra l'altro, quando pone in essere la documentazione contrattuale in base all'art. 15 del Decreto Interventi, applica le disposizioni che prevedono i motivi di esclusione in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari e di sanzioni ed embarghi, come specificati nelle Disposizioni Operative.

Al riguardo, le Disposizioni Operative approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 9 ottobre 2023, sul punto prevedono:

- all'art. 2.1 (*Adempimenti normativi e motivi di esclusione degli Interventi*), che, nell'ambito dei motivi di esclusione, si applicano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), anche in caso di tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo d.lgs.;
- all'art. 2.1.1 (*Adempimenti in materia di antimafia*), che CDP quale, gestore del Fondo, svolge le verifiche antimafia in merito a ciascun intervento sui soggetti indicati agli artt. 83 e 85 del Codice delle leggi antimafia e, a tal fine, richiede informazioni e dichiarazioni antimafia ai potenziali beneficiari degli interventi da inserire nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), ai fini della consultazione.

---

<sup>91</sup> Come indicato nella Sezione 6 delle DO.

<sup>92</sup> Nei contratti, il termine inglese "*counterpart*" si riferisce a una copia originale del contratto, firmata da una parte, che viene consegnata all'altra parte del contratto. Avere *counterparty* significa che entrambe le parti hanno un proprio originale del documento, garantendo che ognuna disponga di una versione completa e sottoscritta dal firmatario.

### 4.3 Attività contrattuale e disciplina antimafia. Le questioni interpretative e applicative con le quali si è confrontato il Gestore

Il Gestore, nell'ambito dell'attività espletata sin dalle prime procedure, si è confrontato con questioni riguardanti la correlazione tra le regole imposte dall'ordinamento interno, in materia di disciplina antimafia e l'applicazione delle stesse a soggetti appartenenti a ordinamenti diversi.

In particolare, CDP ha evidenziato che la natura estera e l'eterogeneità dei potenziali beneficiari degli interventi del Fondo Clima, nonché delle difficoltà operative riscontrate nell'acquisizione dagli stessi delle necessarie informazioni, ha alimentato diverse questioni interpretative, relative:

- 1) all'applicazione del Codice delle leggi antimafia anche rispetto ai potenziali beneficiari del Fondo Clima, tenuto conto della loro natura estera;
- 2) all'applicazione, nell'ambito del Codice delle leggi antimafia, dei casi di esenzione di cui all'art. 83, c. 3, in favore di (a) soggetti pubblici o (b) soggetti privati che siano controllati o vigilati da soggetti pubblici, anche rispetto a ~~soggetti~~ esteri.

Per dirimere le suesposte questioni interpretative, CDP ha avviato tramite il Mase, una serie di interlocuzioni con il Ministero dell'Interno, i cui esiti sono di seguito sintetizzati.

A seguito di una prima interlocuzione<sup>93</sup>, il Ministero dell'interno ha chiarito che:

- il Codice delle leggi antimafia trova applicazione anche rispetto a soggetti esteri;
- la disposizione sui casi di esenzione di cui all'art. 83, c. 3, del Codice delle leggi antimafia, in quanto deroga alla regola generale, non è suscettibile di essere interpretata e applicata in via estensiva o per analogia a soggetti diversi da quelli ivi nominati, la cui elencazione deve pertanto ritenersi tassativa.

A seguito di ulteriore interlocuzione, in data 22 marzo 2024<sup>94</sup>, il Ministero ha

---

<sup>93</sup> Nota del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2023, in risposta ad un primo quesito posto da CDP in data 8 giugno 2023 volto, tra l'altro, ad acquisire chiarimenti in merito alla possibilità di applicare i casi di esenzione previsti dall'art. 83, c. 3, del Codice delle leggi antimafia nei confronti dei seguenti soggetti esteri:

1. soggetti pubblici (ossia, Stati, enti pubblici, fondi multilaterali di sviluppo, istituzioni finanziarie di sviluppo nazionali e sovranazionali ed istituzioni finanziarie europee);
2. società o imprese partecipate dallo Stato o da altro ente pubblico estero;
3. soggetti privati vigilati che operano in settori assoggettati a regimi regolatori e/o sottoposti a verifiche da parte delle Autorità di Vigilanza estere (ossia, banche, altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, gestori di fondi di investimento e di altri organismi di investimento collettivo del risparmio e le società con azioni quotate nei mercati regolamentati).

<sup>94</sup> In relazione alla quale CDP poneva al Ministero un quesito finalizzato ad ottenere specifici chiarimenti, alla luce della prima nota di risposta, in merito all'applicabilità dell'esenzione antimafia a 5 potenziali interventi del Fondo Clima oggetto di specifica istruttoria da parte di CDP. In particolare, si trattava finanziamenti in favore di: dello Stato del Ruanda; della banca multilaterale di sviluppo africana Banque Ouest Africaine de Développement; della banca di sviluppo Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.; di ENI Kenya. Inoltre, per quanto atteneva agli investimenti il soggetto interessato era l'investimento nel fondo Africa Go Green Fund for Renewable Energy and Energy Efficiency S.C.S.

ulteriormente precisato che:

- in caso di soggetti privati controllati dallo Stato o altro ente pubblico, l'esenzione è applicabile esclusivamente qualora il controllo sia diretto, e non in caso di controllo indiretto esercitato attraverso altra società;
  - in caso di soggetti esteri controllati e/o vigilati da uno Stato estero o da altro ente pubblico estero, l'esenzione dalle verifiche antimafia può trovare applicazione soltanto se le forme di controllo e di vigilanza poste in essere dal Paese estero siano "*quantomeno equiparabili*" a quelle esercitate dallo Stato italiano o da altro ente pubblico nazionale.

In base a quanto emerso dalle citate interlocuzioni, CDP evidenzia che, allo stato, tuttavia, permangono alcune questioni applicative e pratiche non di poco conto, di seguito evidenziate.

- Verifiche di equiparabilità: la verifica di equiparabilità del controllo o della vigilanza posti in essere dallo Stato o altro ente pubblico estero, rispetto alle forme di controllo o di vigilanza da parte dello Stato italiano e altro ente pubblico nazionale, potrebbe risultare gravosa e di esito incerto, stante la diversità di norme, regolazioni e prassi nazionali rispetto a quelle di Stati stranieri.
- Investimenti in fondi: ai sensi del Codice delle leggi antimafia, nei casi in cui il beneficiario non sia esente dalle verifiche antimafia e il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia si estenda oltre i termini di legge di 30 giorni di cui all'art. 92, c. 2, del predetto Codice, ovvero in casi di urgenza, immediatamente, è possibile procedere alla stipula della documentazione contrattuale e all'erogazione degli importi previsti anche in assenza delle informazioni antimafia e in attesa del completamento degli accertamenti antimafia. In tal caso, ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle Disposizioni Operative, la documentazione contrattuale degli interventi del Fondo Italiano per Clima, approvati dal Comitato direttivo o dal Comitato Tecnico, per essere coerente con le previsioni in materia di antimafia, dovrà contenere una condizione risolutiva per l'ipotesi in cui la verifica svolta dal Ministero dell'interno conduca a esito interdittivo e non liberatorio in un momento successivo alla sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o all'erogazione degli importi. In ogni caso, l'inserimento di simile clausola risolutiva sarebbe di difficile applicazione nel caso di interventi del Fondo, effettuati sottoscrivendo quote in fondi di investimento, in quanto, di norma, i gestori dei fondi non sono nella posizione di assumere un impegno di rimborso *tout court* dell'investimento al verificarsi di un evento interdittivo.
- Controllo indiretto da parte dello Stato italiano: la nota del Ministero dell'Interno ha chiarito che possono avvalersi dell'esenzione le società direttamente controllate dallo Stato italiano, con esclusione delle società

indirettamente controllate. Tuttavia, alcuni potenziali beneficiari esteri indirettamente controllati dallo Stato italiano hanno evidenziato che tale posizione non appare in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato del 4 novembre 2022, n. 9695)<sup>95</sup>.

Invero, le questioni applicative evidenziate da CDP mostrano come in effetti talvolta misure normative adottate per cercare di arginare fenomeni mafiosi o corruttivi interni quanto meno determinano una difficile comparabilità con strumenti, che o non trovano riscontro negli ordinamenti esteri, oppure sono calibrati diversamente rispetto a quanto previsto nel nostro ordinamento. Tale circostanza si ritiene possa in effetti creare indubbe difficoltà nell'integrazione dei presupposti, anche documentali, nell'ambito della procedura contrattuale che si innesta con i potenziali destinatari degli interventi. Con la conseguenza, nelle ipotesi non sanabili a norma di legge, che la platea dei beneficiari possa ulteriormente restringersi, di fatto riducendo le potenzialità del Fondo a concorrere alla riduzione degli effetti climatici negativi sul pianeta.

Evidenzia CDP, al fine di risolvere i profili di attenzione sopra elencati d'interferenza con la spedita operatività del Fondo e con l'economicità dei relativi interventi, a beneficio del migliore utilizzo delle risorse pubbliche e del perseguimento degli interessi pubblici sottesi, e tenuto conto che la richiamata normativa mal si concilia con l'operatività verso soggetti esteri soprattutto nell'ambito di interventi di cooperazione internazionale, potrebbe auspicarsi l'adozione delle seguenti soluzioni, che non possono che assumere carattere normativo:

- *"...esentare dalle verifiche antimafia i soggetti esteri beneficiari degli interventi del Fondo Clima;*
- *oppure, in subordine, chiarire esattamente il perimetro soggettivo di applicazione del Codice delle leggi antimafia e le relative modalità di verifica, così da assicurare un quadro di certezza giuridica tale da consentirne l'efficiente applicazione rispetto a soggetti esteri, potenziali beneficiari del Fondo Clima".*

Sul punto, in attesa degli ulteriori approfondimenti richiesti al Ministero dell'interno (tra i quali, ad esempio, l'inclusione nel novero dei soggetti esentati anche delle società indirettamente controllate dallo Stato italiano), il Mase riferisce che CDP continua a svolgere verifiche e controlli, in coerenza sia con la normativa vigente, sia in relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno e ad applicare le ordinarie regole per la chiusura dell'investimento, qualora eventi sopravvenuti lo richiedano.

---

<sup>95</sup> La sentenza indicata afferma che una società controllata dallo Stato è esclusa, per effetto dell'art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011, dagli obblighi di produrre la documentazione antimafia per la stipula di contratti pubblici rientrando nella definizione di società «*comunque controllata dallo Stato*», in quanto rientrante nella nozione di «*società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*» ai sensi dell'art. 2 lett. b del d.lgs. n. 175 del 2016.

#### **4.4 Modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto**

All'esito della sottoscrizione della documentazione finanziaria, il Gestore svolge le attività di monitoraggio e rendicontazione connesse e conseguenti all'implementazione dell'intervento.

A tal fine, è prevista un'attività di reportistica periodica - trimestrale e annuale - grazie alla quale il Comitato può operare un monitoraggio degli interventi deliberati, sotto il profilo finanziario, di rischio e d'impatto, nonché di rendicontazione.

CDP cura, inoltre, l'eventuale fase di recupero dei crediti da effettuarsi sia in Italia che al di fuori del territorio italiano, sulla base del mandato con rappresentanza conferito con la Convenzione. Così come disposto dall'art. 14, c. 6, del Decreto Interventi, l'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di volta in volta dal Comitato Direttivo.

##### **4.4.1 La ipotesi di revoca degli interventi assentiti**

Le modalità di revoca sono definite dalle Disposizioni Operative (Capitolo 8), che individuano i casi in cui CDP, in qualità di gestore, richiede al Comitato Direttivo di deliberare la revoca di un intervento, nello specifico:

- a) insolvenza: in base al diritto di volta in volta applicabile, il Beneficiario o il Destinatario Finale diviene oggetto di procedura d'insolvenza, ovvero soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
- b) non conformità al Decreto Interventi: l'Intervento cessa di soddisfare una o più tra le condizioni e i criteri richiesti ai sensi del Decreto Interventi, come declinati nella Convenzione, per fatti imputabili al Beneficiario o al Destinatario Finale;
- c) Documentazione incompleta, irregolare o falsa: il Beneficiario ha consegnato documentazione incompleta o irregolare, ovvero rende e sottoscrive dichiarazioni false.

Il Gestore effettua le verifiche di cui sopra esclusivamente in relazione al Beneficiario dell'Intervento. Nel caso in cui il Beneficiario dell'Intervento non coincida con il Destinatario Finale dello stesso (come, ad esempio, nel corso di Interventi consistenti nella sottoscrizione di Strumenti di Investimento), spetta al Beneficiario l'obbligo di verificare l'assenza di motivi di esclusione con riferimento al Destinatario Finale dell'Intervento. Tale obbligo a carico del Beneficiario deve essere previsto dalla documentazione contrattuale costitutiva dell'Intervento stipulata con il Gestore.

Nel caso di revoca dell'intervento possono emergere esigenze di recuperare i crediti concessi quale conseguenza delle anticipazioni dei finanziamenti assentiti. Le modalità di recupero crediti<sup>96</sup>, da effettuarsi sia in Italia che al di fuori del territorio

---

<sup>96</sup> Disposizioni Operative Cap. 9.

italiano, nella fase stragiudiziale e giudiziale, sono affidate, in base alla Convenzione, alla CDP in qualità di gestore del Fondo Clima.

#### **4.4.2 Termini e le modalità di escussione delle garanzie**

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di escussione delle garanzie, è previsto<sup>97</sup> che CDP avvii il processo, sulla base di una richiesta del Beneficiario conforme alle clausole contrattuali, verificando la capienza del fondo di accantonamento e le disponibilità di tesoreria. Il pagamento avviene seguendo il piano di ammortamento originale, salvo diversa disposizione.

Una volta escussa la garanzia, il Fondo Clima subentra nei diritti del Beneficiario, gestendo eventuali recuperi, con il supporto di mandati a terzi o allo stesso.

#### **4.5 Le modalità d'intervento del Fondo Italiano per il Clima**

In base alla Legge istitutiva, come anticipato, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso:

- a) L'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi d'investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata, se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
- b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata, se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
- c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

Il Decreto Interventi<sup>98</sup>, attuativo della normativa primaria, riprende la tripartizione delle tipologie di interventi, mediante le quali il Fondo opera e provvede a disciplinarne condizioni e modalità di operatività.

Allo stato attuale, il Mase riferisce che il Comitato Direttivo ha adottato gli atti di propria competenza in coerenza con il Decreto Interventi, senza adottare criteri innovativi rispetto alle modalità operative ivi previste.

---

<sup>97</sup> Disposizioni Operative Cap. 9.

<sup>98</sup> Decreto 21 ottobre 2022 n. 467, capi III, IV e V.

#### 4.6 L'operatività del Fondo: gli interventi attivati

Per quanto riguarda l'avvio di operatività del Fondo, sin dai primi mesi del 2023, CDP ha avviato un'attività mirata all'individuazione di potenziali progettualità, sino alla definizione di una *pipeline* preliminare di possibili interventi, condivisa con le Amministrazioni interessate, anche in apposito Tavolo tecnico costituito dal Comitato d'Indirizzo<sup>99</sup>, sulle risultanze del quale veniva predisposta la prima programmazione, esitata nel Piano delle Attività 2023-2026.

Il Gestore in quel contesto, seppur nelle more del completamento della cornice normativa e regolamentare del Fondo e in pendenza della negoziazione dell'Atto integrativo alla Convenzione, avviava degli approfondimenti istruttori in merito ai possibili interventi individuati nella *pipeline* preliminare, attivando la fase di *pre-screening* e la predisposizione della documentazione utile alle valutazioni del Comitato Direttivo. Il procedimento si concludeva con la redazione delle prime Schede Opportunità.

Sebbene l'avvio formale dell'attività istruttoria sia iniziato solo con la trasmissione delle Schede Opportunità al Comitato Direttivo in data 16 novembre 2023, il Comitato Direttivo in data 27 novembre 2023, approvava i primi 3 interventi, per un importo complessivo di 200 milioni di euro. Da tale data, dunque, veniva di fatto avviata l'operatività del Fondo.

Di seguito, si elencano gli interventi man mano valutati dal Comitato Direttivo:

1. Finanziamento tramite sottoscrizione di un'emissione obbligazionaria subordinata (c.d. *hybrid bond*) in favore della banca multilaterale di sviluppo africana *Banque Ouest Africaine de Développement* (BOAD);
2. Finanziamento all'istituzione finanziaria banca di sviluppo turca *Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.* (TSKB);
3. Finanziamento *policy-based* in favore del Governo del Ruanda;
4. Finanziamento in favore di ENI Kenya;
5. Investimento nel fondo di debito *Africa Go Green Fund for Renewable Energy and Energy Efficiency S.C.S.* (AGGF);
6. Finanziamento *policy-based* in favore del governo del Kenya;
7. Finanziamento a favore del Ministero delle Finanze dell'Angola (*Angola PV*);
8. Partecipazione in uno *Special Fund* gestito dalla *African Development Bank* (*Special Fund.*);
9. Finanziamento *policy-based* a ente sovrano dell'Uzbekistan (*Green Budget Support*);
10. Finanziamento in favore della *Development Bank of Southern Africa* (DBSA);
11. Finanziamento alla *Banque Rwandaise de Développement* (BRD) ;

---

<sup>99</sup> Nella seduta del 13 luglio 2023.

12. Finanziamento *project-based* in favore della utility elettrica pubblica vietnamita EVN (Bac AI);
13. Finanziamento sovrano a favore del Governo della Repubblica del Senegal (SFSP);
14. Concessione di una linea di credito al Governo delle Maldive (*Accelerating Sustainable Clean Energy Investments for Net-Zero Transition*);
15. Investimento nel fondo *Invesco Climate Adaptation Action Fund* (ICAFF);
16. Investimento nel fondo *Climate Investor Two* (CI2);
17. Investimento nel fondo *The Urban Resilience Fund B* (TURF B);
18. Investimento in favore del fondo *Alliance for Green Infrastructure in Africa* (AGIA);
19. Finanziamento a favore del Governo della Repubblica del Tagikistan a supporto della costruzione della centrale idroelettrica Rogun;
20. Investimento nel fondo *Infrastructure Climate Resilient Fund* (ICRF);
21. Finanziamento al Governo del Camerun per l'installazione di un impianto di energia idroelettrica (Camerun HPP);
22. Finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico *Tataouine* in Tunisia;
23. Finanziamento sovrano a favore della Tunisia nell'ambito della sicurezza agroalimentare e idrica (Iniziativa Tanit);
24. Investimento nel fondo di private equity *South Asia Growth Fund III LP* (SAGF III);
25. Investimento nel fondo *Insuresilience Investment Fund Privat Equity II*;
26. Garanzia di portafoglio a favore di *Asian Development Bank, Innovative Finance Facility for Climate in Asia and the Pacific* (IF-CAP);
27. Investimento nel fondo *Save the Children - Generation empowerment Fund*.

Dei potenziali interventi sopra menzionati, il Comitato Direttivo, al 15 gennaio 2025, ne ha ammessi con priorità alla fase istruttoria n. 23, per un importo di circa 1,7 miliardi di euro, rimandando i restanti a eventuali approfondimenti successivi, valutata la minore aderenza degli stessi agli indirizzi strategici in termini geografici o di tipologia di controparte.

Viene ulteriormente segnalato che, a seguito dell'insediamento del Comitato Tecnico, quest'ultimo ha approvato l'operazione Finanziamento a favore della *Banque Rwandaise de Développement* (BRD), concessione di finanziamento in modalità indiretta, mediante istituzione finanziaria, di importo pari a 30 milioni di euro, ammessa alla fase istruttoria dal Comitato Direttivo, e ha adottato una delibera di approvazione delle variazioni contrattuali, negoziate successivamente all'approvazione dell'operazione *Special Fund* da parte del Comitato Direttivo.

A seguito dell'approvazione di questa operazione, dell'approvazione di ulteriori interventi, nonché delle rimodulazioni e delle cancellazioni successive, il quadro

degli interventi, al 15 novembre 2025, come riferito dal Mase, consta di un totale di n. 24 interventi deliberati, di cui 18 per la quota Mattei e 6 per la quota extra Mattei, per un ammontare complessivo pari a 1.446,59 milioni di euro, come dettagliati nella Tabella 5.

**Tabella 5 - Prospetto interventi al 15 novembre 2025.**

N.	Tipo Intervento e Nome Progetto	Importo €/mln	Data di delibera e di stipula
<b>FONDO CLIMA- QUOTA EXTRA PIANO MATTEI</b>			
1	Finanziamento in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) (Banca di sviluppo)	50	Data delibera: 27/11/2023  Data stipula: 17/07/2024
2	Finanziamento in modalità diretta Green Budget Support- Uzbekistan (Sovrano)	100	Data delibera: 26/11/2024  Data stipula: 18/04/2025
3	Finanziamento in modalità diretta Bac AI - Vietnam (Sovrano)	80	Data delibera: 10/04/2025  Data stipula: Da definire
4	Finanziamento in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) (Banca di sviluppo)	50	Data delibera: 22/07/2025  Data stipula: Da definire
5	Assistenza tecnica strumentale al futuro intervento (Sovrano) in Nord Macedonia	0,4	Data delibera: 23/09/2025  Data stipula: Da definire
<b>FONDO CLIMA - QUOTA PIANO MATTEI</b>			
6	Assunzione capitale di rischio mediante fondi di debito Africa Go Green - LHGP (Fondo di debito)	23,12 <i>Impegni in USD come da report trimestrale al 31.03.2025<sup>100</sup></i>	Data delibera: 22/03/2024  Data cancellazione impegno: 30/06/2025
7	Finanziamento subordinato in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria - BOAD Ibrido (Banca di sviluppo)	100	Data delibera: 27/11/2023  Data stipula: 01/08/2024
8	Finanziamento in modalità diretta RST Ruanda - IMF/AFD (Sovrano)	50	Data delibera: 27/11/2023  Data stipula: 21/06/2024

<sup>100</sup> Importo originario pari a 25 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,0815

N.	Tipo Intervento e Nome Progetto	Importo €/mln	Data di delibera e di stipula
9	Finanziamento in modalità diretta Eni Kenya (Impresa)	63,88 <i>Impegni in USD come da report trimestrale al 30.09.2025</i> <sup>101</sup>	Data delibera: 22/03/2024  Data stipula: 17/05/2024
10	Finanziamento in modalità diretta Kenya - policy based (Sovrano)	150	Data delibera: 23/04/2024  Data stipula: 14/10/2024
11	Investimento in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria Special Fund African Development Bank (Istituzione finanziaria)	90 + 10 Assistenza Tecnica	Data delibera: 07/06/2024  Data stipula: 28/02/2025
12	Finanziamento in modalità diretta Fotovoltaico Angola (Sovrano)	10,65	Data delibera: 21/05/2024  Data cancellazione impegno: 30/09/2025
13	Finanziamento in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria Banque Rwandaise de Développement (Banca di sviluppo)	30	Data delibera: 13/12/2024  Data stipula: Da definire
14	Assistenza Tecnica - Fondo di equity AGIA PP	4,26 <i>Impegni in USD come da report trimestrale al 30.09.2025</i> <sup>102</sup>	Data delibera: 12/05/2025  Data stipula: Da definire
15	Fondo di equity AGIA PD	34,07 <i>Impegni in USD come da report trimestrale al 30.09.2025</i> <sup>103</sup>	Data delibera: 11/04/2025  Data stipula: Da definire
16	Finanziamento in modalità diretta SFSP Senegal (Sovrano)	90	Data delibera: 06/06/2025  Data stipula: Da definire
17	Finanziamento in modalità diretta Programma ASCENT - Mozambico (Sovrano)	100	Data delibera: 04/07/2025  Data stipula: Da definire
18	Assistenza Tecnica Kenya policy based (Sovrano)	3	Data delibera: 01/08/2025

<sup>101</sup> Importo originario pari a 75 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,1741

<sup>102</sup> Importo originario pari a 5 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,1741

<sup>103</sup> Importo originario pari a 40 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,1741

N.	Tipo Intervento e Nome Progetto	Importo €/mln	Data di delibera e di stipula
			Data stipula: Da definire
19	Assistenza Tecnica Kenya policy based (Sovrano)	2,5	Data delibera: 19/09/2025  Data stipula: Da definire
20	Fondo di equity - Infrastructure Climate Resilient Fund - ICRF	29,81 <i>Impegni in USD come da report trimestrale al 30.09.2025<sup>104</sup></i>	Data delibera: 01/08/2025  Data stipula: Da definire
21	Finanziamento in modalità diretta - Polo Agroindustriale 2PAI-NE - Costa d'Avorio (Sovrano)	100	Data delibera: 01/08/2025  Data stipula: Da definire
22	Finanziamento in modalità diretta - Programma di Supporto alla Strategia Nazionale sull'Acqua - Marocco PBL (Sovrano)	100	Data delibera: 19/09/2025  Data stipula: Da definire
<b>Totale operazioni (Interventi + Assistenza Tecnica)</b>		<b>1.271,69</b>	
<b>Impegni cancellati del Fondo</b>		<b>33,77</b>	
<b>Totale operazioni (Interventi + Assistenza tecnica) al netto degli impegni cancellati del Fondo</b>		<b>1.237,92</b>	

Fonte: Mase

Successivamente al Report trimestrale al 30 settembre 2025 - Rapporto circa il valore delle disponibilità per nuovi Interventi e l'andamento del portafoglio di Interventi del Fondo Clima - il Mase riferisce che sono state deliberate le ulteriori operazioni riportate di seguito nella Tabella 6.

<sup>104</sup> Importo originario pari a 35 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,1741

**Tabella 6: ulteriori interventi approvati al 15 novembre 2025.**

N.	Tipo Intervento e Nome Progetto	Importo €/mln	Data di delibera e di stipula
<b>FONDO CLIMA- QUOTA EXTRA MATTEI</b>			
23	Finanziamento in modalità diretta  Rogun - Hydro Tajikistan (Sovrano)	128,67 <i>(cambio USD/EUR di 1,1658 come indicato da Banca d'Italia in data 29/08/2025)<sup>105</sup></i>	Data delibera: 22/10/2025  Data stipula: Da definire
<b>FONDO CLIMA- QUOTA PIANO MATTEI</b>			
24	Finanziamento in modalità indiretta mediante istituzione finanziaria -DBSA (Banca di sviluppo)	80	Data delibera: 17/10/2025  Data stipula: Da definire
<b>Totale operazioni (Interventi + Assistenza tecnica) al netto degli impegni cancellati del Fondo al 15 novembre 2025</b>		<b>1.446,59</b>	

Fonte: Mase


Nel totale di n. 24 interventi deliberati, sono computati anche due interventi poi cancellati.

È appena il caso di notare che la maggior parte degli interventi afferiscono alla quota Piano Mattei in termini numerici e quindi in termini di risorse impiegate, coerentemente con la ripartizione delle risorse tra le due quote del Fondo Clima stabilita dal d.p.c.m. Quota Mattei.

Il successivo grafico rappresenta, per trimestre, il dettaglio delle risorse del Fondo Clima deliberate a partire dall'avvio dell'operatività nel 2023 sino al 31 agosto 2025 dal quale è possibile evincere anche la suddetta ripartizione.

<sup>105</sup> Importo originario pari a 150 USD/mln convertito al tasso di cambio EUR/USD 1,1658

## Grafico 1 - Fondo Italiano per il Clima: ripartizione per trimestre delle risorse complessivamente deliberate (€/mln).



Fonte: Mase

Il Fondo ha partecipato a tutti gli interventi sopra elencati, congiuntamente con altri co-finanziatori (quali, a titolo esemplificativo, la *Agence Française de Développement* “AFD”, la *African Development Bank* “AfDB”, la Banca Mondiale)<sup>106</sup>. In tale complesso contesto s’inserisce, poi, una previsione di adempimenti normativi, che, seppur tarati nel contesto dell’ordinamento nazionale, mal si conciliano con le prassi amministrative e burocratiche dei Paesi presso i quali si attuano gli interventi (vedasi, ad esempio, le difficoltà applicative della normativa antimafia evidenziate

<sup>106</sup> In merito alla procedura sopra descritta relativa alla valutazione e approvazione degli interventi proposti veniva richiesto alle Amministrazioni interessate se fosse stata effettuata una misurazione dei tempi medi necessari nel passaggio da una all’altra fase che conducono all’approvazione degli interventi e, se fosse presente una congruente media del tempo necessario intercorrente tra la conclusione di ciascuna fase prima dell’approdo a quella che contempla la stipula dell’accordo finanziario.

Per quanto attiene all’esistenza di misurazioni dei tempi medi tra una fase e l’altra, CDP riferisce che sulla base dei tempi medi di passaggio tra le diverse Fasi dell’*origination, pre-screening, istruttoria* e delibera di un progetto a valere sulle risorse del Fondo, osservati su un campione circoscritto di cinque operazioni stipulate nel corso del 2024, si è rilevato un “tempo di attraversamento medio” pari a circa un anno.

Al riguardo viene evidenziato che le operazioni oggetto di analisi costituiscono un campione non Tale campione, tuttavia, non appare rappresentativo dell’operatività del Fondo, considerato che gli indirizzi delineati dal Piano delle Attività in fase di avvio dell’operatività prevedevano inizialmente di massimizzare l’impegno della dotazione annua e di privilegiare interventi a elevato grado di maturità – per i quali lo studio di fattibilità fosse già concluso o in fase avanzata – e generalmente mediante con apporti di co-finanziamento da parte di primarie istituzioni finanziarie internazionali di sviluppo che abbiano una e presenza consolidata nelle geografie interessate nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo (quali, a titolo di esempio, Gruppo Banca mondiale, l’Agenzia francese *Agence Française de Développement* e la tedesca *Kreditanstalt für Wiederaufbau*). Attori che possano offrire opportunità di partecipazione in operazioni già strutturate e quindi mature per un possibile finanziamento.

L’operatività del Fondo, afferma CDP, è ora orientata verso progetti che richiedono con ovvi tempi di sviluppo significativamente più lunghi: ciò deriva dalla complessità del contesto operativo nei Paesi d’intervento, dalla difficoltà di individuare controparti adeguate in suddetti Paesi, e di potenziale coinvolgimento delle imprese italiane in iniziative spesso caratterizzate da carenze normative, limitate competenze tecniche e gestionali delle controparti locali e infrastrutture insufficienti.

nel precedente Capitolo).

CDP, pertanto, evidenzia che, pur ricorrendo ad attività di assistenza tecnica e a programmi di promozione mirati a favorire lo sviluppo di progetti adeguati, l'iter di ideazione, valutazione e realizzazione di ciascun intervento risulta necessariamente più esteso.

Si riporta di seguito la Tabella 7, che evidenzia il dato sopra descritto.

**Tabella 7 - Fondo italiano per il Clima-Tempo di attraversamento medio delle Fasi**

FONDO ITALIANO PER IL CLIMA - TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO MEDIO					
1.		2.		3.	4
Origination opportunità		Pre- screening		Istruttoria	Stipula accordo finanz.
Data prima richiesta info request		Data approvazione Scheda opportunità	Data approvazione Relazione istruttoria(delibera)	Data di Stipula	
BOAD	16/05/2023	08/11/2023	27/11/2023	01/08/2024	
<b>443 g</b>					
TSKB	13/07/2023	08/11/2023	27/11/2023	17/07/2024	
<b>370 g</b>					
RST RUANDA	15/07/2023	08/11/2023	27/11/2023	21/06/2024	
<b>342 g</b>					
ENI Kenya	12/05/2023	08/11/2023	22/03/2024	17/05/2024	
<b>371 g</b>					
Kenya policy based	15/12/2023	22/02/2024	23/04/2024	14/10/2024	
<b>304 g</b>					
<b>Tempo di attraversamento (TDA) MEDIO DELLE 5 OPERAZIONI : 366 GIORNI</b>					
N.B.: il TdA misurato sottistima significativamente il TdA medio atteso. Infatti, il campione esaminato è :					
i) ancora poco significativo (5 operazioni);					
II) costituito da progetti relativamente maturi e con struttura già definita.					

Fonte:Mase

A titolo di confronto, CDP rileva che nella gestione del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo<sup>107</sup> si registra un Tempo Medio di Attesa (TDA) di circa 36 mesi, tra il primo contatto con la controparte e il rilascio di un documento di progetto definitivo, cui seguono ulteriori 12 mesi per l'istruttoria, la delibera e la stipula (tempo di attraversamento medio atteso: circa 48 mesi corrispondente a 36 mesi design /ristrutturazione + 12 mesi istruttoria, delibera e stipula).

<sup>107</sup> Il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è uno strumento finanziario della cooperazione internazionale italiana che finanzia prestiti agevolati e strumenti di supporto alle imprese, volti a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner. La sua gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che opera sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. .

#### 4.7 Gli interventi del Fondo Clima e le iniziative dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

In sede istruttoria, il Maeci ha segnalato che le iniziative già descritte in materia ambientale e oggetto del Fondo Clima si interconnettono con le iniziative dell'Italia, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ex legge n. 125/2014 e che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, ex artt. 8 e 27 della predetta legge, per quanto riguarda la concessione dei crediti ai soggetti privati, non creano rischi di doppio finanziamento.

Nella norma citata, ai sensi dell'art. 8, viene previsto che la stessa CDP è autorizzata a concedere, a enti o banche estere anche consorziati, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa, ai sensi dell'art. 26, della l. n. 227/1997.

CDP è dunque autorizzata ad assolvere anche ai compiti d'istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo e, in conseguenza, anche nella predetta l. n. 125/2014 risultano previsti strumenti di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla stessa CDP anche essi garantiti dallo Stato<sup>108</sup>.

Nella materia della Cooperazione allo sviluppo, CDP gestisce pertanto 2 fondi:

- il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo (credito agevolato e crediti concessionali) ex art. 8 della l. n. 125/2014 e per le relative questioni figura anche il Comitato congiunto ex art. 21 della medesima norma;
- il Fondo proprio, ex art. 22, c. 4, della l. n. 125/2014, in cui CDP può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita Convenzione stipulata tra medesima Cassa e Mef, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della cooperazione allo sviluppo<sup>109</sup>.

Agli stessi, pertanto, si affianca il Fondo Clima, in cui CDP figura parimenti come gestore.

In relazione alla complementarità tra i settori d'intervento dei tre Fondi citati e in merito alla possibilità di emersione di un rischio di doppio finanziamento per le progettualità finanziate, il Maeci riferisce che il Fondo Rotativo (ex art. 26 della l. n. 227/1977) e il Fondo Clima (ex art. 1, c. 488 della l. n. 234/2021) sono destinati al finanziamento di interventi a favore dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, azioni per loro natura complementari, sovrapponibili e sempre più interconnesse.

Segnala che le grandi progettualità, ad alto impatto, che l'Italia è chiamata a realizzare, in particolare, nel continente africano, in attuazione del Piano Mattei, richiedono necessariamente un ampliamento dell'architettura finanziaria a sostegno della loro

<sup>108</sup> Ai sensi dell'art. 8, c. 1-bis e dell'art. 22 (garanzia dello Stato) della legge 24 maggio 1977, n. 227.

<sup>109</sup> Nelle memorie di replica si segnala che le risorse proprie sono da intendersi riferite alle risorse finanziarie nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti S.p.A., contabilizzate nella gestione separata.

realizzazione, che possa includere fondi pubblici, finanziamenti del settore privato, con il coinvolgimento di Banche Multilaterali di Sviluppo, Fondi di Sviluppo e contributi di altri Paesi.

In questo ambito, il Fondo Rotativo e il Fondo Clima, benché separati e aventi obiettivi e mandato distinti, sono sempre più chiamati a operare in modo complementare e sinergico, per ampliare quanto più possibile la dimensione qualitativa delle progettualità finanziate e l'impatto sul Paese beneficiario, in termini di sviluppo sostenibile e, al contempo, di tutela ambientale. Tale effetto sinergico dovrebbe, inoltre, combinare anche ulteriori risorse pubbliche, in un'ottica di sempre maggiore integrazione dei fondi pubblici, nel rispetto dei differenti obiettivi e natura di tali fondi.

Tuttavia, nonostante la stretta interconnessione di scopo, il Ministero rassicura circa il rischio di doppio finanziamento a valere sul fondo Rotativo e sul Fondo Clima, atteso che:

- esso va escluso in primo luogo sotto il profilo procedurale, considerato che le operazioni eseguite da CDP prevedono, ai sensi di legge, una preventiva deliberazione da parte del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (ex art. 21 della l. n. 125/2014), per quanto riguarda il Fondo rotativo, e del Comitato Tecnico - Fondo Italiano per il Clima/" Plafond Africa" (ex art. 10 dl n. 89/2024), e del Comitato Direttivo/per le operazioni al di fuori dell'Africa (ex art. 6 decreto Comitati) per quanto riguarda il Fondo Clima;
- in secondo luogo, alle deliberazioni di tali Comitati partecipano soggetti coincidenti, tra cui il Maeci ed il Mef. Tali meccanismi di controllo sono quindi, secondo il Maeci, in grado non solo di scongiurare il rischio di duplicazioni, ma anche di prospettare eventuali sinergie che massimizzino l'impatto e la visibilità degli interventi, intervenendo sulla genesi dei progetti sin dalle fasi preliminari delle istruttorie;
- infine, i crediti di aiuto erogati con il Fondo Rotativo possono riguardare un'ampia gamma di settori, non necessariamente attinenti a questioni climatiche, che non sono finanziabili col Fondo Clima, il che scongiurerebbe ulteriormente eventuali duplicazioni nei finanziamenti.

#### **4.8 Le difficoltà emerse nel reperire candidature altamente qualificate per l'accesso agli strumenti di finanza climatica**

In sede istruttoria e per quanto riguarda la linea di finanziamento del Fondo, viene evidenziata, dal Mase, una non elevata capacità nei Paesi in via di Sviluppo di generare progetti capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant* da candidare all'accesso degli strumenti della Finanza climatica di natura rotativa (nei settori della sostenibilità, *climate change*, Biodiversità e

Desertificazione), anche a causa dell'elevato numero dei soggetti internazionali che presentano candidature<sup>110</sup>.

Il Ministero sottolinea come i "Paesi donatori", nel supportare i "Paesi emergenti e quelli "in via di sviluppo", negli ambiti riconducibili alle Convenzioni delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), sulla Biodiversità (CBD) e sulla Desertificazione (UNCCD), siano tenuti a rispettare il principio del cd. *country-driven approach*<sup>111</sup>, ovvero rispondere a richieste delle Comunità destinatarie, principio, affermato con forza in tutte le sedi internazionali dai gruppi negoziali riconducibili ai Paesi in via di sviluppo, persino dai *mass media* internazionali di settore.

Esso è, anche, citato più volte nel testo dell'Accordo di Parigi sul Clima<sup>112</sup> e a livello nazionale è richiamato più volte dalla citata Legge n. 125/2014 sulla Cooperazione internazionale cui si ispira espressamente la Legge istitutiva del Fondo.

Il Fondo, pertanto, si rivolge ai paesi destinatari (contenuti nelle liste OCSE-DAC di cui alla Tabella n. 1 della presente Relazione) e deve supportare interventi da loro ritenuti importanti per perseguire i loro obiettivi nazionali di mitigazione e adattamento. Tali Paesi, anche supportati da Agenzie e/o strumenti delle Nazioni Unite, sono i Soggetti deputati a candidare interventi al Fondo.

L'Amministrazione conferma che il ricorso al Fondo può essere attivato anche da Soggetti privati (anche qui si dice che può raccogliere investitori privati, contrariamente a quanto affermato da CDP, che in questo punto non fa peraltro osservazioni), ricorrendo, comunque, i requisiti citati, ovvero privati che promuovano iniziative nei Paesi destinatari, graditi alle Comunità destinatarie.

Evidenza, sempre il Ministero, che le Amministrazioni pubbliche coinvolte, deputate a dare esecuzione alla Legge istitutiva hanno l'onere di renderlo esecutivo e operativo, al fine di supportare adeguatamente e tempestivamente le proposte d'intervento di volta in volta candidate, qualora ritenute ammissibili.

Ne consegue che l'efficienza gestoria del Fondo va ricondotta necessariamente alla

---

<sup>110</sup> Afferma il Mase nelle risposte istruttorie, tra l'altro che: "Le Amm.ni pubbliche coinvolte, deputate a dare esecuzione alla norma istitutiva del FIC, hanno l'onere di renderlo esecutivo ed operativo al fine di supportare adeguatamente e tempestivamente le proposte di intervento di volta in volta candidate, qualora ammissibili in termini di: finalità, limiti finanziari di rischio, rendicontabilità climatica, ecc. Date queste premesse, l'efficienza gestoria del FIC risiede nella qualità e tempestività dell'iter che conduce dalla presentazione di una candidatura (successivamente risultata idonea ai requisiti previsti dalla Legge) all'adozione dello strumento più adeguato a sostenerla, tra quelli disponibili: -assistenza tecnica mediante risorse a fondo perduto per un ammontare che, per brevità, si riporta come pari al 5% della dotazione; -assunzione di capitale di rischio; -concessione di finanziamento; -rilascio di garanzie. Per concludere e per definire il contesto operativo, il FIC, oltre ad affrontare i temi tutelati dalle Convenzioni UNFCCC, UNCCD, CBD, di fatto affronta il difficilissimo tema dello sviluppo economico nei Paesi in via di sviluppo. Tale onere di generare economia è, inoltre, confermato dalla natura intrinseca del FIC, definita dal Legislatore, quale fondo rotativo (95% sul totale delle risorse disponibili), che, pertanto, deve supportare progettualità capaci di generare flussi di cassa adeguati a ripagare il debito.

<sup>111</sup> Il "country-driven approach" (approccio guidato dal Paese) è un metodo di sviluppo in cui le strategie e le azioni per affrontare le sfide, come quelle di genere, sono guidate dalle priorità e dagli obiettivi identificati dal paese stesso. Questo approccio implica un allineamento coerente tra gli obiettivi nazionali e le operazioni di sviluppo, supportato dal dialogo politico e dalla diagnosi delle lacune esistenti, al fine di ottenere risultati sostenibili.

<sup>112</sup> L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale del 2015 che punta a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, preferibilmente a 1.5°C, e a raggiungere la neutralità climatica nella seconda metà del secolo. È il primo accordo a porre obiettivi giuridicamente vincolanti a tutti i Paesi per ridurre le emissioni di gas serra attraverso piani d'azione nazionali (NDC) che devono essere aggiornati ogni cinque anni.

qualità e tempestività dell'iter che conduce dalla presentazione di una candidatura (che successivamente sia risultata idonea ai prerequisiti previsti dalla Legge) all'adozione dello strumento più adeguato a sostenerla, tra quelli disponibili, ovvero:

- assistenza tecnica mediante risorse a fondo perduto destinate dalla Legge istitutiva, altresì, ai contributi in conto capitale, ai contributi in conto interessi, al rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi, alle spese e oneri di gestione per un ammontare, pari al 5% della dotazione;
- assunzione di capitale di rischio;
- concessione di finanziamento;
- rilascio di garanzie.

Evidenzia il Mase, per definire il contesto operativo, come il Fondo, oltre ad affrontare i temi tutelati dalle Convenzioni UNCCC, UNCCD, CBD, di fatto affronta il difficilissimo tema dello sviluppo economico nei Paesi in via di sviluppo. Tale onere di generare economia è, inoltre, confermato dalla natura intrinseca del Fondo, definita dal Legislatore quale fondo rotativo (95% sul totale delle risorse disponibili), che, pertanto, deve supportare progettualità capaci di generare flussi di cassa adeguati a ripagare il debito.

A detta del Gestore e dello stesso Mase, ulteriori difficoltà nell'individuare progetti in grado di attrarre risorse da parte di soggetti finanziari, oltre ai contributi in forma di *grant*, derivano dal fatto che:

- molti dei Paesi destinatari, in particolare nel Continente africano, sono inseriti nei livelli di rischio 6 e 7 dell'OCSE;
- il Fondo ha l'onere, poi, di sviluppare anche interventi di "adattamento" (ad esempio opere idrauliche per regimentare corsi d'acqua) che, sebbene siano strategici per prevenire accadimenti e relativi costi, difficilmente generano ricavi atti a ripagare il debito contratto per la loro realizzazione.

Viene, altresì, evidenziato che, al fine d'incentivare e sollecitare la presentazione di progettualità adeguate, il Mase, anche avvalendosi del Gestore, ha "presentato" il Fondo ai potenziali paesi beneficiari degli interventi, sia nell'ambito di rilevanti consessi internazionali (quali la United Nations General Assembly (UNGA) a New York, la COP28 di Dubai, la COP29 di Baku e la COP16 di Riad, ecc.), sia in occasione di incontri bilaterali e missioni istituzionali di sistema organizzate in Paesi target.

Tali attività di promozione, inoltre, sono state indirizzate in favore di un elenco consistente di soggetti privati con capacità operativa sovranazionale e di istituzioni finanziarie.

Il programma, messo in atto dal Mase, concernente la promozione del Fondo Italiano per il Clima, è volto a stimolare sia la presentazione, da parte delle imprese, di progettualità potenzialmente finanziabili attraverso il Fondo, sia il coinvolgimento di imprese - come fornitori di tecnologie e/o competenze - in progettualità promosse da controparti locali nei Paesi partner e potenzialmente finanziabili dal Fondo. Per i

settori imprenditoriali maggiormente rilevanti sono stati realizzati *workshop* finalizzati a divulgare le opportunità, offerte dal Fondo Italiano per il Clima, presso un ampio numero di imprese aderenti alle associazioni di categoria attive in tali settori. Sono stati, inoltre, calendarizzati incontri bilaterali con le principali imprese capi filiera, al fine di approfondire le opportunità d'intervento e di verificare l'interesse e la possibilità per tali imprese di presentare progettualità potenzialmente finanziabili con il Fondo Italiano per il Clima.

Alle attività sopra descritte il Mase ha affiancato un'attiva partecipazione, da parte delle Amministrazioni e del Gestore, a numerosi eventi dedicati al settore privato, quali *business fora* con i principali Paesi *partner*, fiere e altri eventi, anche nel quadro di accordi di collaborazione con associazioni imprenditoriali di categoria.

In parallelo all'attività di promozione presso le imprese, le Amministrazioni rappresentano di aver avviato, con il supporto del Gestore, un'intensa attività di divulgazione presso le principali istituzioni finanziarie internazionali di sviluppo<sup>113</sup>.

Lo scopo di tale attività è stimolare la condivisione di opportunità progettuali, in linea con gli indirizzi strategici e i criteri di eleggibilità del Fondo, da parte di tali istituzioni finanziarie, facendo leva sulla loro capacità di presenza in loco nei Paesi *partner*<sup>114</sup>.

Si rileva, poi, che il Gestore, al fine di aggiornare costantemente il Comitato Tecnico e il Comitato Direttivo sulle attività di informazione esterna, svolge un'apposita relazione in vista di ogni seduta, al fine di offrire un quadro delle attività di promozione sviluppate. Dalle più recenti presentazioni trasmesse al Comitato Tecnico e al Comitato Direttivo, in vista delle rispettive sedute del 17 ottobre e del 22 ottobre 2025, risulta il quadro prospettivo riportato nelle Tabelle di seguito riportate.

**Tabella 8 - Promozione strumenti finanziari Quota Piano Mattei. Calendario dei principali eventi internazionali ottobre-dicembre 2025 - eventi globali o con focus Africa.**

Data	Titolo	Descrizione	Luogo	Tipologia
13/10/2025-18/10/2025	World Bank Group / International Monetary Fund Annual Meetings	Washington (USA)	Belem (Brasile)	Evento Internazionale
29/10/2025	Business Forum Italia - Senegal	Intervento al Business Forum Italia - Senegal per la promozione degli strumenti gestiti da CDP, incluso Plafond Africa e il Fondo Italiano per il Clima	Dakar (Senegal)	Panel all'interno del Business Forum

<sup>113</sup> Quali ad esempio Gruppo Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Europea degli Investimenti, Banca Asiatica di Sviluppo.

<sup>114</sup> Questa attività si sostanzia, in particolare: nella partecipazione a eventi e incontri internazionali, nei quali le Amministrazioni e/o il Gestore promuovono il Fondo Italiano per il Clima e le sue caratteristiche distintive; nella formalizzazione di accordi di collaborazione volti a identificare opportunità progettuali finanziabili anche attraverso il Fondo italiano per il Clima e nello svolgimento di incontri bilaterali con le suddette istituzioni finanziarie, volti a discutere e approfondire le possibili progettualità.

Data	Titolo	Descrizione	Luogo	Tipologia
04/11/2025	Africa Growth and Opportunity – Research in Action Conference (AGORA) 2025	Conferenza annuale organizzata dal World Bank Group Institute for Economic Development (IED), in collaborazione con i principali think tank africani, per collegare ricerca e politica.	Palermo (Italia)	Partecipazione alla sessione "AgriConnect: Driving Jobs and Incomes in Africa through Strategic Partnerships"
05/11/2025	ITALY MEETS AFRICA Powering Partnerships for Growth	Evento di Matchmaking con Africa Finance Corporation per favorire l'incontro tra imprese italiane e africane (clienti di AFC)	Piattaforma CDP Business Matching	Evento organizzato da CDP
06/11/2025	ECOMONDO 2025	Evento intitolato «The Mattei Plan: dialogue between institutions and the private sector for Africa's sustainable development» all'interno della Fiera Ecomondo	Rimini (Italia)	Partecipazione al «Africa Green Growth Forum»
12/11/2025-14/11/2025	EU-Zambia Lobito Corridor Business Forum	Evento organizzato dall'UE e dal governo zambiano per promuovere cooperazione e investimenti lungo il Lobito Corridor. Prevede sessioni di presentazione, networking e incontri di matchmaking	Lusaka (Zambia)	Evento internazionale
10/11/2025 – 21/11/2025	COP30	Incontri istituzionali con potenziali beneficiari, co-finanziatori, investitori e altri partner (pubblici e privati) in occasione della Conferenza delle Parti indetta dalle Nazioni Unite	Belem (Brasile)	Evento Internazionale
26/11/2025 – 28/11/2025	Africa Investment Forum (AIF)	Presentazione della <i>pipeline</i> di progetti da parte delle maggiori Banche Multilaterali Africane, con possibilità di incontri istituzionali con potenziali beneficiari, cofinanziatori, investitori e altri partner (pubblici e privati)	Rabat (Marocco)	Evento Internazionale
08/12/2025 – 12/12/2025	Missione Sistema Italia in Etiopia e Tanzania	Incontri istituzionali con potenziali beneficiari i.e. controparti locali (pubbliche e private) in occasione di missione di sistema	Etiopia e Tanzania	Missione Sistema Italia
12/12/2025	Assemblea Confindustria Assafrica	Intervento nell'ambito dell'Assemblea Pubblica di Confindustria Assafrica	Roma (Italia)	Intervento all'interno di un evento

Fonte: Mase – CDP

**Tabella 9 - Promozione strumenti finanziari Quota extra Piano Mattei. Calendario dei principali eventi ottobre- dicembre 2025.**

Data	Titolo	Descrizione	Luogo	Tipologia
13/10/2025- 19/10/2025	World Bank Group / International Monetary Fund Annual Meetings	Incontri istituzionali con potenziali beneficiari, cofinanziatori, investitori e altri partner (pubblici e privati) in occasione degli Annual Meetings della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale	Washington (USA)	Evento Internazionale
4-7/11/2025	ECOMONDO 2025	Promozione all'interno di fiera dedicata a transizione ecologica ed economia circolare e rigenerativa	Rimini	Fiera
10/11/2025 - 21/11/2025	COP30	Incontri istituzionali con potenziali beneficiari, cofinanziatori, investitori e altri partner (pubblici e privati) in occasione della Conferenza delle Parti indetta dalle Nazioni Unite	Belem (Brasile)	Evento Internazionale
18/11/2025	Italy meets Brasil   Evento di Matchmaking con focus sul Brasile	Intervento in evento di Business Matching organizzato da CDP, con coinvolgimento di Banco do Brasil, già beneficiaria di un finanziamento di CDP garantito da SACE, e della stessa SACE	Piattaforma CDP Business Matching	Evento CDP
Inizio 2026 (riprogrammato da fine 2025)	Italy meets Uzbekistan   Lancio della Piattaforma Business Matching in Uzbekistan	Intervento all'interno di un evento di Business Matching organizzato da CDP, volto a stimolare lo sviluppo di relazioni commerciali tra imprese italiane e uzbeke con coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze già beneficiaria di un finanziamento del Fondo Italiano per il Clima	Piattaforma CDP Business Matching	Evento CDP

Fonte: Mase - CDP

#### 4.9 Il monitoraggio di CDP in merito alle operazioni e attività a lungo termine

Per quanto attiene alla verifica dello stato di attuazione degli interventi, CDP effettua un monitoraggio periodico, finalizzato a mantenere aggiornato il profilo del Beneficiario e a individuare tempestivamente elementi informativi potenzialmente rilevanti ai fini di specifici adempimenti o di eventi, afferenti alla controparte, che possano compromettere l'ammissibilità e il buon esito dell'intervento<sup>115</sup>. Tra le varie attività di monitoraggio si può distinguere:

- *Monitoraggio adempimenti obblighi contrattuali e informazioni periodiche di natura creditizia/compliance*: tale attività di monitoraggio viene svolta sulla base della documentazione fornita dai Beneficiari e dagli eventuali co-finanziatori, come, ad esempio, il bilancio certificato o certificato di conformità (*compliance certificate*), nonché del piano di ammortamento del finanziamento e, quindi, il regolare versamento degli interessi e delle quote di capitale alle scadenze fissate

<sup>115</sup> Le attività di monitoraggio sono svolte secondo quanto previsto nella Sezione I dell'Allegato Tecnico alla Convenzione Mase-CDP e nel rispetto dei termini contrattuali sottoscritti con le controparti beneficiarie degli interventi. A fronte delle attività di monitoraggio svolte, CDP predisponde, secondo le tempistiche condivise, un report di monitoraggio di portafoglio.

nel caso di interventi in forma di concessione di finanziamento o l'andamento delle operazioni coperte da garanzia nel caso di interventi in forma di concessione di garanzie.

Dalle risultanze istruttorie emerge, in particolare, che CDP:

- verifica il permanere dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 15 del Decreto Interventi;
- procede all'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela, ovvero del profilo di rischio con i tempi e le modalità previste dalla Procedura CDP "*Gestione degli adempimenti antiriciclaggio*";
- procede all'aggiornamento delle verifiche in materia di antimafia in linea con i dettami della normativa di riferimento applicabile;
- valuta eventuali segnalazioni in merito al rischio della controparte (e.g. variazioni dei *rating* pubblici attribuiti dalle agenzie di *rating* e in ogni caso le informazioni a propria disposizione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, anche al fine di verificare l'eventuale presenza di indicatori di anomalia antiriciclaggio rilevanti ai fini della segnalazione di operazione sospetta);
- analizza le anomalie sulla controparte, suscettibili di modificarne la classificazione interna, di cui venga a conoscenza, e, al contempo, monitora eventuali elementi di attenzione emergenti dalle fonti informative pubbliche;
- valuta l'eventuale sopravvenienza di potenziali conflitti di interesse, anche ai sensi di quanto previsto dalla Mappatura conflitti di interessi del Fondo Clima (allegata alla procedura interna di CDP).

Qualora si verificassero inadempimenti o emergessero informazioni e/o circostanze tali da legittimare, ai sensi della documentazione contrattuale, una revisione dell'intervento, azioni correttive, variazioni dei termini contrattuali, una richiesta di rimborso anticipato (anche con riferimento a mutamenti nella compagine sociale del Beneficiario) e/o la revoca dell'intervento, CDP intraprende le azioni necessarie, previa deliberazione del Comitato Direttivo, attuando le facoltà previste dall'Accordo di Finanziamento. In particolare, informa il Comitato Direttivo sottoponendo eventuali azioni rimediali che saranno valutate dallo stesso: azioni correttive che non richiedono una variazione dei termini contrattuali; variazioni dei termini contrattuali e revoca dell'intervento. Nel caso di interventi in forma di assunzione di capitale di rischio, CDP monitora l'andamento degli interventi in termini di evoluzione e andamento del portafoglio dello Strumento di Investimento oggetto dell'intervento e del suo valore, sulla base della reportistica fornita periodicamente dal Beneficiario, ossia dal gestore dello Strumento di Investimento. Relativamente alle risorse a fondo perduto per attività di assistenza tecnica, CDP monitora la realizzazione delle attività e il rispetto degli

adempimenti contemplati all'interno dei termini di riferimento, anche laddove queste siano affidate a operatori esterni e/o gestite da un Beneficiario o un soggetto terzo, sulla base della reportistica individuata nel relativo contratto per la concessione del contributo o nel contratto per la prestazione del servizio. In caso di interventi concessi in modalità indiretta, CDP verifica la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio, a carico del Beneficiario, volte ad accertare che non si verifichino motivi di esclusione dell'intervento in relazione ai Destinatari Finali. In particolare, accerta che il Beneficiario adempia ai relativi obblighi di verifica e di informativa, che devono essere previsti nella documentazione contrattuale costitutiva dell'intervento con cadenza almeno semestrale o, nel caso di interventi in forma di assunzione di capitale di rischio, con cadenza almeno trimestrale.

- *Monitoraggio rischi e dei limiti di rischio:* al fine di garantire un corretto monitoraggio dei rischi, il Gestore aggiorna e monitora:
  - le variazioni dei *rating* pubblici eventualmente attribuiti dalle agenzie di *rating*;
  - le Categorie Paese OCSE;
  - le eventuali ulteriori stipule per interventi verificate nel trimestre.

Inoltre, al fine di garantire un corretto monitoraggio dei rischi, aggiorna con cadenza annuale le valutazioni del rischio delle controparti secondo le metodologie e i criteri determinati dalla documentazione vigente di riferimento per l'attribuzione del *rating*. CDP, al fine di garantire il rispetto dei limiti inclusi nel Sistema dei Limiti di rischio, verifica il rispetto di tali limiti e delle eventuali eccedenze tecniche verificate a seguito dell'aggiornamento dei tassi di cambio e delle Categorie Paese OCSE anche alla luce della eventuale presentazione di nuove relazioni istruttorie per interventi al Comitato Direttivo.

- *Monitoraggio impatti e sussistenza del requisito di ammissibilità e rendicontabilità:* al fine di verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità dei singoli interventi, CDP monitora lo stato di avanzamento degli impatti derivanti dalle progettualità supportate utilizzando gli indicatori<sup>116</sup> d'impatto. Per le attività di monitoraggio si utilizza lo schema "*Indicatori di impatto*", nel quale vengono indicati i valori di *baseline* e quelli *target* di ciascun indicatore comunicati dalla controparte, nonché le metodologie di calcolo applicate. Sulla base del suddetto monitoraggio, CDP verifica la permanenza del requisito di ammissibilità (Rio Marker) di ogni singolo intervento al Fondo, secondo le modalità e i criteri

---

<sup>116</sup> Richiamati all'Allegato Impatti alle Disposizioni Operative. Il monitoraggio avviene sulla base di un template di monitoraggio di impatto fornito dalle controparti semestralmente o almeno su base annua e/o secondo la cadenza definita contrattualmente che tiene conto di quanto già analizzato in fase di istruttoria. Il monitoraggio degli indicatori di impatto già definiti con le controparti nell'ambito dell'attività di valutazione di impatto ex-ante e pertanto riportati nell'*Annex "Obblighi di monitoraggio"* della documentazione contrattuale viene svolto secondo quanto previsto nella Sezione 3 "*Monitoraggio*" dell'Allegato Impatti delle Disposizioni Operative.

definiti dal Comitato di Indirizzo<sup>117</sup>. Al requisito di ammissibilità è legata la rendicontabilità dei singoli interventi, come disciplinato dal “Decreto Interventi”. CDP predispose con cadenza annuale un report riepilogativo delle analisi d’impatto, denominato “Report annuale di impatto di portafoglio”, fornendo le evidenze complessive dello stato di avanzamento dei risultati generati dalle iniziative supportate dal Fondo.

#### 4.10 La rendicontazione periodica da parte di CDP delle risorse del Fondo

Come stabilito dalla Legge istitutiva, il finanziamento di interventi assentiti a favore di soggetti privati e pubblici impone anche la rendicontazione<sup>118</sup> delle operazioni finalizzate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte, secondo le modalità e i criteri definiti dal Comitato di Indirizzo.

La rendicontazione della Finanza per il Clima italiana è effettuata dal Mase, sulla base delle Direttive adottate dall’OCSE DAC e delle linee guida sull’assegnazione alle operazioni degli indicatori denominati Rio Markers, tempo per tempo vigenti<sup>119</sup>. In conseguenza, emerge come il processo di rendicontazione delle operazioni ammissibili agli interventi del Fondo s’innesta nel più ampio processo di rendicontazione dell’Italia all’OCSE DAC e si svolge, con cadenza annuale, in relazione ai dati relativi all’anno precedente.

Il Comitato di Indirizzo ha approvato, nella seduta del 21 dicembre 2023, una modifica ai criteri di ammissibilità e rendicontabilità del Fondo, ampliandone il perimetro,<sup>120</sup> successivamente aggiornata nella seduta del 14 marzo 2024.

La rendicontazione delle operazioni del Fondo si svolge mediante trasmissione da parte del Gestore al Mase, dei flussi relativi alle operazioni di cooperazione internazionale e si articola in tre fasi:

- Fase 1: rendicontazione delle operazioni qualificabili come Aiuto pubblico allo sviluppo;
- Fase 2: rendicontazione delle ulteriori operazioni ammissibili (es. “*Other Official Flows – OOF*”);
- Fase 3: rendicontazione da parte di CDP al Mase dei dati relativi alle operazioni del Fondo Clima per le quali è adottata una modalità di rendicontazione con

---

<sup>117</sup> Nell’apposito documento “*Le modalità e i criteri di ammissibilità e rendicontabilità degli Interventi del Fondo*”.

<sup>118</sup> Ai sensi dell’Art. 2, c. 2, del Decreto Interventi.

<sup>119</sup> Essa è svolta in conformità al sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica concordato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (c.d. UNFCCC), ai successivi aggiornamenti e modificazioni nell’ambito dell’Accordo di Parigi con il sistema rafforzato per la trasparenza ed al regolamento UE 2018/1999 sulla *governance* dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima (*Governance Regulation*) e ai relativi atti esecutivi.

<sup>120</sup> Consolidata in una versione aggiornata del documento “*Modalità e i criteri di ammissibilità e rendicontabilità degli Interventi del Fondo Clima*”, approvata dal Comitato di Indirizzo con delibera n. 1/2024 del 14 marzo 2024.

variazioni rispetto alla metodologia definita dalle vigenti Direttive di riferimento e Linee guida.

Va evidenziato che i dati raccolti nelle tre fasi forniscono al Mase gli elementi per la produzione della rendicontazione da trasmettere con cadenza biennale al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (c.d. UNFCCC) e con cadenza annuale alla Commissione europea.

Le modalità di rendicontazione di competenza della CPD avvengono su base trimestrale e annuale, come di seguito dettagliato:

- CDP predispone e invia, su base trimestrale, al Comitato Direttivo e al Comitato Tecnico<sup>121</sup>, per il tramite del Segretariato, un rapporto circa il valore delle disponibilità per nuovi interventi del Fondo Clima<sup>122</sup>, rapporto che tiene conto della disponibilità liquida, presente sui conti correnti di gestione del Fondo, degli impegni assunti per investimenti in fondi ancora non erogati, degli importi dei Finanziamenti deliberati ma non ancora erogati, degli accantonamenti per garanzie concesse, degli impegni assunti per nuovi interventi, ma ancora non deliberati, ponderati in funzione della probabilità di effettiva erogazione secondo regole definite e aggiornate dal Comitato Direttivo. CDP predispone<sup>123</sup> e invia la rendicontazione al Segretariato del Comitato Direttivo delle spese di acquisizione di servizi e consulenze connessi alla gestione del Fondo e delle spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione del Mandato che comportino spese di importo fino a 30.000 euro e per un importo complessivo annuale fino a 500.000 euro. CDP, inoltre, fornisce, su base trimestrale, in ciascuna seduta del Comitato tecnico e del Comitato direttivo, un report e un aggiornamento dettagliato in merito all'andamento del portafoglio di interventi, ivi inclusa l'indicazione del profilo di rischio del Fondo e delle eventuali esposizioni che evidenzino segnali di deterioramento e, ove applicabile, aggiornamento sulle azioni di recupero intraprese<sup>124</sup>.

L'ultimo report predisposto raffigura la situazione al 30 settembre 2025. Sotto il profilo della tipologia degli interventi, si rinvia alla Tabella 4, peraltro aggiornata al 15 novembre 2025, mentre per quanto riguarda la rischiosità complessiva del portafoglio relativo agli interventi stipulati (riferito alle operazioni di natura creditizia, a esclusione quindi degli investimenti in capitale di rischio e dello special fund di AfDB) risulta che il Rating medio ponderato, come evidenziato nel sottostante Grafico 2, si

<sup>121</sup> Per quanto riguarda la Quota Piano Mattei, Il Comitato Tecnico svolge le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo.


<sup>122</sup> In ottemperanza alla sezione O dell'Allegato Tecnico alla Convenzione di gestione "O. Gestione della Tesoreria. (i.) Gestione della Tesoreria e monitoraggio".

<sup>123</sup> In ottemperanza alla sezione N5.1 dell'Allegato Tecnico alla Convenzione di gestione "Rendicontazione trimestrale al Segretariato delle spese di importo fino a €30.000,00 e per un importo complessivo annuale fino a €500.000,00".

<sup>124</sup> In ottemperanza a quanto indicato nel "Documento 3 - Sistema dei Limiti di rischio", al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del Fondo, nonché supportare la predisposizione annuale del piano di attività e del relativo Sistema dei Limiti di rischio e/o una eventuale rimodulazione degli stessi.

colloca tra i rating “B+” e “B” .<sup>125</sup>

**Grafico 2 - Distribuzione del portafoglio (000/€) per Rating dell’operazione al 30/09/2025**



#### 4.11 La rendicontazione Annuale

Sulla base delle attività di monitoraggio, CDP esegue l’attività di rendicontazione con cadenza annuale<sup>126</sup> e, in particolare, predispone:

- relazioni di natura contabile e finanziaria relative agli impieghi effettivi e agli impegni assunti, eventuali mancati rientri, segnalando i settori, le aree geografiche e il totale delle risorse impiegate e impegnate, ivi inclusa una valutazione sul profilo di rischio delle esposizioni del Fondo;
- relazioni d’impatto relative agli interventi del Fondo in linea con le disposizioni del Comitato di Indirizzo;
- relazioni sui contributi a fondo perduto, incluse le attività di assistenza tecnica;
- rendiconto sulle spese per l’attività di gestione del Fondo, ivi incluso il compenso annuale del Gestore e le spese per consulenze e servizi affidate a soggetti terzi;
- informazioni circa la movimentazione e la consistenza della giacenza in tali conti corrente (come previsto anche nella Sezione O dell’Allegato Tecnico alla Convenzione Mase -CDP).

A seguito del consolidamento del Rendiconto Annuale, questo viene inviato<sup>127</sup>, tramite il Segretariato, al Comitato Direttivo, che entro sessanta giorni lavorativi dalla data di presentazione lo approva o presenta osservazioni a CDP richiedendo una revisione.

<sup>125</sup> I rating, precisa CDP, vengono attribuiti secondo i criteri predefiniti e, pertanto, non corrispondono necessariamente ad un giudizio espresso da una agenzia di rating.

<sup>126</sup> In ottemperanza alla sezione I2. dell’Allegato Tecnico alla Convenzione di gestione “Rendicontazione degli Interventi e dell’attività di assistenza tecnica del Fondo Clima”.

<sup>127</sup> Entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, con riferimento alla situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre; entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle relazioni di natura finanziaria, di impatto relative agli interventi del Fondo e di rendiconto delle spese per l’attività di gestione del Fondo.

Per quanto attiene alla rendicontazione della finanza per il clima, CDP, la predispone, con cadenza annuale, in riferimento a ciascuna operazione oggetto d'intervento e, in tale sede, allega i Rapporti trimestrali circa il valore delle disponibilità per nuovi interventi e dell'andamento del portafoglio di interventi del Fondo<sup>128</sup>, nonché le Relazioni di natura contabile, finanziaria e d'impatto relative agli interventi del Fondo e al rendiconto delle spese per l'attività di gestione del Fondo al 31 dicembre di ogni anno.

#### 4.12 I costi di gestione del Fondo e gli oneri di funzionamento

L'art. 1, c. 491 della Legge istitutiva del Fondo stanZIA, quali oneri di funzionamento del Fondo, 40 milioni di euro annui.

Circa il quesito se all'interno dello stanziamento siano annoverabili solo ed esclusivamente i costi di esercizio del fondo (ad esempio costo convenzione CDP) o se con tali risorse possano essere coperte anche le esigenze legate all'assistenza tecnica<sup>129</sup>, CDP, richiamando l'art. 1, c. 491<sup>130</sup>, ha evidenziato che la suddetta quota pari a 40 milioni di euro annui copre:

- **gli oneri e le spese di gestione** del Fondo, in base alla disciplina di cui all'art. 1, c. 493, della Legge istitutiva<sup>131</sup>, conseguenti all'operatività della Convenzione<sup>132</sup> stipulata tra Mase e CDP, all'interno della quale trovano disciplina specifica, *inter alia*, il compenso del gestore e le spese di gestione;
- l'erogazione dei **contributi a fondo perduto**, che trovano specifica disciplina all'art. 10, c. 1, del Decreto Interventi, ove è stabilita la disciplina di dettaglio con la descrizione delle forme tecniche cui sono destinati i contributi a fondo perduto, tra le quali è ricompresa la "copertura delle spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento e realizzazione degli

<sup>128</sup>Vedasi, ad esempio: "Report trimestrale al 31 marzo 2024"; "Report trimestrale al 30 giugno 2024"; "Report trimestrale al 30 settembre 2024" adottati rispettivamente al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024 e al 30 settembre 2024.

<sup>129</sup> Il particolare si chiedeva se le attività di assistenza tecnica previste all'art. 10, c. 1, del DM 21 ottobre 2022 con riguardo alle consulenze di natura tecnica progettuale e legale volte a valutare la fattibilità in impatto delle iniziative potenzialmente oggetto di interventi, ricadessero sostanzialmente all'interno del costo di funzionamento con la conseguenza di ridurre, contestualmente, gli oneri sostenuti da Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento del servizio. O, al contrario, se detti costi ricadano nell'ambito degli stanziamenti dei contributi a fondo perduto di cui al suddetto art. 10.

<sup>130</sup> Ove si dispone: "Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493".

<sup>131</sup> A mente del quale: "Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale".

<sup>132</sup> Sottoscritta, in data 26 ottobre 2022 e successivamente integrata con Atto del 15 novembre 2023, (cfr. Convenzione, articoli 7 "Compenso" e 8 "Costi") per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato Tecnico alla medesima ed in linea con le Disposizioni Operative, approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 9 ottobre 2023.

interventi”<sup>133</sup>.

L’assistenza tecnica, che costituisce, dunque, una delle forme cui possono essere destinati i contributi a fondo perduto, può estrinsecarsi nelle seguenti attività<sup>134</sup>:

- a) consulenze di natura tecnica, progettuale e legale volte a valutare fattibilità ed impatto delle iniziative potenzialmente oggetto degli interventi;
- b) programmi di formazione e sviluppo delle competenze;
- c) altre attività o consulenze relative alle attività di progettazione e strutturazione delle iniziative potenzialmente destinatarie degli interventi;
- d) consulenze ai paesi partner finalizzate al miglioramento del contesto istituzionale, regolamentare e finanziario al fine di permettere e supportare la conclusione di interventi nelle relative giurisdizioni<sup>135</sup>.

In ordine alla facoltà attribuita al Comitato di Indirizzo e al Comitato Tecnico di individuare ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto<sup>136</sup>, il Mase sul punto riferisce che, ai fini di una prima contribuzione al Fondo per Rispondere alle Perdite e Danni<sup>137</sup>, il Comitato di Indirizzo e il Comitato Tecnico, per le quote di competenza, hanno deliberato<sup>138</sup>:

- I. la contribuzione a favore del *Fondo Loss and Damage* quale forma di destinazione dei contributi a fondo perduto del Fondo Clima ulteriore a quelle previste all’art. 10, c. 1, del Decreto Interventi;
- II. l’importo della contribuzione al *Fondo Loss and Damage*, fino a 10 milioni di euro a valere sulla Quota Extra Piano Mattei e, fino a 10 milioni di euro, a valere sulla Quota Piano Mattei. L’eventuale contribuzione a fondo perduto del Fondo Clima nel *Fondo Loss and Damage* dovrà essere valutata e deliberata dal Comitato Tecnico e dal Comitato Direttivo, a seguito della presentazione da parte del Gestore, secondo la procedura ordinaria applicabile alle altre tipologie di contributo a fondo perduto individuate all’art. 10, c. 1 dello stesso Decreto Interventi.

Rientra nei costi di gestione anche l’affidamento di consulenze e servizi a soggetti terzi nell’ambito del Fondo italiano per il clima, atteso che CDP, in base alla Convenzione,

---

<sup>133</sup> Le altre forme tecniche comprendono:

- interventi in forma di contributo in conto capitale;
- interventi in forma di contributo in conto interessi;
- rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi.

<sup>134</sup> In base all’art. 10, c. 3, del Decreto Interventi.

<sup>135</sup> L’art. 10, c. 2, del Decreto Interventi rimanda alle Disposizioni Operative, approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 9 ottobre 2023, per l’individuazione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di concessione del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi.

<sup>136</sup> Prevista dall’art. 10, c. 5, del Decreto Interventi e dall’art. 4, c. 1, lett. h), del Decreto Comitati.

<sup>137</sup> Fund for Responding to Loss and Damage- “Fondo Loss and Damage”: Fondo di natura globale con la finalità di recare assistenza ai Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici in risposta alle perdite e ai danni economici e non economici associati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici in risposta all’impegno del Governo di contribuire al Fondo assunto in occasione della COP28 di Dubai.

<sup>138</sup> rispettivamente in data 6 novembre e 10 novembre 2025, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lettera f), del Decreto Comitati e dell’art. 10, c. 5, del Decreto Interventi.

può affidare consulenze e servizi a soggetti terzi, in nome e per conto del Mase sulla base del mandato conferitogli, applicando le procedure interne di acquisto di CDP. Peraltro, sono a carico del Fondo medesimo gli oneri, le spese di gestione e qualsiasi altro costo di competenza, incluse quelle relative ai consulenti esterni. Inoltre, con specifico riferimento all'affidamento di consulenze legali, in considerazione della tipologia di ciascun intervento e delle giurisdizioni coinvolte<sup>139</sup>, CDP potrà avvalersi di consulenti esterni per gli approfondimenti legali necessari, ovvero per curare la predisposizione e il perfezionamento della necessaria documentazione, a seconda dei casi<sup>140</sup>.

Al riguardo, viene riferito che nel caso di acquisizione di servizi e consulenze connessi alla gestione del Fondo, che comportino spese di importo superiore a 30.000 euro o in caso di superamento del limite complessivo annuale di 500.000 euro, il Gestore è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Direzione Generale Attività Europea e Internazionale del Mase, anteriormente all'avvio della procedura di acquisto, con contestuale informativa al Segretariato<sup>141</sup>.

---

<sup>139</sup> Come previsto dall'art. 6.4 della Convenzione.

<sup>140</sup> Vedasi quanto previsto nell'allegato tecnico alla Convenzione dove ad esempio, nella sezione C4, rubricata "Accordo di Investimento" si precisa che "Il Gestore potrà nominare, anche su proposta del Mase - sulla base del mandato conferitogli dal Mase ai sensi della Convenzione stipulata tra il Mase e il Gestore e relativi allegati tecnici - consulenti legali e fiscali, in Italia e all'estero, per ottenere assistenza in relazione alla sottoscrizione dello Strumento di Investimento" e che "Il Gestore può valutare lo svolgimento di approfondimenti di carattere legale e fiscale, per questioni di diritto locale, e può richiedere il rilascio di legal o tax opinion, quali ad esempio quelle relative alla capacity opinion del Beneficiario per verificarne la sussistenza di tutti i poteri, autorizzazioni e licenze per stipulare la documentazione contrattuale, alla validità, all'efficacia e alla possibilità di mettere in esecuzione delle obbligazioni di cui alla documentazione contrattuale relativa all'Intervento nella relativa giurisdizione, nonché ad eventuali tematiche di fiscalità diretta e indiretta. Il Gestore, nell'ambito dei suddetti approfondimenti e delle suddette verifiche, si potrà avvalere, anche su proposta del Mase, di consulenti legali e fiscali, in Italia e all'estero, sulla base del mandato conferitogli dal Mase ai sensi della Convenzione stipulata tra il Mase e il Gestore e relativi allegati tecnici."

<sup>141</sup> In particolare, in tal caso:

- il Gestore invia al Mase una comunicazione via PEC, in cui è formulata la richiesta di autorizzazione, recante la descrizione, la stima della spesa prevista e le modalità di acquisizione in relazione al servizio o alla consulenza oggetto della procedura di acquisto. Il Gestore fornisce nella prima riunione utile del Segretariato una informativa nel caso in cui le spese sostenute superino la stima prevista. Nel caso di variazioni delle stime superiori al 10%, il Gestore è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione alla Direzione Generale Attività Europea e Internazionale del Mase;
- il Mase provvede all'esame della richiesta di autorizzazione e alla sua approvazione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, dandone contestuale informazione al Gestore e al Segretariato mediante invio del relativo provvedimento di autorizzazione tramite PEC;
- il Mase invia via PEC al Gestore - dandone contestuale informazione al Segretariato - copia della fattura emessa nei confronti del Mase dal soggetto terzo risultato aggiudicatario del servizio o della consulenza in esito alla procedura di acquisto condotta dal Gestore, relativa al compenso previsto per il servizio o la consulenza. L'invio è effettuato dal Mase entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa ricezione; e
- a seguito della ricezione della fattura inviata dal Mase, il Gestore provvede a trasmettere al Mase la regolare esecuzione del servizio oggetto del pagamento entro 5 giorni lavorativi. Entro 5 giorni lavorativi il Mase provvede ad autorizzare il Gestore, tramite apposito provvedimento, al prelievo del relativo importo, comprensivo di IVA, se dovuta, dal Conto Corrente di Tesoreria Centrale e al pagamento al soggetto terzo aggiudicatario del previsto compenso per il servizio o la consulenza. Tale provvedimento di autorizzazione è inviato via PEC al Gestore, con contestuale comunicazione al Segretariato.

#### 4.13 Le procedure interne di acquisizione di servizi utilizzate da CDP

Come sopra anticipato, CDP può affidare consulenze e servizi a soggetti terzi, in nome e per conto del Mase, nonché in proprio sulla base del mandato conferitogli, applicando le proprie procedure interne di acquisto, tenendo in evidenza che CDP:

- in ambito acquisti, opera come Organismo di Diritto Pubblico e si attiene alle disposizioni del c.d. Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023);
- non è qualificabile come “amministrazione pubblica” ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D. Lgs. 165/2001; conseguentemente, a CDP si applicano tutte le deroghe e le esclusioni previste dalla normativa vigente per le Stazioni Appaltanti che non siano annoverate tra le pubbliche amministrazioni;
- per l’acquisizione di lavori il cui valore sia inferiore a 150.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro, ricorre al Codice Appalti che offre la possibilità di procedere con affidamento diretto. Al riguardo, CDP ha rappresentato di aver adottato un proprio Regolamento interno teso a disciplinare le fattispecie particolari che possono emergere<sup>142</sup>;
- applica il principio di rotazione<sup>143</sup>, che prevede un divieto all’affidamento o all’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, forniture o servizi. In casi motivati dalla Unità Richiedente, con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché all’accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto<sup>144</sup>.

Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra le soglie dell’affidamento diretto, si applica quanto previsto dal Codice Appalti.

---

<sup>142</sup> In tali casi il Regolamento prevede, alternativamente:

- un confronto competitivo, con la consultazione di almeno 3 operatori (cd. *Beauty Contest*), ove esistenti, caratterizzato da una selezione imparziale, e trasparente che prende in considerazione le caratteristiche del mercato di riferimento, le peculiarità dell’oggetto dell’affidamento non tralasciando le esigenze di celerità e risultato. Tale procedura di selezione prevede, in sostanza, un confronto tra le offerte, valutando parametri quantitativi e qualitativi;
- coerentemente alle citate previsioni di legge, resta ferma la possibilità di procedere all’affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici. In questi casi, la procedura interna prevede che l’Unità Richiedente motivi la scelta dell’Operatore economico tramite apposita dichiarazione che motivi sul possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, e specifichi i razionali in una nota allegata alla Richiesta di Acquisto (RdA).

<sup>143</sup> Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione di cui sopra, CDP suddivide gli affidamenti per servizi e forniture in tre fasce di importo:

- inferiori a 40.000 euro IVA esclusa;
- da 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro IVA esclusa;
- da 100.000 euro alla soglia europea IVA esclusa.

<sup>144</sup> Il principio di rotazione non si applica, altresì, per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

#### 4.14 Il sistema delle garanzie e il fondo di accantonamento

Il Fondo Clima può intervenire attraverso il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di Istituzioni Finanziarie, incluse Istituzioni Finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione<sup>145</sup>.

In particolare, il Fondo rilascia garanzie a favore dei soggetti sopra elencati a copertura delle esposizioni derivanti da: finanziamenti; portafogli di finanziamenti; sottoscrizione di emissioni obbligazionarie; garanzie a copertura di esposizioni derivanti da finanziamenti, portafogli di finanziamenti e sottoscrizione di emissioni obbligazionarie, con le modalità quali: a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile<sup>146</sup>.

Va evidenziato che la garanzia rilasciata dal Fondo copre la perdita complessivamente subita dal Beneficiario per capitale, interessi contrattuali e di mora<sup>147</sup> e che le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate sono assistite dalla garanzia dello Stato<sup>148</sup>, quale garanzia di ultima istanza, secondo i criteri, le modalità e le condizioni previste dal decreto Garanzia di ultima istanza<sup>149</sup>.

Il Mandato del Gestore relativo agli Interventi del Fondo Clima nella forma di rilascio di garanzie si articola, per ciascun Intervento, nelle seguenti macro-attività:

- **Origination:** identificazione delle potenziali opportunità di rilascio di garanzie, attraverso interlocuzioni con:
  - a) i potenziali Beneficiari delle garanzie;
  - b) i potenziali co-garanti, quali, ad esempio le Istituzioni Finanziarie, le Istituzioni Finanziarie europee e agenzie multilaterali di sviluppo;
  - c) altri soggetti in grado di facilitare il processo di *origination*, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ministeri; agenzie o istituzioni internazionali;
- **Pre-screening:** verifiche preliminari relative, fra gli altri, alla tipologia di Intervento e alle condizioni di ammissibilità dello stesso, alle potenzialità dell'Intervento, alla possibilità di supportare l'iniziativa con contributi a fondo perduto, ai fini della presentazione dell'Intervento al Comitato Direttivo;

<sup>145</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 489, lettera c) della Legge Istitutiva.

<sup>146</sup> In coerenza con l'art. 9, c. 5, del Decreto Interventi tenendo conto, poi, che le garanzie rilasciate dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, ai fini della migliore mitigazione del rischio.

<sup>147</sup> Nei limiti stabiliti dall'art. 9, c. 5, del Decreto Interventi.

<sup>148</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 490, della Legge Istitutiva e dell'art. 9, c. 17, del Decreto Interventi.

<sup>149</sup> Il Decreto Interventi definisce, al capo IV (*Rilascio di garanzie*), artt. 8 e 9, la disciplina quadro delle condizioni, criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Clima con riguardo agli Interventi in forma di rilascio di garanzie.

- **Istruttoria:** per gli Interventi ammessi dal Comitato Direttivo alla fase istruttoria, attività di analisi relative al rilascio della garanzia, ivi incluse la valutazione *ex-ante* d'impatto e la valutazione del profilo di rischio, ai fini della strutturazione dell'Intervento, della definizione dei principali termini e condizioni finanziarie dello stesso e della presentazione al Comitato Direttivo ai fini della delibera di investimento;
- **Accordo di Garanzia e Documentazione Finanziaria:** negoziazione del testo della documentazione costitutiva dell'Intervento con il Beneficiario e successiva sottoscrizione della stessa;
- **Accantonamento delle risorse:** versamento degli accantonamenti previsti a fronte del rilascio di garanzie nell'apposito fondo di accantonamento di natura contabile;
- **Remunerazione della garanzia:** incasso della remunerazione delle garanzie e di altre somme dovute in relazione alle garanzie;
- **Escussione della garanzia:** fase di escussione della garanzia, inclusa la gestione contabile del Gestore;
- **Surrogazione nel diritto di rivalsa:** surrogazione del Gestore, a seguito dell'escussione della garanzia, nel diritto di rivalersi sui soggetti debitori dell'operazione garantita.
- **Monitoraggio e rendicontazione:** *transaction monitoring* dell'Intervento relativo a tre dimensioni:
  - a) eventi riguardanti la controparte;
  - b) impatto e risultati;
  - c) aspetti finanziari.

Va evidenziato che CDP, quale Gestore, cura l'istituzione e la gestione dell'apposito fondo di accantonamento, a copertura delle potenziali perdite attese dagli Interventi in garanzia<sup>150</sup>, costituito a valere sulle risorse libere del Fondo<sup>151</sup> e a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo, nonché eventuali recuperi delle somme escusse ed eventuali integrazioni di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, ai sensi dell'art. 1, c. 497, della Legge istitutiva.

Per ciascuna garanzia rilasciata dal Fondo Clima, sul fondo di accantonamento viene accantonata, a cura del Gestore del Fondo, una somma calcolata nei limiti e secondo i criteri e la metodologia definiti dal Comitato di Indirizzo e di quanto previsto dall'*Allegato 8 - "Allegato Rischi"*, in coerenza con quanto indicato nell'art. 9, c. 12, del Decreto Interventi.

Nella Scheda Opportunità e nella Relazione istruttoria sono espressi, sinteticamente, per la singola operazione, sia l'indice di accantonamento per le garanzie, sia la somma effettivamente da accantonare.

<sup>150</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 490, della Legge Istitutiva.

<sup>151</sup> Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2, c. 4, del Decreto Interventi

In caso di richiesta di escussione, il Gestore effettua il prelievo delle risorse accantonate sul fondo di accantonamento, al fine di procedere con il pagamento dovuto al Beneficiario.

Nel caso in cui gli importi dovuti dal Fondo a titolo di escussione delle garanzie rilasciate superino le risorse disponibili sul fondo di accantonamento o, in caso di esaurimento delle stesse, il Gestore procede con il pagamento dovuto al Beneficiario a valere sulle altre risorse libere del Fondo.

In relazione all'istituzione del Fondo di accantonamento in discorso, il Mase riferisce che, alla data del 15 novembre 2025, non risultano deliberati interventi ai sensi dell'art.1, c. 489, lett. c) della l. n. 234/2021, e che, pertanto, non è stato costituito il Fondo di accantonamento.

Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie da esso rilasciate sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, che opera in caso di accertata incapacità del Fondo<sup>152</sup>, secondo i criteri, modalità e condizioni previsti nel Decreto Garanzia di ultima istanza. Sul punto il Mase rappresenta, in sede di controdeduzioni, che lo schema di decreto, il cui iter di firma si è concluso il 27 gennaio u.s., è attualmente all'esame degli Organi di controllo.

La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso.

Per quanto riguarda poi il rilascio di garanzie ex capo IV del DM 21 ottobre 2022, il tetto annuale delle garanzie ammonta a 250 milioni di euro, mentre il tetto massimo non superabile per le garanzie concesse non può superare 1.250 milioni di euro.

In ordine a chi appartenga la competenza a decidere le quote di assunzione del capitale di rischio e le modalità per individuare dette quote, l'Amministrazione precisa che il Fondo può intervenire, tra l'altro, *“attraverso l'assunzione di capitale di rischio (di cui al Capo II “Assunzione di capitale di rischio” del richiamato Decreto Interventi), mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione”*<sup>153</sup>.

Pertanto, la stessa Amministrazione evidenzia che il Decreto Interventi, all'art. 4, c. 1, definisce che il Fondo sottoscrive o acquista quote o partecipazioni in diversi strumenti di investimento che operano secondo criteri ESG e in linea con le pratiche di mercato.

Più in particolare, all'art. 5, c. 1, lettera a), del menzionato Decreto Interventi, si dispone che il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto *“di quote o partecipazioni sino alle percentuali dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento individuate nel Piano delle Attività in modo da mitigare i rischi di concentrazioni degli interventi del Fondo, e comunque non superiori al 50 per cento”*.

---

<sup>152</sup> Ai sensi dell'art.1, c. 490, della Legge Istitutiva.

<sup>153</sup> Ai sensi della Legge istitutiva, art. 1, c. 489, lettera a), e come richiamato dal Decreto Interventi,

Con riferimento al rinvio del Decreto Interventi al Piano delle Attività, l'Amministrazione evidenzia che, nel più recente piano (2025-2029), approvato dal Comitato di Indirizzo, vengono ripartite le risorse destinate alle modalità d'intervento, all'erogazione di contributi a fondo perduto e a oneri e spese di gestione, per il triennio considerato<sup>154</sup> e in tale contesto s'inserisce anche la quantificazione del Fondo di garanzia.

In ordine all'ulteriore quesito in relazione a una prognostica valutazione del possibile rapporto che potrebbe instaurarsi tra l'obbligo di accantonamento al 100% per le cosiddette *tranche junior*<sup>155</sup> e il totale delle garanzie che sono state accordate ai sensi del dell'art. 9, c. 12, del DM 21 ottobre 2022<sup>156</sup>, l'Amministrazione ha fornito la precisazione che, alla data del 15 novembre 2025, non erano presenti operazioni della specie.

In termini generali, il limite massimo stabilito dal Decreto Interventi, proprio al fine di superare la possibile conseguenza ipotizzata dalla Sezione, costituisce uno degli elementi alla base della definizione del Piano delle Attività e, di riflesso, una guida nell'attività di costruzione della *pipeline* e successivamente l'*origination* degli interventi.

Con specifico riferimento alla verifica del rispetto dei limiti applicabili alla luce delle modalità di accantonamento previste<sup>157</sup>, una volta che il decreto attuativo sarà eventualmente adottato e qualora si concretizzassero operazioni di tale tipologia, il Gestore fornirà evidenza del posizionamento rispetto agli importi massimi previsti nella Relazione Istruttoria. Si ricorda per completezza che, a mitigazione del rischio di liquidità derivante dall'incapacità di adempiere agli obblighi e agli impegni finanziari assunti, il Sistema dei Limiti di rischio prevede un limite sulle risorse liquide, il cui calcolo include anche gli importi accantonati a fronte delle garanzie rilasciate, ove presenti.

#### **4.15 Gli effetti del Piano Mattei sulle modalità di gestione del Fondo e sul Sistema dei limiti di rischio**

Rispetto al quadro normativo sopra descritto, come anticipato nei Capitoli

---

<sup>154</sup> Cfr. Tabella 4, riportata al Paragrafo 3.2.2.

<sup>155</sup> La *tranche junior* del Fondo Clima si riferisce alla quota più rischiosa di un portafoglio di finanziamenti destinati a progetti climatici, che viene coperta da garanzie. Queste garanzie, spesso fornite da enti come il Fondo europeo per gli investimenti, permettono di rendere l'investimento più attrattivo e di sbloccare maggiori finanziamenti. La *tranche junior* ha la priorità di assorbire le perdite.

<sup>156</sup> Ciò, in quanto l'accantonamento del 100% della somma garantita al fondo accantonamenti nel caso di rilascio di garanzia a copertura di *tranche junior* potrebbe determinare l'effetto di prenotare risorse per un importo che sfiora il vincolo annuale e il tetto massimo previsto (1.250 milioni di euro). In tal modo, si precluderebbe, fondamentalmente, la possibilità di concedere ulteriori garanzie per raggiungimento del limite massimo stabilito dal DM 21 ottobre 2022.

<sup>157</sup> Rispettivamente in misura integrale per le garanzie a copertura di *tranche junior*, ai sensi dell'art. 9, c. 12, lett. b), del Decreto Interventi vigente e una somma dell'importo garantito nella percentuale stabilita secondo criteri e metodologie di valutazione, come disciplinato nel Documento 7.b - "Criteri e metodologie di valutazione per gli accantonamenti", approvato, ai sensi dell'art. 9, c. 12, lett. a), del Decreto Interventi, dal Comitato di Indirizzo in data 5 ottobre 2024, anche riflesso nell'Allegato Rischi alle Disposizioni Operative.

precedenti, sono intervenute, nel corso del 2024, alcune novità legislative.

In applicazione dell'art. 15, c. 4, del citato Decreto Coesione, il Comitato Tecnico, per la Quota Piano Mattei, e il Comitato di Indirizzo, per la Quota Extra Piano Mattei, hanno approvato, rispettivamente in data 11 aprile 2025 e 6 maggio 2025, il nuovo Sistema dei Limiti di Rischio<sup>158</sup>.

Il nuovo Sistema dei Limiti di rischio s'innesta nel previgente, adottato dal Comitato di Indirizzo il 5 ottobre 2023, poi aggiornato il 14 marzo 2024, ove si era previsto che *“il Fondo Clima, nel perseguire gli scopi istituzionali definiti dalla Legge istitutiva, ed in particolare, considerati i settori, le controparti e le geografie tipiche di iniziative comparabili, potrebbe assumere rischi significativi, che, in un'ottica di sana e prudente gestione di risorse prevalentemente pubbliche, richiedono l'adozione di regole e presidi atti a mirare a preservare su un arco pluriennale parte consistente della dotazione iniziale, consentendone il reimpiego, in linea con la natura rotativa del Fondo stesso.”*

In tale contesto, la disposizione introdotta dall'art. 15, c. 4, del DL Coesione esplicita che il Sistema dei Limiti di rischio debba mirare a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo, tenendo in debito conto:

- le finalità istituzionali perseguite dal Fondo;
- gli specifici rischi assumibili dal Fondo stesso, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle possibili modalità d'intervento;
- l'orizzonte temporale pluriennale di operatività del Fondo; e
- il portafoglio complessivo degli interventi dello stesso.

Tuttavia, tale impostazione appare influenzata dalle richiamate previsioni del Decreto Infrastrutture, che hanno inciso sulla destinazione delle risorse del Fondo e sulla sua *governance*, prevedendo anche l'adozione di una serie di provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute già richiamati nei Capitoli precedenti<sup>159</sup>.

Peraltro, come già accennato nel Paragrafo dedicato<sup>160</sup>, gli interventi a valere sulle

---

<sup>158</sup> Si evidenzia che il Comitato Tecnico, per la Quota Piano Mattei, e il Comitato Direttivo, per la Quota Extra Piano Mattei, rispettivamente nelle sedute dell'11 aprile 2025 e dell'8 maggio 2025, hanno preso atto di una apposita Nota Metodologica, recante i criteri applicati da CDP, in qualità di gestore del Fondo, nella valutazione degli interventi, come aggiornata in relazione all'evoluzione normativa e all'esperienza gestionale del Fondo anche tenuto conto del Sistema dei Limiti di Rischio.

<sup>159</sup> Si richiamano di seguito:

- il d.p.c.m. del 30 luglio 2024 (“d.p.c.m. Comitato Tecnico”) è stato istituito il Comitato Tecnico, il quale, ai sensi del DL Infrastrutture, svolge le funzioni del Comitato di Indirizzo e del Comitato Direttivo relativamente alle attività della Quota Piano Mattei del Fondo Clima;
- il d.p.c.m. 7 ottobre 2024, con il quale è stato adottato il Piano Mattei (il “d.p.c.m. Piano Mattei”);
- il d.p.c.m. di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 30 ottobre 2024 (“d.p.c.m. Quota Piano Mattei”) è stata determinata la quota delle risorse del Fondo Clima destinata a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei in misura non inferiore al 70% delle risorse del Fondo clima, di cui all'art. 10, c. 11, del DL Infrastrutture.

<sup>160</sup> Paragrafo 5 del Capitolo I.

risorse del Fondo Clima destinate alle finalità del Piano Mattei per l’Africa saranno focalizzati esclusivamente su operazioni che abbiano come obiettivo la mitigazione del cambiamento climatico e/o l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico e/o la tutela della biodiversità e/o il contrasto alla desertificazione. Detti interventi verranno valutati secondo la metodologia c.d. “Rio Markers”, con il punteggio “*2-principal objective*” per almeno il 50% delle risorse del Fondo Clima destinate a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei, e con il punteggio “*1-significant objective*” fino al 50% delle medesime risorse. È sufficiente l’assegnazione all’operazione con punteggio “*2-principal objective*” e/o “*1-significant objective*” anche di uno solo dei suddetti Rio Markers.



## 5 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, ESITI DEL CONTRADDITTORIO E RACCOMANDAZIONI

*Sommario.* 5.1 Considerazioni conclusive - 5.2 Esiti del contraddittorio - 5.3 Raccomandazioni

### 5.1 Considerazioni conclusive

Il Fondo Italiano per il Clima è un fondo rotativo istituito dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) definita Legge istitutiva, con dotazione pari a 840 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 (e 40 milioni annui dal 2027).

Esso costituisce lo strumento pubblico nazionale per mobilitare risorse a favore dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, con l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico. In particolare, gli obiettivi principali del Fondo possono così sintetizzarsi: contribuzione a interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi partner della cooperazione italiana; aumento della finanza climatica globale nell'ambito dell'impegno italiano verso il Sud del mondo; promozione del settore privato (es. fondi di investimento etici) nel settore ambientale e climatico.

Con specifico riferimento all'Africa, successive disposizioni normative attuative del *Piano strategico Italia-Africa - Piano Mattei*, hanno previsto che le risorse complessivamente stanziare sul Fondo Clima (almeno fino al 70%) siano indirizzate principalmente a progetti di cooperazione Italia-Paesi africani, inquadrati in un'ampia strategia di sicurezza economica, energetica, climatica e anche di prevenzione delle migrazioni irregolari, come finalità indiretta.

La gestione del Fondo, ai sensi dell'art. 1, c. 493, della l. n. 234 del 2021, è affidata a Cassa depositi e prestiti S.p.A., tramite convenzione con il Mase.

La *governance* prevede due Comitati interministeriali (di Indirizzo e Direttivo), composti da rappresentanti di Mase, Mef e Maeci per la "Quota Extra Piano Mattei" del Fondo, e un *Comitato Tecnico* presso la PCM (Struttura di missione Piano Mattei) per la quota del Fondo (70%) destinata alla realizzazione degli interventi che faranno riferimento al Piano Mattei.

Il **Comitato di Indirizzo**, presieduto dal Mase, definisce l'orientamento strategico, le priorità d'investimento, i criteri concessionali e delibera il Piano di attività e i limiti di rischio (su proposta di CDP).

Il **Comitato Direttivo**, presieduto dal Mase, valuta e delibera i singoli finanziamenti e le garanzie proposti dal gestore. Il Segretariato del Comitato è istituito presso il Mase, con il supporto operativo di CDP.

In data 5 e 9 ottobre 2023, i due Comitati hanno adottato i regolamenti interni di funzionamento e trasparenza.

Il **Comitato Tecnico** (istituito dal d.p.c.m. 30 luglio 2024) ha assunto i compiti del Comitato Direttivo/ di Indirizzo in relazione alla "Quota Piano Mattei" del Fondo, ossia

sulla parte di risorse (almeno fino al 70%) destinata a obiettivi Italia–Africa. Per quanto attiene alle modalità operative, in base alla Legge istitutiva (art. 1, c.c. 489-493), il Fondo finanzia interventi in modo conforme alla normativa UE: attraverso assunzioni di capitale di rischio (anche indirette e subordinate); concessione di finanziamenti diretti o tramite intermediari (banche multilaterali, istituti nazionali di promozione, etc.); rilascio di garanzie (anche di portafoglio). Una quota fino a 40 milioni di euro annui (dal 2022 in poi) è riservata a contributi a fondo perduto e alle spese di gestione (pari al circa il 5% della dotazione annuale del fondo); il restante circa 95% della dotazione annuale del fondo, con natura rotativa, è destinata alle forme d'intervento previste dalla Legge n. 234 del 2021.

Il finanziamento del Fondo avviene tramite specifici decreti ministeriali (vedasi ad esempio, il decreto Mase del 17 novembre 2023, che ha trasferito 840 milioni di euro per il 2023, e quello del 25 giugno 2025 per 840 milioni di euro, relativi all'anno 2025). Le risorse, confluite in un conto infruttifero dedicato presso la Tesoreria dello Stato, ammontano complessivamente a 2.720 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

In relazione agli interventi finanziabili, il Fondo si concentra tipicamente su progetti di alta sostenibilità climatica nei Paesi beneficiari. Per la quota legata al Piano Mattei, il d.p.c.m. 30 ottobre 2024 individua i settori prioritari: energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, etc.), efficienza energetica (edifici, industria), infrastrutture sostenibili (strade, ferrovie, porti in Africa), trasporto pubblico pulito, agricoltura sostenibile (resilienza suolo e acqua), gestione risorse naturali, capacità istituzionali nei Paesi africani, infrastrutture idriche, e ogni altro intervento di adattamento climatico.

In sintesi, il Fondo finanzia progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità e di contrasto della desertificazione, dichiarando tali progetti come "finanza climatica" (valutata con gli indicatori Rio Markers).

Il collegamento operativo con il Piano Mattei assume elevata centralità, atteso che il d.l. n. 89/2024 ha espressamente stabilito che una quota, da d.p.c.m. 30 ottobre 2024 (non inferiore al 70%) delle risorse del Fondo, sostenga le finalità del Piano Mattei.

Il d.p.c.m. Quota Mattei del 30 ottobre 2024, attuativo delle disposizioni di cui al richiamato d.l. n. 89/2024, in relazione alla finalizzazione di dette risorse, ha quindi definito gli orientamenti e le seguenti priorità: accelerare la transizione a basse emissioni e migliorare la resilienza, promuovendo progetti sostenibili ad alto impatto (come elencati sopra) nei Paesi africani.

In questo quadro, il Comitato Tecnico attua l'orientamento strategico, in coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei e con il Comitato di Indirizzo. Il Comitato Tecnico ha, inoltre, ribadito di esercitare le funzioni degli altri due Comitati, relativamente alle nuove proposte legate alla Quota Mattei, confermando che tutti i regolamenti e la convenzione vigente si applicano anche alla Quota Piano Mattei, ivi inclusa la nota metodologica contenente i criteri di valutazione rischio-

impatto delle operazioni cui il Gestore si attiene.

Per quanto riguarda le proposte di interventi pervenute dai soggetti legittimati alla presentazione, al 15 novembre 2025, ne risultano deliberate n. 24, di cui n. 18 per la quota Mattei e n. 6 per la quota Extra Piano Mattei, per un ammontare complessivo pari a 1.446,59 milioni di euro, al netto di 2 interventi tra i deliberati, riferibili alla quota Mattei per 33,77 milioni di euro, poi cancellati.

La maggior parte di detti interventi, per circa 1.037,52 milioni di euro afferisce alla quota Piano Mattei in termini numerici (n. 16) e, quindi, in termini di risorse impiegate, coerentemente con la ripartizione delle risorse tra le due quote del Fondo Clima, stabilita dal d.p.c.m. Quota Mattei. Per la quota relativa al Fondo Clima, le risorse destinate ammontano a euro 409,07 milioni di euro.

Dei 1.446,59 milioni di euro assentiti circa 20,16 milioni di euro sono destinati all'assistenza tecnica.

Dall'istruttoria, è emersa una serie di complessità operative, innanzitutto, nell'identificare progetti capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant*. È emerso che nei Paesi in via di sviluppo (soprattutto in Africa) vi è scarsa capacità tecnica locale di elaborare *progetti bankable* nei settori climatico-ambientali. Tuttavia, a fronte di tale complessità nel generare un numero significativo di progetti capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant* in contesti complessi come l'Africa, la Struttura di Missione Piano Mattei ha sostenuto l'attività di *origination* del Gestore, favorendo relazioni privilegiate con partner internazionali attivi nel Continente africano (Stati terzi, organizzazioni internazionali, banche multilaterali, ecc.), con risultati evidenti già nel 2025.

Il Fondo, che si rivolge ai paesi destinatari (contenuti nelle liste OCSE-DAC) e deve supportare interventi da loro ritenuti importanti per perseguire i loro obiettivi nazionali di mitigazione e adattamento, opera, infatti, secondo il principio del "*country-driven approach*", secondo cui dovrebbero essere principalmente i Paesi beneficiari (supportati dalle loro agenzie o dalle Nazioni Unite) a proporre progetti rilevanti per i loro piani nazionali di mitigazione/adattamento. Ciò comporta che il successo del Fondo dipende dalla qualità delle proposte locali; l'Amministrazione italiana (Mase e CDP) è chiamata a sostenere queste proposte tempestivamente se rispondono ai requisiti di finalità, rischio e rendicontabilità. Tuttavia, la **difficoltà di reclutare progetti adeguati** è stata messa in rilievo dal Mase, che sottolinea "criticità" nell'individuare proponenti, con competenze tecniche elevate, atti a presentare interventi finanziabili.

A tal fine, emerge l'esigenza di rafforzare ulteriormente il supporto ai Paesi beneficiari e ai progetti, attraverso la destinazione di maggiori risorse (oltre il 5% corrente) a contributi a fondo perduto per assistenza tecnica e *capacity building* locale, sia mediante l'ampliamento del *budget* destinato alla preparazione dei progetti ("*project preparation*

*facilities*”), sia promuovendo la partecipazione di *partner* locali.

Viene evidenziato peraltro, che il Fondo, oltre ad affrontare i temi tutelati dalle Convenzioni UNCCC, UNCCD e CBD, di fatto affronta la complessa questione della crescita economica nei Paesi in via di sviluppo. Tale onere di generare economia è, inoltre, confermato dalla natura intrinseca del Fondo, definita dal legislatore, quale fondo rotativo (95% sul totale delle risorse disponibili). Al riguardo, si evidenzia che, in ragione della complessità e rischiosità del contesto geografico in cui il Fondo è chiamato a operare, la Legge istitutiva, al fine di meglio declinare il principio di rotatività nel contesto operativo e consentire al Fondo una maggiore propensione al rischio, ha esplicitato che il sistema dei limiti di rischio debba essere orientato al mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse in un arco pluriennale e in un’ottica di portafoglio complessivo.

A detta del Gestore e dello stesso Mase, ulteriori difficoltà nell’individuare progetti bancabili derivano dal fatto che:

- molti dei Paesi destinatari, in particolare nel Continente africano, sono inseriti nei livelli di rischio 6 e 7 dell’OCSE;
- il Fondo ha l’onere, poi, di sviluppare anche interventi di “adattamento” (ad esempio, opere idrauliche per regimentare corsi d’acqua), che, sebbene siano strategici per prevenire accadimenti e relativi costi, difficilmente soddisfano criteri valutativi di rischio-impatto definiti nell’ambito della nota metodologica cui si attiene il Gestore nella valutazione delle singole operazioni, oppure non risultano adeguati a perseguire, le finalità del sistema dei limiti di rischio relative al mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, in un’ottica di portafoglio.

Emerge, altresì, che al fine d’incentivare e sollecitare la presentazione di progettualità adeguate, il Mase, anche avvalendosi del Gestore, ha promosso il Fondo attraverso workshop, missioni internazionali (UNGA, COP, ecc.) e incontri bilaterali, per attirare candidature, ma il numero di progetti idonei resta limitato. Si può rilevare, in conseguenza, l’esigenza d’implementare iniziative tese alla creazione di una *pipeline* solida.

Le **procedure di approvazione** hanno evidenziato la numerosità dei soggetti coinvolti e alcune problematiche procedurali, seppure il *tempo di attraversamento* medio di un progetto (che va dalla prima analisi alla fase di erogazione), come fatto rilevare da CDP e in base ad un campione di casi relativi all’anno 2024, si aggira attorno a un anno.

Questo lasso di tempo che potrebbe apparire ampio risulta, tuttavia, notevolmente inferiore a quello di molti programmi di cooperazione (ad es. il Fondo Rotativo Cooperativo richiede mediamente 36 mesi solo per elaborare il progetto definitivo).

Emerge, inoltre, che, rispetto alle fasi iniziali in cui si privilegiavano operazioni molto mature (con studi di fattibilità in stadi già molto avanzati), ora il Fondo sta finanziando iniziative più complesse, che richiedono tempi di sviluppo significativamente più

lunghi.

Ciò deriva sia dalla complessità operativa nei Paesi coinvolti, che dalla difficoltà a trovare controparti locali adeguate, come pure spesso da carenze normative o tecniche e infrastrutturali nei progetti proposti. A complicare ulteriormente il quadro procedurale emergono oneri regolamentari nazionali come quelli relativi alle norme antimafia, poco compatibili con le prassi amministrative dei Paesi beneficiari. Tutto ciò allunga ulteriormente i tempi d'istruttoria e realizzazione degli interventi, rischiando di ridurre l'efficienza complessiva del Fondo.

Sul punto, può mostrarsi utile monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili relative alla quota Mattei, alla luce delle difficoltà dei progetti di attrarre risorse da parte dei soggetti finanziatori. Infatti, seppure il vincolo del 70% della quota Mattei sia di natura strategica, ove si presentino ipotesi di ritardi nel finanziamento dei progetti africani o sottodimensionamenti rispetto alle risorse disponibili, può ipotizzarsi una revisione temporanea del Piano di attività o della convenzione CDP in caso di sottoutilizzo, garantendo maggiore flessibilità operativa della quota destinata all'extra-Africa.

Da ultimo, potrebbe rivelarsi auspicabile una più marcata sinergia tra il Fondo Clima e il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (Fondo CDP 227/1977), mediante un utilizzo complementare degli stessi, al fine di consentire la valutazione dei progetti non finanziabili sul Fondo Clima nell'ambito dell'operatività del Fondo Rotativo.

## 5.2 Esiti del contraddittorio

In sede di adunanza pubblica e nella memoria rassegnata all'attenzione della Sezione, le Amministrazioni coinvolte nella governance del **Fondo Italiano per il Clima** hanno fornito notizie e chiarimenti utili a meglio comprendere la gestione del fondo.

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** ha evidenziato il proprio impegno nel rafforzamento della *pipeline* progettuale, sottolineando come, pur nel rispetto del principio "*country driven*" - che implica alcune criticità legate alla dipendenza dalle proposte provenienti dai Paesi beneficiari -, il Fondo stia acquisendo una crescente notorietà a livello internazionale. Tale risultato è stato conseguito attraverso un'intensa attività di promozione e informazione, svolta sia dal Gestore sia dalle Amministrazioni competenti, in contesti multilaterali di rilievo (quali le Conferenze delle Parti delle Nazioni Unite su clima, desertificazione e biodiversità, l'Assemblea Generale ONU e altri forum internazionali), nonché tramite iniziative di engagement con il sistema produttivo nazionale. In tale ambito, sono stati organizzati numerosi incontri con imprese italiane e loro associazioni rappresentative, potenzialmente interessate agli interventi finanziati dal Fondo. Parallelamente, il MASE ha rafforzato lo scambio informativo con agenzie ONU, banche di sviluppo e

istituzioni finanziarie internazionali.

Per quanto concerne il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)**, emerge un ruolo particolarmente rilevante nell'attività di individuazione e promozione dei progetti, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. L'Amministrazione ha evidenziato le difficoltà connesse all'identificazione di progetti capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant*, ma ha sottolineato come, attraverso la rete diplomatica e consolare, sia stato possibile affiancare efficacemente il MASE e la CDP. In particolare, già nel 2024 sono stati favoriti contatti tra CDP e ambasciate nei Paesi africani, per l'individuazione di progettualità coerenti con il Piano Mattei. Successivamente, nel corso del 2025, le sedi diplomatiche nei Paesi OCSE-DAC sono state coinvolte nell'attività di monitoraggio delle programmazioni nazionali, al fine di segnalare tempestivamente alla CDP progetti compatibili con i criteri del Fondo. Sono stati inoltre organizzati incontri mirati tra CDP e ambasciate nelle principali aree geografiche d'interesse (Asia meridionale, Sud-est asiatico e America Latina), con l'obiettivo di favorire un coordinamento operativo e la co-progettazione con le autorità locali, in linea con il principio "*country driven*". Nel biennio 2024-2025, sono state realizzate anche missioni del Sistema Italiano della Cooperazione allo Sviluppo, che hanno consentito di individuare priorità d'intervento condivise con i Paesi partner e di rafforzare le sinergie con altri strumenti finanziari della cooperazione, in particolare il Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo (credito agevolato e crediti concessionali) ex art. 8 della legge 125/2014. In questo contesto, le missioni di sistema, anche con il coinvolgimento delle imprese italiane, hanno rappresentato uno strumento strategico per promuovere la presenza del sistema produttivo nazionale all'estero. Complessivamente, l'azione del MAECI ha contribuito in maniera significativa all'ampliamento della *pipeline* di progetti per il 2026.

La **Struttura di Missione del Piano Mattei** ha fornito chiarimenti sia sulle proprie competenze sia sugli obiettivi del Piano, ribadendo che esso rappresenta la strategia nazionale per il rafforzamento delle relazioni economiche e di sviluppo tra Italia e Paesi africani, fondata su partenariati paritari. In particolare, è stato precisato che la gestione dei flussi migratori non rientra tra gli obiettivi diretti del Piano, ma è affrontata nell'ambito di altre iniziative, quali il "Processo di Roma". Tuttavia, gli interventi del Piano, incentrati su crescita economica e formazione, possono contribuire indirettamente a contrastare le cause profonde della migrazione irregolare. La Struttura ha, inoltre, evidenziato il proprio ruolo di supporto alle attività di *origination* del Gestore, favorendo il consolidamento di relazioni con partner internazionali (Stati, organizzazioni internazionali, banche multilaterali), con risultati già evidenti nel corso del 2025.

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)** ha fornito un aggiornamento di carattere normativo, segnalando che il decreto ministeriale relativo alla garanzia

statale di ultima istanza – previsto dalla normativa istitutiva del Fondo – ha completato l’iter di firma ed è attualmente in fase di esame da parte degli organi di controllo. Ha sottolineato infine la sua attività complementare alle altre Amministrazioni coinvolte, tramite anche partecipazioni nelle Banche Multilaterali di sviluppo, soprattutto nella fase di *origination*, ovvero individuazione delle operazioni in cui il Fondo Clima può intervenire.

La **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**, in qualità di Gestore del Fondo, ha fornito chiarimenti puntuali sia sulle proprie competenze sia su quelle del Comitato di indirizzo, cui spetta, tra l’altro, l’approvazione del sistema dei limiti di rischio. È stato, inoltre, precisato che il Fondo non opera attraverso raccolta di capitale sul mercato, ma può essere alimentato da contributi di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Sotto il profilo metodologico, è stato segnalato un aggiornamento della classificazione del rischio, con l’accorpamento dei livelli “Moderato” e “Accettabile” in un’unica categoria. È stato, altresì, chiarito che le risorse destinate a contributi a fondo perduto non sono limitate all’assistenza tecnica, ma comprendono anche spese di gestione. Dal punto di vista operativo, CDP ha evidenziato alcune criticità, tra cui la difficoltà di individuare controparti locali adeguatamente strutturate nei Paesi beneficiari e le complessità derivanti dall’applicazione della normativa antimafia italiana in contesti esteri, a fronte di un quadro internazionale già regolato da standard anticorruzione, antiriciclaggio e sanzionatori di matrice sovranazionale.

In sede di contraddittorio, CDP, per quanto riguarda il Sistema dei Limiti di rischio, ribadisce un’adeguata disponibilità delle risorse del Fondo nell’ottica pluriennale e in linea con la rotatività del medesimo, al fine di contenere il rischio insolvenze e il rischio liquidità. Viene posto in rilievo come in alcuni Paesi s’interviene anticipatamente, già in fase istruttoria e per gradi, al fine di ottenere un bilanciamento tra rischio e impatto, e che CDP opera la gestione separata delle risorse integrative anche mediante sottoconti e sottosezioni all’interno delle singole gestioni.

### 5.3 Raccomandazioni

Alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Sezione, potrebbe risultare utile per migliorare l’attuazione, la *governance* e la trasparenza del Fondo Clima (compresa la quota Piano Mattei), il perseguimento di alcune azioni concrete, volte ad incidere sull’attuazione,

- in primo luogo, occorre rafforzare il supporto a Paesi beneficiari e progetti attraverso la destinazione di maggiori risorse (oltre il 5% corrente) a contributi a fondo perduto per assistenza tecnica e *capacity building* locale, laddove in chiave statistica risultino insufficienti. In particolare, l’ampliamento del *budget* destinato alla preparazione dei progetti (“*project preparation facilities*”) e alla promozione di *partner* locali, facilitando così il *country-driven approach* potrebbe

accelerare la generazione di proposte capaci di attrarre risorse da parte di soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant* in linea con le priorità nazionali dei Paesi (come previsto dall'accordo di Parigi e dalla legge n. 125/2014);

- al Maeci e alle Ambasciate si raccomanda d'intensificare ulteriormente il dialogo con le autorità di governo locali e le istituzioni finanziarie internazionali (Banche di sviluppo, ONU, istituti bilaterali), per individuare progetti d'interesse comune;
- si raccomanda di valutare una semplificazione delle procedure interne, con l'eventuale fissazione di tempistiche chiare e vincolanti per le varie fasi di valutazione (*origination, pre-screening, istruttoria, delibera*), che tengano, comunque, conto della complessità dei progetti e delle specificità delle aree geografiche interessate;
- tenuto conto del dato che colloca l'iter medio a oltre 360 giorni, spesso destinati ad aumentare a causa della complessità progettuale e del rapporto con i soggetti attuatori e beneficiari, si suggerisce l'adozione di un sistema di monitoraggio del *time tracking* dei progetti (ogni fase con data di inizio/fine), con la previsione di risposte in tempi certi, anche utilizzando soluzioni digitali di *workflow* attraverso, ad esempio, finestre temporali massime, concordate tra CDP e Comitati, per l'esito delle valutazioni;
- ulteriori semplificazioni concernenti gli adempimenti burocratici per la cooperazione internazionale, da rimettere al prudente apprezzamento del legislatore, dovrebbero riguardare il perimetro soggettivo di applicazione del Codice delle leggi antimafia e le relative modalità di verifica, ed essere mirati a un suo adattamento ai soggetti esteri potenziali beneficiari del Fondo o alla velocizzazione dell'iter delle verifiche antimafia/antiriciclaggio alle realtà locali (ad es. tramite deleghe a organismi multilaterali presenti in loco), senza compromettere la trasparenza;
- un'ulteriore raccomandazione può essere fatta circa il merito della trasparenza e del monitoraggio attraverso la pubblicazione periodica (ad esempio, online sul sito Mase o Mef) di dati aggregati sugli interventi deliberati, gli impegni finanziari, i tempi medi di approvazione e gli esiti dei progetti finanziati. Allo stesso modo, sarebbe utile pubblicare *report* semplificati delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Direttivo (senza dati sensibili), indicando numero e tipologia di progetti esaminati. Queste misure potrebbero accrescere la responsabilità degli organi e rafforzano la fiducia dei cittadini sulla gestione delle risorse pubbliche climatiche;
- un'ultima notazione va rivolta alla necessità, a cui si richiamano le amministrazioni, di valutare la flessibilità della quota Mattei mediante un apposito sistema di monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse disponibili,

anche alla luce delle difficoltà dei progetti di attrarre risorse da parte dei soggetti finanziatori, oltre ai contributi in forma di *grant* evidenziata, anche se il vincolo del 70% della quota Mattei è di natura strategica, in ipotesi di ritardi nel finanziamento dei progetti africani o sottodimensionamenti rispetto alle risorse disponibili. Utile apparirebbe la previsione di una revisione temporanea della quota destinata all'extra-Africa, in modo da non lasciare intentate forme d'incentivazione a investimenti climatici nazionali o in altre regioni partner. PCM e MASE dovrebbero essere chiamati, pertanto, a collaborare nella revisione periodica del Piano di attività o della convenzione CDP in caso di sottoutilizzo, garantendo maggiore flessibilità operativa.

- Appare auspicabile, poi, una maggiore sinergia tra il Fondo Clima e il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (Fondo CDP 227/1977), al fine di consentire un utilizzo complementare degli stessi, che permetta la valutazione dei progetti non finanziabili sul Fondo Clima nell'ambito dell'operatività del Fondo Rotativo.
- Si raccomanda, inoltre, al Ministero e al Gestore del Fondo (CDP) di porre particolare attenzione al sistema dei limiti di rischio, in modo da monitorarne costantemente i peculiari profili e limiti di esposizione rispetto al *Target* di Dotazione del Fondo, al fine di garantire nel tempo l'adeguatezza della disponibilità delle risorse e il carattere rotativo del Fondo stesso.

In sintesi, al fine di contribuire a una transizione verso uno sviluppo sostenibile nei Paesi *partner*, è auspicabile potenziare la capacità di offerta di progetti di qualità nei Paesi beneficiari, accelerare il processo decisionale interno e rendere più trasparente il funzionamento del Fondo.





## **ALLEGATI**



**ALLEGATO A- Paesi destinatari dei finanziamenti del Fondo (Tratta da OCSE- DAC List  
of ODA Recipients -Effective for reporting on 2024 and 2025 flows-)**

LEAST DEVELOPED COUNTRIES	LOW INCOME COUNTRIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI <= \$1 135 in 2022)	LOWER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI \$1 136 - \$4 465 in 2022)	UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI \$4 466 - \$13 845 in 2022)
Afghanistan (L) Angola (LM) Bangladesh (LM) Benin (LM) Burkina Faso (L) Burundi (L) Cambodia (LM) Central African Republic (L) Chad (L) Comoros (LM) Democratic Republic of the Congo (L) Djibouti (LM) Eritrea (L) Ethiopia (L) Gambia (L) Guinea (LM) Guinea-Bissau (L) Haiti (LM) Kiribati (LM) Lao People's Democratic Republic (LM) Lesotho (LM) Liberia (L) Madagascar (L) Malawi (L) Mali (L) Mauritania (LM) Mozambique (L) Myanmar (LM) Nepal (LM) Niger (L) Rwanda (L) Sao Tome and Principe <sub>1</sub> (LM) Senegal (LM) Sierra Leone (L) Solomon Islands <sub>1</sub> (LM) Somalia (L) South Sudan (L) Sudan (L) Tanzania (LM) Timor-Leste (LM) Togo (L) Tuvalu (UM) Uganda (L) Yemen (L)	Democratic People's Republic of Korea Syrian Arab Republic	Algeria Bhutan Bolivia Cabo Verde Cameroon Congo Côte d'Ivoire Egypt Eswatini Ghana Honduras India Iran Jordan Kenya Kyrgyzstan Lebanon Micronesia Mongolia Morocco Nicaragua Nigeria Pakistan Papua New Guinea Philippines Samoa Sri Lanka Tajikistan Tokelau* Tunisia Ukraine Uzbekistan Vanuatu Viet Nam Zimbabwe	Albania Argentina Armenia Azerbaijan Belarus Belize Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil China (People's Republic of) Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Equatorial Guinea Fiji Gabon Georgia Grenada Guatemala Guyana <sub>2</sub> (H) Indonesia Iraq Jamaica Kazakhstan Kosovo Libya Malaysia Maldives Marshall Islands Mauritius Mexico Moldova Montenegro Montserrat <sub>3</sub> (H) Namibia Nauru <sub>4</sub> (H) Niue* North Macedonia Palau Panama <sub>2</sub> (H) Paraguay Peru Saint Helena*

LEAST DEVELOPED COUNTRIES	LOW INCOME COUNTRIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI <= \$1 135 in 2022)	LOWER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI \$1 136 - \$4 465 in 2022)	UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs (per capita GNI \$4 466 - \$13 845 in 2022)
Zambia (LM)			Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Serbia South Africa Suriname Thailand Tonga Türkiye Turkmenistan Venezuelas Wallis and Futuna* West Bank and Gaza Strip





CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

